

I servizi demografici: anagrafe - stato civile - cittadinanza

*Renzo Calvigioni
Romano Minardi*

Premessa

I servizi demografici - Competenze statali e comunali

1. La competenza statale

L'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione nelle materie relative alla cittadinanza, allo stato civile ed alle anagrafi.

Le leggi dello Stato assicurano nelle materie suddette l'esercizio dei diritti dei cittadini e definiscono le competenze attribuite agli organi centrali e decentrati dell'amministrazione statale e le funzioni attribuite ai comuni.

2. La competenza gestionale dei comuni

L'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce al comune la gestione dei servizi di competenza statale e, in particolare, dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo il quale, ai sensi dell'art. 54, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Il D.Lgs. n. 267/2000 è stato modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; l'art. 6 del D.L. n. 92/2008 sostituisce integralmente l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, sopra citato.

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 5 agosto 2008 ha definito l'ambito di applicazione delle nuove attribuzioni del sindaco, ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, per quanto riguarda in particolare il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Le nuove disposizioni normative e regolamentari, sopra citate, non riguardano direttamente i principi e la disciplina gestionale dell'anagrafe della popolazione residente; tuttavia, non si può escludere che gli interventi del sindaco disposti in attuazione delle sue nuove competenze, possano avere effetti indiretti anche sulla gestione anagrafica, in particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri e dell'Unione europea.

Questa parte è dedicata alle funzioni e servizi comunali di anagrafe, di stato civile, di cittadinanza e di statistica. Le funzioni e servizi elettorali e militari sono illustrati nelle successive parti.

TITOLO I

I servizi anagrafici

Cap. I

L'anagrafe della popolazione residente

1. La disciplina legislativa

L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è disciplinato dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

La gestione dell'anagrafe della popolazione è organizzata su base territoriale e costituisce un compito obbligatorio per ogni comune che deve garantire il costante e completo aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente attraverso le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni riguardanti la posizione delle singole persone, delle famiglie e delle convenienze anagrafiche.

Il Ministero dell'Interno, attraverso gli Uffici Territoriali del Governo e l'Istituto nazionale di statistica esercita funzioni di vigilanza e impartisce le disposizioni per la corretta attuazione delle norme legislative e regolamentari sopraindicate (art. 12, legge 1228/1954 e artt. 52 e 54, D.P.R. n. 223/1989). La legge 24 dicembre 1954 n. 1228 detta i principi

fondamentali del sistema di gestione dell'anagrafe della popolazione residente, mentre il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 223/1989 disciplina le procedure e le modalità operative che devono adottare gli uffici d'anagrafe al fine di garantire la regolare tenuta dell'anagrafe in ogni comune.

La normativa, pur mantenendo il suo impianto originario, è stata oggetto di ripetute riforme e di parziali modifiche intese ad armonizzare la disciplina anagrafica con la profonda evoluzione sociale e tecnologica degli ultimi anni. In particolare, l'art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e il regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, che ha apportato poche ma fondamentali modifiche al D.P.R. n. 223/1989, entrato in vigore dal 25 settembre 2012, hanno modificato profondamente la procedura di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica, lasciando invariati i principi fondamentali sui quali si fonda il diritto-dovere all'iscrizione anagrafica.

Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 ha istituito l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), quale base di dati di interesse nazionale, con l'intento di costituire una banca dati fondamentale, al servizio di tutte le pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio che potranno accedervi, attraverso una rete telematica unica, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Con il DPCM 23 agosto 2013, n. 109 (G.U. n. 230 del 1° ottobre 2013), è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)".

Con i D.P.C.M. attuativi è stato definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi locali (APR e AIRE), che avrebbe dovuto essere completato entro il 31 dicembre 2014. I tempi sono slittati malgrado l'impegno di molti, al momento non è possibile prevedere con sufficiente attendibilità i tempi di completamento del progetto. A fine dicembre 2017 risultano subentrati in ANPR appena 41 comuni.

Il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (secondo DPCM) prevede che:

- i dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro siano sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno:

a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro (al momento del subentro in ANPR sono contenuti i dati dell'INA):

- l'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse;

- l'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

Il secondo DPCM contiene anche quattro importanti allegati che entrano nel dettaglio della struttura e delle funzioni di ANPR.

L'*Allegato A* reca il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi tenute dai comuni e la definizione delle relative modalità. I comuni "entrano" in ANPR sulla base di un piano pubblicato dal Ministero dell'Interno.

Il subentro è preceduto da una fase preparatoria durante la quale l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno. Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria.

L'*Allegato B* indica i campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR e segnatamente le schede individuali, di famiglia, e di convivenza della popolazione residente in Italia, le schede dei cittadini italiani residenti all'estero, gli ulteriori campi relativi a dati di servizio.

L'*Allegato C* descrive le modalità di accesso e le misure di sicurezza:

a) da applicazione comunale (WS con meccanismi propri della WS Security - certificato di postazione - pre-registrazione degli utenti e dei profili di accesso - firma dei messaggi);

b) da sito WEB di ANPR (smart card nominativa e certificato di postazione).

L'*Allegato D* descrive i servizi che l'ANPR assicura ai soggetti che accedono, suddivisi tra servizi ai comuni e servizi alle pubbliche amministrazioni.

Il D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 avente ad oggetto "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente", introduce una serie di importanti modifiche al D.P.R. n. 223/1989 con la specifica finalità di adeguarlo alle nuove modalità gestionali dell'ANPR. Tali modifiche, formalmente in vigore dal 15.8.2015, diventeranno operative e applicabili per ciascun comune al momento della conclusione della fase di subentro, con la conseguenza che, al pari del subentro, anche l'applicazione delle nuove norme sarà graduale.

Il Ministero dell'Interno ha chiesto a tutti i comuni, che hanno prontamente risposto, di indicare la loro scelta fra tre diverse tipologie operative:

1. Web application;
2. Web service;
3. Sistema misto.

Ebbene, poiché la stragrande maggioranza dei comuni ha scelto di avvalersi del Web service, e cioè di gestire i dati dei propri residenti su ANPR tramite il service opportunamente predisposto dalla propria Software house, occorre precisare che questa soluzione non può prescindere dalla corretta funzionalità della gestione dell'anagrafe tramite la Web app creata da Sogei; pertanto, in pratica, l'anagrafe verrà comunque gestita con un sistema sostanzialmente misto.

Peraltro, chi scegliesse di utilizzare esclusivamente la Web app dovrà tenere in considerazione che, al momento, questo sistema non prevede l'integrazione con le complesse fasi dei procedimenti anagrafici che, al contrario, sono garantite dai workflow dei programmi di gestione dell'anagrafe attualmente in uso in tutti i comuni. Inoltre, fino a quando non verrà completato l'intero progetto che comprende anche la gestione integrata dello Stato civile e del servizio elettorale, gli uffici comunali avranno la necessità di tenere anche l'anagrafe comunale, costantemente allineata con l'ANPR, al fine di poter garantire il collegamento con i servizi di stato civile ed elettorale. Inoltre, qualunque sia la scelta operativa, va tenuta in particolare considerazione la necessità di garantirsi la continuità di un'assistenza tecnica e normativa che non potrà essere fornita da Sogei.

Il Ministero dell'interno ha diramato disposizioni puntuali e dettagliate circa le fasi preliminari immediatamente precedenti il subentro e l'operatività dei comuni, che si possono così sintetizzare:

- **Completamento della fase di test.** I test, che dovranno essere fatti nell'apposita area di prova, dovranno riguardare tutte le funzioni e tutti i processi previsti dalla normativa anagrafica; dalle iscrizioni, cancellazioni e variazioni in tutte le loro numerose tipologie, ai certificati, alle visure e all'estrazione di elenchi e dati statistici;
- **Acquisizione delle smart card** individuali per l'accesso al sistema ANPR; le card sono inviate dal Ministero alla Prefettura di competenza la quale provvederà a consegnarle personalmente al Sindaco o suo delegato;
- **Configurazione della postazione per l'accesso al sistema Web ANPR.** Per accedere alla funzionalità del sistema occorre configurare ciascuna postazione di lavoro effettuando le seguenti operazioni:
 - installazione del certificato di sicurezza ricevuto via PEC unitamente alla password;
 - installazione del lettore di smart card;
 - installazione del driver della smart card;
- **Accesso all'area autenticata del sito Web ANPR** tramite connessione al link <https://dp.anpr.interno.it/com>. Occorre fare attenzione alla possibilità che non tutti i browser siano perfettamente funzionali alle operazioni sopra descritte.

2. Domicilio e residenza

Il domicilio e la residenza sono definiti dagli artt. 43, 44 e 45 del codice civile.

Il domicilio di una persona è nel luogo ove la stessa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza di una persona è nel luogo in cui la stessa ha la dimora abituale (art. 43 C.C.).

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce quest'ultima altrove, di fronte ai terzi si considera trasferito anche il domicilio, se non si è fatta diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza (art. 44 C.C.). Il minore ha il domicilio del luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono

separati o il loro matrimonio è sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque i genitori non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore (art. 45 C.C. sostituito dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151). La residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto comprovata dalle risultanze anagrafiche; pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale di anagrafe di non volere risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione (TAR Piemonte, I, 24 giugno 1991, n. 320).

Non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza a cui dà luogo la risultanza del registro anagrafico, la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica: il codice civile (art. 44, c. 2), stabilisce la presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza (Cass. n. 3912/1977).

2.1. Domicilio digitale

L'art. 4 del D.L. n. 179/2012, al comma 1, dispone: «Dopo l'art. 3 del D.Lgs. 2 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi". (Omissis)».

La nuova normativa prevede che dal 1° gennaio 2013, salvo che la vigente normativa preveda una diversa modalità di comunicazione, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi comunichino con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale da lui stesso dichiarato e senza oneri di spedizione a suo carico; in pratica, chi indica il suo indirizzo di posta elettronica certificata, registrato all'Anagrafe, ha diritto di avere comuni-

cazioni da parte della PA e dei privati gestori di pubblici servizi, esclusivamente tramite tale indirizzo di PEC.

Le modalità tecniche di gestione di tale nuovo servizio, saranno definite con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con tutte le altre amministrazioni interessate. A causa del ritardo nella realizzazione dell'ANPR, anche la possibilità di dichiarare il proprio domicilio digitale è slittata rispetto alla scadenza di legge.

3. L'anagrafe della popolazione residente

L'Anagrafe (dal greco *anagraphé* = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Le anagrafi sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall'altra l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall'adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto. L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie (tratto dalla *presentazione del sito internet della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno*).

L'anagrafe, quindi, è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio (art. 1 della legge n. 1228/1954 e art. 1 del D.P.R. n. 223/1989).

Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La per-

sona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita (art. 2, legge n. 1228/54, come modificato dalla legge n. 94/2009).

Con la progressiva informatizzazione delle anagrafi, le tradizionali schede individuali, di famiglia e di convivenza, cartacee, sono state già eliminate da molti comuni, che hanno scelto di gestire l'anagrafe con sistemi totalmente informatizzati.

Con il "nuovo" art. 23 del D.P.R. n. 223/1989, come modificato dal D.P.R. n. 154/2012, viene eliminata la necessità di richiedere apposita autorizzazione del Ministero dell'interno, nei casi cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell'anagrafe. I comuni potranno ora abbandonare lo schedario cartaceo senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione, sempre però a condizione che i sistemi di gestione dell'anagrafe assicurino le misure di sicurezza indicate dal comma 2 dello stesso art. 23. Peraltro, dal momento in cui il comune subentra in ANPR, non potrà più tenere alcuna scheda cartacea individuale o di famiglia, salvo, ovviamente, conservare le schede relative a posizioni pregresse e archiviate.

L'anagrafe viene costantemente aggiornata sulla base delle comunicazioni degli uffici dello stato civile, delle dichiarazioni e delle istanze rese dagli interessati e dei provvedimenti adottati a seguito di accertamenti disposti d'ufficio.

4. Il concetto di "dimora abituale"

La normativa non offre alcun elemento di certezza, né in ordine a criteri di stabilità abitativa, né in relazione a criteri temporali che possano delimitare e circoscrivere l'esistenza del requisito della "abitudine" della dimora.

Il concetto di dimora abituale si basa su due pilastri: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo; in caso di discordanza fra i due elementi fondamentali della dimora abituale, prevale l'elemento oggettivo.

Tali considerazioni trovano una loro sintesi nella sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo 1986, che resta tuttora il punto di riferimento più alto e anche quello più utile ad un approccio corretto alla definizione del concetto di residenza e, di conseguenza, di dimora abituale: *"La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e vo-*

lontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali".

La legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma ha inserito il seguente:

«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

La norma attribuisce, in forma esplicita, un preciso potere agli "uffici comunali": quello di effettuare verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione degli accertamenti, obbligatori o facoltativi, già previsti dalla legge e dal regolamento anagrafici in merito alla sussistenza del requisito della "dimora abituale".

In sostanza, si tratta di una esplicitazione di poteri già compresi fra le prerogative del Sindaco, anche se non v'è dubbio che una previsione esplicita e formale possa contribuire a dare maggiore forza e, soprattutto, una maggiore garanzia di legittimità ad azioni di verifica compiute anche a livello semplicemente preventivo e in occasione di azioni amministrative di altra natura quali sono i procedimenti anagrafici.

In conclusione, l'iscrizione anagrafica continua ad essere una "conseguenza" obbligata della situazione abitativa di fatto; pertanto, l'eventuale accertamento della sussistenza di condizioni igienico-sanitarie non conformi alle vigenti norme sanitarie non potrà mai essere condizione sufficiente alla negazione del diritto all'iscrizione anagrafica, salvo il caso in cui tale accertamento abbia come conseguenza immediata (o a breve termine) lo sgombero dell'immobile stesso e l'allontanamento "fisico" delle persone che intendevano abitarlo.

Al contrario, il già citato art. 5 del D.L. n. 47/2014 costituisce una vera e propria ferita nel sistema giuridico anagrafico, in quanto si pone in netta contrapposizione con i principi fondamentali sopra

esposti e ai quali va uniformata la gestione dell'anagrafe. Per la prima volta si introduce una pericolosa eccezione alla regola generale, in quanto, il principio della dimora abituale non è più elemento idoneo e sufficiente ad ottenere l'iscrizione anagrafica per tutti coloro che occupino abusivamente un immobile senza titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.).

5. La famiglia anagrafica

Per famiglia s'intende, agli effetti anagrafici, un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4, D.P.R. n. 223/1989). Pertanto, la famiglia è caratterizzata dagli elementi della coabitazione e dei vincoli di parentela o affettivi tra i suoi componenti.

Con la legge 20 maggio 2016, n. 76, avente ad oggetto "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" la famiglia anagrafica si è arricchita con altre due fattispecie: le "unioni civili", di competenza degli uffici di stato civile e le "convivenze di fatto" di competenza degli uffici anagrafe.

Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

Il Consiglio di Stato, con sentenza della quinta sezione, in data 4 maggio 1994, n. 770, ha ritenuto che la definizione di famiglia contenuta nell'art. 4 non possa valere che agli effetti anagrafici, essendo l'anagrafe finalizzata, secondo l'art. 1 del D.P.R. n. 223/1989, alla "raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza". L'applicabilità di queste norme va regolarmente circoscritta all'ambito anagrafico per cui l'eventuale estensione, al di là degli effetti anagrafici, dell'ambito operativo dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 - e della nozione di famiglia dallo stesso considerata - da parte di altre norme o di altre amministrazioni, a mezzo di comportamenti o di atti amministrativi, dà motivo alla contestazione specifica ed all'impugnazione del comportamento o dell'atto fondati sulla nozione di "famiglia anagrafica", per effetti diversi da quelli anagrafici. Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che nulla impedisce che, ad altri fini, debba considerarsi la famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli; con la conseguenza che, se nell'ambito

di più persone legate da vincoli di matrimonio o di parentela le quali coabitano ed hanno dimora nello stesso comune, vi sono due o più nuclei familiari, gli stessi, pur costituendo un'unica famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, rappresentano distinti nuclei familiari ad altri fini (fiscali, per determinazione del reddito familiare, ecc.). Il Ministero dell'Interno con circolare 15/2001/104662/MIACEL del 26 settembre 2001 ha rilevato che due distinti nuclei familiari, che hanno ciascuno i requisiti della famiglia anagrafica previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, costituiscono due famiglie anagrafiche coabitanti che risiedono nello stesso appartamento e devono quindi essere iscritte in anagrafe con diversi fogli di famiglia.

5.1. Convivenza di fatto

Da non confondersi con la convivenza anagrafica di cui al successivo parag., questa nuova aggregazione familiare è stata istituita con la legge 20 maggio 2016, n. 76, comma 36 e seguenti. La legge ha subito innescato un acceso dibattito dottrinario determinato dalla scarsa chiarezza della norma ma, soprattutto, dal fatto che il legislatore è intervenuto con l'intento di istituire e disciplinare un istituto sul quale si erano già registrate e consolidate pronunce della Giurisprudenza che, da quasi quarant'anni, si era fatta carico di colmare il vuoto normativo in materia.

Sembra, quindi, destinata a restare inalterata la competenza dei Giudici che continueranno ad occuparsi della disciplina delle posizioni di coppie di fatto che decidano di rivolgersi al Tribunale, mentre la legge n. 76 attribuisce una nuova competenza agli ufficiali d'anagrafe chiamati a registrare nella scheda individuale e di famiglia la dichiarazione delle persone, anche dello stesso sesso, che abbiano i requisiti espressamente indicati dai commi 36 e 37 della legge.

Il comma 36 definisce la convivenza di fatto affermando che "*si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*". Quest'ultimo requisito intende chiaramente escludere la possibilità di registrazione della dichiarazione resa direttamente all'ufficiale d'anagrafe da parte di chi non sia "libero di stato" anche nei confronti di altre persone; resta invece aper-

ta la possibilità, rivendicata con forza dalla giurisprudenza, di riconoscere per via giudiziale un rapporto di convivenza di fatto anche per coloro che non si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 76.

Il comma 37 coinvolge direttamente l'ufficiale d'anagrafe e la "famiglia anagrafica", in quanto così dispone: "*Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*". Pertanto, dal combinato disposto di questi due commi, l'ufficiale d'anagrafe dovrà registrare la dichiarazione di "convivenza di fatto" a condizione che i dichiaranti, anche dello stesso sesso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abitanti nella stessa unità immobiliare (coabitanti);
- non legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- non legati da vincoli di matrimonio o unione civile fra loro o con altri.

Per la "stabilità della convivenza" e cioè della coabitazione, la legge prevede che l'ufficiale d'anagrafe faccia riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 del DPR n. 223/1989, per la quale lo stesso DPR, nonché precise disposizioni ministeriali, prevedono la necessità degli accertamenti ritenuti opportuni dall'ufficiale d'anagrafe (artt. 18-bis e 19).

6. Convivenza anagrafica

Per convivenza s'intende, agli effetti dell'art. 5 del regolamento anagrafico, un insieme di persone, normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Le persone addette alla convivenza per motivi d'impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Le persone ospitate, anche abitualmente, in alberghi, pensioni, locande, *residence* o simili non costituiscono convivenza anagrafica.

7. Responsabilità delle dichiarazioni anagrafiche

Ciascun componente della famiglia è responsabile, per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, delle dichiarazioni anagrafiche.

La disposizione secondo cui è possibile rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia deve ritenersi superata dalla introduzione della cosiddetta "anagrafe in tempo reale"; pertanto, dopo la riforma del 2012, anche le dichiarazioni relative alle mutazioni anagrafiche, di cui fanno parte i cambi di abitazione all'interno del territorio comunale, devono essere rese solo dai diretti interessati. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente la dirige.

Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

8. Iscrizioni, modifiche e cancellazioni anagrafiche

8.1. Iscrizioni anagrafiche

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in conformità all'art. 7 del D.P.R. n. 223/1989, modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e, successivamente, dall'art. 14 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, nonché, da ultimo, dal già citato D.P.R. n. 126/2015:

- a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
- b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
- c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.

Le modifiche apportate all'art. 7 del Reg. Anag. dal D.P.R. n. 126 del 2015 sono di carattere esclusivamente formale, essendosi rese necessarie a seguito della eliminazione della "anagrafe del comune", sostituita da un'unica "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" - ANPR.

Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse si deve procedere a nuova iscrizione anagrafica (nuovi commi 5 e 6 aggiunti-

ti all'art. 46 del D.P.R. n. 223/1989). Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 8 del 29 maggio 1995, confermata con circolare 15 gennaio 1997, n. 2, ha richiamato l'attenzione dei comuni sulla normativa che regola la richiesta di iscrizione anagrafica che non appare vincolata ad alcuna condizione, non potendosi limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale tutelata dall'art. 16 della Costituzione.

Il Ministero ha rilevato che:

1) *appaiono contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un'abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione;*

2) *il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali; occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte;*

3) *in pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quali ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere attivati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico;*

4) *compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovvero la effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe cui spetta esclusivamente la decisione finale - accogliimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica;*

5) *in effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale;*

6) *i provvedimenti che respingono la richiesta d'iscrizione in anagrafe devono essere formalizzati e adeguatamente motivati ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa;*

7) *con parere del 4 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha precisato che l'iscrizione del bambino nato da genitori stranieri non può essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno o all'iscrizione nel permesso dei genitori, in quanto il minore gode di un particolare tutela e comunque deve seguire la condizione dei genitori.*

Gli indirizzi espressi dal Ministero dell'Interno nelle sue funzioni di vigilanza sulle anagrafi non dispongono divieti all'esercizio, previsto dell'art. 4, secondo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, del potere-dovere dell'ufficiale d'anagrafe di ordinare gli accertamenti, che non viene meno per effetto dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione dell'interessato, ma anzi, in presenza di tale dichiarazione, il potere viene attivato, atteso che esso è diretto proprio a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato (TAR Piemonte, I, 24 giugno 1991, n. 320). Si veda la sentenza della Corte di Cassazione di cui al par. 2 del cap. II.

8.2. Iscrizione delle persone senza fissa dimora

L'art. 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", sostituisce il terzo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e, con il comma 39, aggiunge un nuovo comma, dopo il terzo, allo stesso articolo 2. Il nuovo comma 4 dispone:

"Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del

domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”.

Il principio cardine dell'iscrizione delle persone senza fissa dimora resta immutato, così come resta immutato il diritto soggettivo delle persone che si trovano in tale particolare condizione ad essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.

Cambiano, seppure non in maniera radicale, le modalità dell'iscrizione stessa.

Appartengono alla categoria dei “senza fissa dimora” una varietà di persone che possono trovarsi agli antipodi per condizioni economiche, sociali e familiari.

In base alla nuova disposizione il richiedente dovrà indicare un proprio domicilio, già individuabile e accertabile, quale “sede principale dei suoi affari e interessi”, esibendo anche eventuali documenti comprovanti l'effettiva sussistenza di tale domicilio.

La terminologia con la quale si definisce il domicilio (affari e interessi) è assolutamente generica, tale quindi da ricomprendere interessi di natura economica, ma anche personale, sociale, culturale, ecc. Inoltre, va anche tenuto in considerazione il fatto che una persona può avere più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta fra i vari domicili non può che spettare all'interessato (salvo il fatto che ve ne sia uno chiaramente individuabile come quello “principale”).

Con D.M. 6 luglio 2010, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art 3, c. 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha provveduto a definire le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Tale registro, implementato tramite il sistema INA SAIA, contiene tutte le posizioni relative alle persone iscritte in tutti i comuni in qualità di “senza fissa dimora”.

8.3. Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche (nuovo art. 10-bis, comma 1)

Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio (intendendo per tali coloro che non sono ancora stati giudicati in primo grado).

La modifica del titolo dell'art. 10-bis, rispetto al precedente art. 8, è molto significativa: viene stabilito il divieto di “mutazione” anagrafica per coloro che si trovano nelle condizioni espressamente indicate dalla norma stessa, mentre diventa possibile l'iscrizione. Ciò significa che vige il divieto assoluto di registrare il cambio di residenza di colui che sia già iscritto in ANPR, ma non si esclude, a priori, la legittimità di una “iscrizione” per provenienza dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità.

8.3.1. *L'iscrizione delle persone che occupano abusivamente un immobile: un altro caso di “posizione che non comporta l'iscrizione anagrafica”*

L'art. 5 del D.L. n. 47/2014, dal titolo eloquente: “Lotta all'occupazione abusiva di immobili”, così recita: “*Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge*”.

Poiché, ai sensi dell'art. 43 del cod. civ. “*La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”, per cui non è uno stato giuridico che si possa ottenere a richiesta, ma è un dato di fatto dimostrato da una reale condizione abitativa, unita ad una conforme volontà di dimora rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle proprie relazioni sociali e familiari (Cass., sent. 14.3.1986), è evidente che il legislatore intendeva affermare che chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere l'iscrizione anagrafica.

Questo divieto, pesantemente sanzionato con la nullità dell'iscrizione, ponendosi in contrasto con un principio giuridico chiaro e consolidato dalle norme civilistiche e dalla normativa anagrafica (legge n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989), sta determinando una serie di conseguenze, veri e propri effetti collaterali, che dimostrano come la cura sia ben peggiore del male che si vorrebbe combattere. Poiché la norma non fornisce indicazioni procedurali all'ufficiale d'anagrafe, il Ministero dell'in-

terno ha diramato la circolare n. 14 del 6 agosto 2014 che chiarisce l'ambito di applicazione della norma, che è limitato all'abusivismo inteso come mancanza del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, e non come abusivismo edilizio o di altra natura.

Poiché l'occupazione non abusiva dell'immobile è condizione essenziale di validità del provvedimento di iscrizione anagrafica, in mancanza di idonea documentazione probatoria relativa al regolare possesso o alla regolare detenzione dell'unità abitativa, oppure, in alternativa di dichiarazione dell'interessato o del proprietario, l'ufficiale d'anagrafe dovrà dichiarare la domanda di iscrizione "irricevibile" o "inammissibile", ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

Il Ministero, con la suddetta circolare, ha provveduto anche ad integrare il modulo ufficiale di domanda di iscrizione/cambio di abitazione, inserendo la possibilità di autodichiarare il possesso del titolo, in alternativa alla presentazione dello stesso.

La norma non riguarda l'iscrizione delle persone senza fissa dimora, in quanto il diritto all'iscrizione anagrafica di costoro non è legato ad un immobile, bensì al "domicilio" e cioè ad un "interesse" nel comune.

L'eventuale nullità dell'iscrizione anagrafica, così come anche la dichiarazione di inammissibilità della domanda, avranno l'effetto di lasciare immutata la precedente iscrizione anagrafica (nel caso di richiedente già iscritto in altro comune o in altra abitazione). Tuttavia, si porrà ugualmente il problema di come e dove iscrivere l'interessato nel modo più corretto possibile, fermo restando il suo diritto all'iscrizione anagrafica, seppure non corrispondente all'immobile occupato abusivamente.

Si può ipotizzare, quale *extrema ratio* e dopo avere attentamente valutato ogni possibile soluzione in relazione al singolo caso concreto, l'iscrizione in una via fittizia (così come avviene per le persone senza fissa dimora); soluzione pessima dal punto di vista dei principi anagrafici, ma che, in certi casi, può diventare l'unica alternativa possibile alla "non iscrizione" di persone che, comunque, hanno diritto ad un'iscrizione anagrafica e, tuttavia, non possono ottenerla nel luogo di effettiva dimora abituale, in quanto occupato abusivamente.

8.4. Trasferimento di residenza della famiglia (nuovo art. 10-bis, comma 2)

Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel par. 8.3.

8.5. Modifiche anagrafiche

La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

- a) ad istanza dei responsabili di cui al precedente par. 7;
- b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati d'ufficio.

La modifica del comma 1, lett. b), dell'art. 10 conferma il nuovo impianto complessivo dell'ordinamento anagrafico conseguente all'istituzione di un'unica banca dati: per "mutazioni" devono intendersi non solo i movimenti migratori che avvengono nell'ambito dello stesso comune, e cioè i cambi di abitazione all'interno del territorio di uno stesso comune, bensì anche tutti i movimenti anagrafici migratori nell'ambito del territorio nazionale; in pratica, tutti i movimenti che riguardano persone già iscritte in ANPR.

8.6. Cancellazioni anagrafiche

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata secondo l'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989, modificato dall'art. 15 della legge n. 394/1999 e dalla legge n. 94/2009:

- a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- b) per trasferimento all'estero dello straniero. Come detto, il trasferimento in altro comune, con l'ANPR non potrà più dar luogo ad una iscrizione e ad una corrispondente cancellazione, ma semplicemente ad una "mutazione anagrafica";
- c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini

stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

È da tener presente che l'atto di cancellazione di un cittadino dal registro anagrafico della popolazione residente rientra, anche se illegittimo, tra le funzioni dell'ufficiale dell'anagrafe ed obbliga, pertanto, in caso di accertata illegittimità, il competente Ministero e l'ufficiale di anagrafe al risarcimento dei danni subiti (e concretamente provati) dal cittadino arbitrariamente cancellato dal registro stesso (Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2001, n. 10177).

I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali iscrizioni.

8.7. Posizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari

8.7.1. Iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari

Il comune che riceve la richiesta di iscrizione nell'anagrafe da parte di uno straniero lo iscrive nell'apposito schedario, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, inserendo i dati relativi alla cittadinanza ed al permesso di soggiorno in suo possesso con l'indicazione della data di scadenza e trasmette alla questura competente per territorio, entro 15 giorni dalla definizione della pratica, i dati oggetto di scambio di cui all'art. 3 del decreto. La questura aggiorna il proprio archivio con l'indicazione del comune di residenza e dell'indirizzo e comunica i dati all'INPS. Il cittadino straniero regolarmente soggiornante deve essere iscritto all'anagrafe alle stesse condizioni del cittadino italiano. La regolarità del soggiorno è documentata, di norma, dal possesso del titolo di soggiorno rilasciato dalla questura.

A seguito dell'emanazione (in particolare negli anni 2006-2007) di una serie di circolari e direttive ministeriali, si può affermare che il concetto di regolarità del soggiorno non coincide più puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno. Al contrario, vi coincide sempre meno e deve essere ricavato da un'analisi complessiva del

sistema delineato dalle numerose disposizioni ministeriali.

In particolare, le condizioni che consentono l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, ancorché privi del permesso di soggiorno, sono le seguenti:

a) cittadini stranieri in stato di detenzione (nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S. - del 4.9.2001). Occorre, tuttavia, aggiungere che il Ministero dell'interno ha cambiato orientamento; infatti, nel quesitario telematico del sito ministeriale, con risposta del 10.6.2010, si legge: *“L'iscrizione anagrafica del cittadino straniero è subordinata alla condizione della regolarità del soggiorno, oltre a quella della dimora abituale. La situazione d'irregolarità del cittadino detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale. Questo ultimo è rivolto alla tutela dell'interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato ed ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno. Nel caso prospettato non si ritiene quindi che debba procedersi all'iscrizione anagrafica del cittadino straniero”*;

b) stranieri nati da genitori di cui almeno uno residente in Italia (parere del Consiglio di Stato n. 5453/03 del 4.2.2004);

c) cittadini stranieri che abbiano fatto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e in attesa del rinnovo stesso, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza stessa (direttiva del Ministero dell'Interno del 5.8.2006 e circolare n. 42 del 17.11.2006);

d) minori stranieri in attesa del riconoscimento del provvedimento di adozione o in affidamento a scopo di adozione (direttiva congiunta del 21.2.2007 del Ministro dell'Interno e del Ministro per le politiche per la famiglia);

e) cittadini stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2.4.2007);

f) discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” (circolare n. 32 del 13.6.2007);

g) iscrizione anagrafica del cittadino straniero per ricongiungimento familiare (circolare n. 43 del 2.8.2007);

h) iscrizione anagrafica di richiedenti la protezione internazionale. La norma di riferimento è D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, che all’art. 5, comma 3, dispone: “Per il richiedente accolto nei centri o strutture cui agli artt. 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’art. 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Il Ministero dell’interno è intervenuto con alcune disposizioni esplicative della nuova norma che ha inteso favorire, in applicazione dei principi della Convenzione di Ginevra del 1951 in materia di rifugiati e richiedenti asilo, l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri che si trovino in questa particolare condizione:

- circolare n. prot. 0004654 del 27.5.2016 del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo, intesa a disciplinare l’eccezionale afflusso di migranti sulle coste italiane. Con questa circolare, il Ministero dispone una prima ridistribuzione dei migranti fra le province italiane; seguiranno altri provvedimenti di smistamento che, inevitabilmente, saranno destinati a sollevare polemiche e proteste;

- nota del 17.8.2016 del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo, con la quale si dettano disposizioni in merito a “Sistemazione nei centri di accoglienza temporanea - iscrizione anagrafica - richiesta rilascio carta di identità.

Ancor prima dell’emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il Ministero dell’interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - era intervenuto con un’importante e chiara disposizione del 18 maggio 2015, indirizzata al Prefetto e al Questore di Roma, ma con chiara valenza generale, avente per oggetto: “Titolari di protezione internazionale - residenza e rinnovo del permesso di soggiorno”.

Infine, per una più completa comprensione dei diritti dei cittadini stranieri titolari e richiedenti la protezione internazionale, è necessario fare riferimento alle “Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” emanate dal Ministero dell’interno in collaborazione con ANUSCA, UNHCR, ASGI e ANCI.

Il comune trasmette alla questura le variazioni anagrafiche e le cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente, entro 15 giorni dalla registrazione.

8.7.2. Cancellazione dei cittadini extracomunitari

Oltre alle diverse fattispecie di cancellazione anagrafica previste per tutti, italiani, comunitari e stranieri, esistono alcune ipotesi di cancellazione applicabili solo ai cittadini stranieri.

a) Scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno

Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso l’ufficiale d’anagrafe invita il cittadino straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l’ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato o la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso scaduto. In mancanza di tale adempimento, l’ufficio anagrafico cancella lo straniero dall’anagrafe.

Il Ministero dell’Interno con circolare 2 marzo 2005, n. 12 ha ricordato che l’art. 14 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, modificando l’art. 7 del regolamento anagrafico ha espressamente previsto che gli “stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”. Dalla lettura coordinata degli artt. 7 e 11 del regolamento n. 223/1989 si desume che il termine di un anno (oggi: sei mesi) è riferito all’ipotesi di omessa attivazione della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, mirando tali disposizioni alla definizione delle posizioni dei cittadini stranieri che non hanno presentato la richiesta di rinnovo e non di quelli che l’hanno regolarmente prodotta. Il Ministero richiama l’attenzione degli ufficiali di anagrafe sulla necessità di accertare, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero da altro comune, l’avvenuta presentazione, mediante esibizione della relativa ricevuta, della domanda di rinnovo, nel caso che il permesso di soggiorno sia scaduto. Nel caso che il permesso sia tuttora valido, la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere corredata da copia dello stesso.

b) Richiedenti asilo: allontanamento non giustificato o revoca delle misure di accoglienza

L'art. 8, c. 1, lett. a-bis, del D.L. n. 13/2017, conv. con modificazioni dalla legge n. 46/2017, ha inserito, dopo l'art. 5 del D.Lgs. n. 18/8/2015, n. 142, l'art. 5-bis, rubricato "iscrizione anagrafica".

Il comma 1 della nuova disposizione prevede che l'istituto della convivenza anagrafica, di cui all'art. 5 del regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989), possa essere applicato sia nell'ipotesi in cui l'interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato *individualmente* in anagrafe. La norma, in pratica, rappresenta un *favor* nei confronti dell'iscrizione in "convivenza anagrafica", almeno nelle ipotesi abitative in cui tale modalità sia praticabile.

Il successivo comma 2 - analogamente a quanto previsto dagli artt. 6, c. 2, e 13, c. 2 del citato regolamento, con riguardo alla generale disciplina dell'istituto della convivenza anagrafica - sancisce *l'obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti*.

Il comma 3 prevede, infine, testualmente che "la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1".

Tale disposizione introduce, quindi, una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell'interessato ad essere nuovamente iscritto.

In conclusione, viene istituita una modalità di cancellazione "accelerata" per i cittadini stranieri che si trovino nella condizione di:

- richiedenti protezione internazionale;
- iscritti in una convivenza anagrafica;
- che abbiano subito un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza o si siano allontanati senza giustificato motivo dal centro di accoglienza.

8.8. Posizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea

8.8.1. Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari

L'entrata in vigore del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, ha segnato il passaggio della gestione completa dei cittadini comunitari dalle Questure ai comuni e, in particolare, al servizio anagrafe. Con il citato Decreto legislativo viene abrogato il D.P.R. n. 54/2002.

Con il D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 30/2007.

I principi ai quali si uniforma la nuova normativa possono essere così sintetizzati:

- a) libertà di ingresso, circolazione e soggiorno in Italia da parte dei cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea;
- b) obbligo di iscrizione anagrafica trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia;
- c) limitazioni al diritto di residenza in Italia per i cittadini comunitari non lavoratori o, comunque, potenzialmente in grado di gravare sul sistema sociale e sanitario del nostro Paese;
- d) estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari anche ai loro familiari, così come definiti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 30/2007. Il cittadino dell'Unione europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 32/2008 ha aggiunto all'art. 5 del D.Lgs. n. 30/2007, il comma 5-bis, che dispone: «*In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi*». Con questa disposizione si è inte-

so istituire una “presunzione di irregolarità” del cittadino dell’Unione che non sia in grado di dimostrare la durata del suo soggiorno in Italia. La norma appare sostanzialmente illegittima, perché viola chiaramente il principio di libera circolazione stabilito dai trattati europei; inoltre, non sembra poter trovare alcuna possibilità di pratica applicazione su scala generale.

Il cittadino dell’Unione europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi e, di conseguenza, ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica, quando:

- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano;

oppure, nel caso in cui non sia un lavoratore:

- dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; oppure:

- è familiare, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino

dell’Unione che ha diritto di soggiornare alle condizioni sopra espresse e previste dall’art. 7, comma 1, lett. a), b) o c) del D.Lgs. n. 30.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse economiche, l’art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007, precisa che occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 286/98 che, sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, prevede il possesso “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali risorse economiche dei familiari conviventi.

| Limite di reddito (aggiornato e valido per il 2017) | Numero componenti |
|---|--|
| Euro 5.824,00 | Solo richiedente |
| Euro 8.736,00 | richiedente + 1 familiare |
| Euro 11.648,00 | richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni oppure: richiedente + 2 familiari di età superiore ai 14 anni |
| Euro 14.560,00 | richiedente + 1 familiare di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni |

Il 2 luglio 2009 la Commissione europea ha adottato un documento dal titolo: “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE” (cc.dd. “Linee Guida”) contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento emanate da ciascuno Stato membro.

Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite con circolare del Min. interno - DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che contiene chiarimenti:

- sulla copertura dei rischi sanitari;
- sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”;
- sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea.

L’art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle “risorse sufficienti”, al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato.

Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato.

Devono essere accettate le risorse elargite da terzi.

Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse.

Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.

La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.

Pertanto: ove l'interessato non raggiunga l'importo minimo delle risorse, come previsto dall'art. 9, c. 3, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della direttiva.

Le disposizioni emanate dalla Commissione europea con le predette "Linee Guida" sono state sostanzialmente recepite dallo stato italiano che ha provveduto a modificare il D.Lgs. n. 30/2007 con D.L. 23 giugno 2011, n. 89, come modificato dalla relativa legge di conversione.

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell'Unione, non lavoratore, deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie; in alternativa, per quelle regioni che lo consentano, è sempre preferibile l'iscrizione a pagamento al S.S.N.

Con la circolare prot. n. 200704165/15100/14865 del 18 luglio 2007, il Ministero dell'Interno precisa: *"Spese sanitarie - Polizza di assicurazione sanitaria. Il lavoratore cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. Invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.*

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria."

Per effetto della disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 30/2007, il cittadino comunitario già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, risulta equiparato al cittadino lavoratore subordinato o autonomo di cui al comma 1, lett. a) dello stesso art. 7, quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

In tutti questi casi il cittadino comunitario, a condizione che presenti idonea documentazione atta a dimostrare che si trova in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, dovrà essere equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli anagrafici, al lavoratore.

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è

adottato un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 30/2007.

8.8.2. Estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino

Dal 1° luglio 2013 la Croazia è ufficialmente il 28° Paese dell'Unione europea. I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame. Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera, della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco, Andorra e della Città del Vaticano.

8.8.3. Lavoratori stagionali

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea).

8.8.4. Studenti

La circolare del Ministero dell'interno, n. 18 del 21.7.2009, avente per oggetto la Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri: "Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea - chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di risorse economiche sufficienti al soggiorno", così si esprime:

"... La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell'Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati".

Nel periodo da ultimo citato, la Commissione tiene conto del fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il proprio centro d'interessi presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l'interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciata dal suo Paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo.

Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal sopraccitato documento (T.E.A.M.).

Alla luce di tali indicazioni, d'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si informa che il documento sopraccitato (T.E.A.M.), in corso di validità, è idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall'art. 9, c. 3, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell'Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia. In tali ipotesi deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 1228/1954 (legge anagrafica) e dall'art. 32, c. 1, del D.P.R. n. 223/1989 (regolamento anagrafico), dandone indicazione nell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. n. 30/2007 e indicandone i motivi (es. studio, etc.).

L'iscrizione in tale schedario - che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche - può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all'art. 32, c. 4, del D.P.R. n. 223/1989. Considerato che la direttiva comunitaria stabilisce il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante può richiedere "l'iscrizione presso le autorità competenti" (art. 8 direttiva n. 2004/38 Ce), si ritiene che tale termine rilevi anche ai fini dell'iscrizione nell'indicato registro, a prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto nel sopraccitato articolo 32 del regolamento anagrafico, quale condizione d'iscrizione nello schedario in argomento.

8.8.5. Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione e diritto di soggiorno permanente

“L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta. L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento” (circolare Ministero dell'Interno n. 45 dell'8 agosto 2007, che riporta in allegato anche i moduli per le attestazioni). Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 ha introdotto questo importante chiarimento all'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 30/2007: *“... fermo restando che il possesso del relativo documento (attestato di soggiorno e di soggiorno permanente) non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto”*.

I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione” avente validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7, 11, 12 e 13 (art. 14, D.Lgs. n. 30/2007). Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.

Le condizioni per maturare il diritto di soggiorno permanente, rilasciato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 30/2007, sono previste dall'art. 14 dello stesso decreto, e sono:

1. soggiorno legale ininterrotto per cinque anni sul territorio nazionale;
2. soggiorno continuativo per lo stesso periodo.

Circa il possesso del secondo requisito necessario per il riconoscimento del diritto all'attestato di soggiorno permanente, e cioè il “soggiorno continuativo” per cinque anni, è lo stesso decreto legislativo n. 30 che ci dice quando il cittadino comunitario perde tale requisito, e cioè:

a) per assenze dal territorio nazionale che superino complessivamente i sei mesi all'anno o per assenze superiori per l'assolvimento di obblighi militari, oppure per assenze fino ad un massimo di dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti quali la gravidanza e la maternità, la malattia grave, studi o formazione professionale o distacco all'estero per motivi di lavoro (art. 14, comma 3);

b) per assenze dal territorio nazionale di qualsiasi natura e di durata superiore ai due anni consecutivi (art. 14, comma 4);

c) a seguito di un provvedimento di allontanamento emanato dal Prefetto o dal Ministro dell'interno (art. 18, comma 2).

La perdita della continuità del soggiorno, nei casi sub a) e b) non è relativa all'allontanamento dal comune di residenza, per cui l'eventuale cancellazione per irreperibilità non può essere elemento di per sé decisivo ai fini del riconoscimento del diritto, bensì riguarda l'allontanamento dall'Italia che può avvenire anche restando regolarmente iscritti in Apr.

Molto più problematica si presenta la dimostrazione del primo requisito richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 30/2007, e cioè il “soggiorno legale ininterrotto” sempre per i soliti cinque anni.

A risolvere il problema, seppure in senso non certo favorevole alla semplicità della prova che il cittadino comunitario dovrà fornire, è intervenuta la sentenza n. C.424 del 21 dicembre 2011 della Corte di Giustizia UE, che afferma: *“... l'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell'Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva”*.

Con la stessa sentenza, la CGE conferma e ribadisce che non è affatto necessario possedere i requisiti di “legalità” del soggiorno anche al momento della richiesta dell'attestato; ciò che conta è che tali requisiti siano stati posseduti ininterrottamente per cinque anni, non importa in quale arco temporale.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema della “legalità” del soggiorno del periodo di cinque anni, dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea, sembra che non possa bastare

il possesso del permesso di soggiorno e nemmeno dell'attestato rilasciato dal comune, ma occorre che il cittadino comunitario abbia vissuto in Italia in modo da "soddisfare le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva"; condizioni che corrispondono a quelle previste dall'art. 7 del nostro D.Lgs. n. 30/2007, e cioè, avendo un lavoro o, in mancanza, le risorse necessarie a non gravare eccessivamente sul nostro sistema sociale e la tutela sanitaria.

Come fare a dimostrarlo, non sarà sempre facile. Tuttavia, non sarà difficile per un "lavoratore" dimostrare di avere lavorato in Italia per almeno 5 anni continuativi; in proposito, si ricorda che valgono anche gli eventuali periodi di iscrizione al centro per l'impiego o, comunque i periodi in cui il cittadino comunitario si trovava in condizione equiparabile al "lavoratore" ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 30/2007.

Analogamente, ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

8.8.6. Cancellazione anagrafica dei cittadini comunitari

Valgono le stesse norme e le stesse modalità previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989 per i cittadini italiani. L'unica differenza è stata introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. b), del D.Lgs. n. 32/2008 che ha modificato l'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2007. Per effetto di tale modifica, il provvedimento di allontanamento adottato dal Prefetto o dal Ministero dell'Interno costituisce causa di cancellazione anagrafica del cittadino comunitario, indipendentemente dall'effettiva esecuzione di tale provvedimento.

9. Adempimenti anagrafici

9.1. Comunicazioni dallo stato civile

Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze

dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

Il nuovo comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. n. 223/1989, che dovrà essere applicato solo dopo il subentro in ANPR, dispone che le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto centrale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti dovranno essere effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'art. 2, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 nonché dall'art. 62, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si tratta di una disposizione che rivoluziona il sistema di comunicazione di tali informazioni, in quanto saranno trasmesse all'ANPR direttamente dai centri di nascita e di morte.

9.2. Le dichiarazioni anagrafiche

Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui al precedente parag. 7, concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o diritto.

9.3. La riforma dell'anagrafe: la cosiddetta "anagrafe in tempo reale"

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9.2.2012, all'art. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce una vera e propria rivoluzione in materia anagrafica: il cambio di residenza in tempo reale. Con D.P.R. n. 154 del 30.7.2012 è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 5/2012, che ha modificato il D.P.R. n. 223/1989.

I principi giuridici su cui si fonda il diritto all'iscrizione anagrafica restano immutati, ma vengono scardinate le modalità operative e procedurali previste per consentire agli ufficiali d'anagrafe di garantirne il rispetto, togliendo loro quegli strumenti istruttori esercitati in forma preventiva che, pure in un contesto di crescente difficoltà, costituivano l'unico baluardo possibile contro l'inevitabile e sempre più diffusa tendenza alla dichiarazione anagrafica non veritiera, finalizzata ad ottenere uno o più fra gli innumerevoli benefici (fiscali, sociali, personali, economici in genere) strettamente legati all'iscrizione anagrafica.

Queste, in sintesi, le novità fondamentali:

- Si inverte la normale e "logica" sequenza del procedimento amministrativo: prima si adotta il provvedimento e poi segue la fase istruttoria:

1. entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere all'iscrizione, cancellazione o variazione anagrafica. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono, come prima della riforma, dalla data della dichiarazione;

2. entro i 45 giorni successivi (fase istruttoria) si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione, cancellazione o variazione anagrafica.

- L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si tratta di una riproposizione della regola generale che, come tale, doveva essere applicata anche prima della riforma).

- Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, ovvero inviate con le modalità di cui all'art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta di una importante novità che consente di inviare le istanze anche tramite servizio postale, fax e modalità telematica.

- In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

- Entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione inviata dal comune di iscrizione anagrafica, il comune di provenienza degli interes-

sati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.

- Silenzio assenso (o meglio: silenzio conferma). Se entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge citata.

- Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione. In pratica, qualora dagli accertamenti risulti che l'interessato ha reso una dichiarazione non veritiera, il provvedimento già adottato (entro due giorni) viene annullato, per cui si ripristina la situazione precedente.

9.4. Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui al precedente paragrafo la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

Devono essere osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 7 del regolamento anagrafico, nel testo sostituito dall'art. 14 del D.P.R. n. 334/2004, insieme con quelle di cui alla circolare n. 31/2004

del Ministero dell'Interno in data 2 luglio 2004, relative all'implementazione ed aggiornamento dell'anagrafe degli stranieri con il sistema INA-SA-IA. Si veda il successivo cap. III.

9.5. *Accertamenti di ufficio per omessa dichiarazione*

Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la modifica di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

9.6. *Obbligatorietà degli accertamenti*

- D.P.R. n. 223/1989, art. 19, comma 2 (confermato dalla riforma del 2012 e modificato dal D.P.R. n. 126/2015 che rafforza l'obbligatorietà degli accertamenti): *“L'ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione e la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'ISTAT”*.

- D.P.R. n. 223/1989, art. 18-bis, aggiunto dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154: *“L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla presentazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente ai fini della registrazione...”*

La chiara formulazione della norma non consente interpretazioni e comportamenti omissivi in materia di accertamenti anagrafici. Gli accertamenti restano obbligatori, come prima della riforma, in tutti i casi di iscrizione anagrafica (il comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 223/1989 è rimasto invariato); non solo: il nuovo art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989 ma, soprattutto, la modifica introdotta all'art. 19 dal D.P.R. n. 126/2015, rendono obbligatori gli accertamenti anche in caso di cambiamento di abitazione o di variazioni anagrafiche interne al comune. Per tali procedimenti, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, prima della riforma anagrafica si poteva ipotizzare anche che gli accertamenti potessero essere omissi, fermo restando che la maggior

parte dei comuni provvedeva ad accertare ogni movimento anagrafico, se non altro per la chiara disposizione dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 che impone l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

Con la riforma anagrafica del 2012, il legislatore non ha fatto particolari distinzioni, ma all'art. 18-bis aggiunto al D.P.R. n. 223/1989, dispone che l'ufficiale d'anagrafe “accerta” la effettiva sussistenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente ai fini della registrazione delle posizioni anagrafiche, entro quarantacinque giorni dalla presentazione delle “dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c)”. In pratica, si dispone che gli accertamenti debbano essere effettuati in relazione a tutte le dichiarazioni anagrafiche di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989 e, quindi, in tutti i casi di:

- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione.

Il maggior rigore con cui vengono resi obbligatori gli accertamenti si giustifica ampiamente con il presumibile aumento delle dichiarazioni anagrafiche non veritiere, finalizzate ad ottenere benefici che altrimenti non sarebbero accessibili, e con la corrispondente esigenza di contrastare con mezzi, il più possibile efficaci, tale pericoloso fenomeno.

La fase istruttoria può avere una durata massima di 45 giorni successivi al ricevimento della domanda (non alla data di adozione del provvedimento di iscrizione, variazione, cancellazione e di registrazione nella banca dati anagrafica della dichiarazione resa); tuttavia, qualora l'esito di tali accertamenti sia negativo, gli accertamenti dovranno riprendere, sempre per un ulteriore termine massimo di altri 45 giorni, a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte destinatario o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 10-bis, legge n. 241/1990.

Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'ufficiale d'anagrafe abbia provveduto ad inviare la comunicazione di preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento ini-

ziale (di iscrizione, cancellazione o variazione anagrafica) verrà confermato definitivamente ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990 (silenzio assenso, o meglio: silenzio conferma).

9.7. *Censimento della popolazione - Aggiornamento dell'anagrafe*

I comuni, in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'Interno.

Nei confronti dei comuni eventualmente inadempienti l'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'Interno, attiva le procedure per l'effettuazione della revisione anagrafica.

L'ultimo Censimento generale della popolazione residente è stato effettuato nel 2011.

10. *Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente*

10.1. *Banca dati anagrafica corrente*

Il regolamento anagrafico, al capo IV - artt. 20 e seguenti - "Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero, disciplina in maniera dettagliata le modalità relative alla formazione, conservazione e archiviazione delle schede individuali e di famiglia. I tempi, tuttavia, sono cambiati, e la tenuta dello schedario cartaceo è un sistema ampiamente superato dalla tecnologia, molto dispendioso e assai poco pratico. Il nuovo art. 23 del D.P.R. n. 223/1989 prevede come unica modalità per la tenuta delle schede anagrafiche il formato elettronico, vietando, di fatto, la tenuta dello schedario cartaceo, fatto salvo, ovviamente, lo schedario delle posizioni anagrafiche archiviate.

10.2. *Archiviazione degli atti*

Il D.P.R. n. 126/2015 ha abrogato gli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 223/1989 che disciplinavano l'ordinamento, la collocazione e l'archiviazione delle schede anagrafiche cartacee. Si tratta di modalità non più compatibili con i sistemi di conservazione e archiviazione delle schede elettroniche.

10.3. *Archivio storico anagrafico*

Pur non essendo prescritto da specifiche disposizioni, la maggior parte dei comuni ha costituito l'archivio storico anagrafico, conservando nell'archivio comunale, correttamente ordinati ed agevolmente consultabili, gli atti relativi alle diverse anagrafi (in passato rinnovate, mediamente, ogni 50 anni), che consentono di ricostruire lo stato della popolazione e le vicende storiche della comunità fino all'istituzione del servizio - che in molte regioni risale dall'inizio fino alla metà del 1800 - e costituiscono una documentazione di particolare interesse per la storia dei comuni, che è per molti aspetti la storia del nostro Paese.

11. *Unioni di comuni - Servizi di anagrafe e di stato civile*

L'esercizio in forma associata dei servizi demografici sta diventando un'esigenza sempre più avvertita, soprattutto da parte delle Unioni di comuni. L'ostacolo principale è sempre stato quello della delega delle funzioni di anagrafe e di stato civile, delega che la legge consente (o, meglio, consentiva) solo a dipendenti di ogni singolo comune.

Una timida ma significativa apertura alla possibilità di aggirare l'ostacolo della "delega", è stata operata dal Consiglio di Stato (Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 29 settembre 2010) che, su richiesta del Ministero dell'interno, si è così espresso:

"...Infine - sempre secondo il Ministero - può essere richiamato il già citato art. 2, comma 1 bis, del D.P.R. 223 del 1989, secondo cui *"In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega [delle funzioni di ufficiale di anagrafe] a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione"*. Analoga disposizione si rinviene in materia di stato civile laddove, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, le relative funzioni possono essere delegate sia a dipendenti a tempo indeterminato che *"... in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato..., previo superamento di apposito corso..."*.

La questione è stata finalmente risolta grazie ad un intervento normativo; l'art. 2, comma 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha aggiunto all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 5-bis, che dispone:

"Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni

di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Con questa nuova disposizione, viene consentita, a livello operativo, la gestione associata anche dei servizi di anagrafe e dello stato civile (non di quello elettorale). Le modalità e la forma organizzativa gestionale restano di competenza dell'Unione dei comuni, o meglio, dei sindaci dei comuni associati, che restano titolari delle funzioni anagrafica e di stato civile, ma che possono delegarle anche a dipendenti degli altri comuni associati o dell'Unione.

Cap. II

L'ufficio di anagrafe

1. Il sindaco-ufficiale di anagrafe

Fra le funzioni attribuite al sindaco, quale ufficiale del Governo, dagli artt. 14 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è compresa quella di sovrintendere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe (art. 3, legge 1228/1954). Il sindaco dispone affinché siano assicurate le attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, nonché per assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici (art. 51, D.P.R. n. 223/1989).

Il sindaco promuove i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale, disponendone l'attuazione, ordina gli adempimenti topografici ed ecografici dei privati ed applica le sanzioni previste dalla legge nei confronti di persone aventi obblighi anagrafici.

2. Diniego illegittimo dell'iscrizione nell'anagrafe comunale - Responsabilità per danni - Imputabilità dello Stato

Nella fattispecie di responsabilità della p.a. per il legittimo diniego dell'iscrizione nell'anagrafe comunale, sono fonte di danno risarcibile l'impiego di attività da parte dell'interessato e le spese dal medesimo sostenute per coltivare la via amministra-

tiva (nella specie, il ricorso straordinario al Capo dello Stato) instaurata per ottenere l'annullamento dell'atto che illegittimamente aveva negato il riconoscimento della residenza. In tema di anagrafe della popolazione residente il sindaco agisce quale organo dello Stato, ed i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato. Costituendo l'esercizio dei poteri in materia manifestazione di prerogative statali, delle quali il sindaco è partecipe quale ufficiale di Governo, dei danni derivanti dal comportamento doloso e colposo del sindaco (nella specie, per illegittimo diniego della residenza anagrafica), anche come configurabile con riguardo all'operato di organi comunali che allo stesso sono di supporto, risponde il Ministero dell'Interno, quale ente preponente, a prescindere dall'individuazione di un comportamento di omissione di vigilanza da parte dello stesso (Cassazione, sez. III, 6 agosto 2004, n. 15199).

Resta fermo il principio affermato dalla Corte dei Conti che, in caso di responsabilità per “colpa grave”, il Ministero dell'interno dovrà rivalersi sull'ufficiale d'anagrafe direttamente responsabile del provvedimento illegittimo adottato.

3. Ufficiale di anagrafe - Delega delle funzioni

Il sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta del registro di popolazione. Può delegare e revocare le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune, oltre che, in caso di Unione di comuni, a dipendenti dell'Unione o degli altri comuni associati. Le deleghe, munite delle firme autografe del delegante e del delegato, sono sottoposte in duplice esemplare al Prefetto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1228/1954. Il sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni in materia di anagrafe al presidente del consiglio circoscrizionale, per l'ambito di competenza dello stesso. Dove non sono costituiti gli organi del decentramento il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni (art. 54, c. 7, T.U. n. 267/2000). La delega, in analogia a quanto previsto per la delega di ufficiale dello stato civile, deve essere considerata valida fino a revoca espressa.

Il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79, prevede che “in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate consentita la delega (di ufficiale d'anagrafe) a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto idonea formazione”.

4. *L'obbligo del segreto d'ufficio*

L'ufficiale d'anagrafe ed il personale addetto all'ufficio anagrafe hanno l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata sulla possibilità per i comuni di comunicare a privati le informazioni contenute negli archivi anagrafici. In proposito, è stato confermato che la normativa sulla protezione dei dati non ha modificato espressamente la disciplina vigente in materia di stato civile e anagrafe, secondo cui - a parte la comunicazione dei dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta, per fini statistici e di ricerca - possono essere rilasciati, a chi lo richiama, solo i certificati concernenti la residenza o lo stato di famiglia. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 223/1989, ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici resta attestabile o certificabile, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe, d'ordine del sindaco (nota 4 giugno 2003 dell'Ufficio del Garante).

5. *Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate*

Il D.P.R. n. 126/2015 ha abrogato gli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 223/1989; pertanto, dalla data di subentro in ANPR il comune non potrà più gestire l'anagrafe organizzandola in uffici periferici o anagrafi separate. Ciò non significa che ogni comune non possa tenere aperti e attivi tutti gli sportelli anagrafici che ritiene utili, dislocati in qualsiasi luogo del territorio comunale, come e più di prima; tuttavia non c'è alcun bisogno di prevederlo con un'apposita norma, considerato anche l'obbligo di gestione informatizzata dell'anagrafe.

6. *Lo schedario della popolazione temporanea*

Lo schedario della popolazione temporanea comprende i cittadini italiani che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.

L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di certificazioni anagrafiche.

La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

- a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
- b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

Ogni iscrizione o cancellazione nello schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza.

7. *Certificazioni anagrafiche*

7.1. *L'ANPR e le nuove modalità di rilascio dei certificati*

L'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 - Certificati anagrafici - viene sostituito integralmente dal D.P.R. n. 126/2015; la nuova disposizione, che entrerà in vigore per ciascun comune al momento del suo subentro in ANPR, dispone:

1. *Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.*

2. *Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.*

3. *Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.*

Il comma 1 del nuovo art. 33 accorpa le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, lasciando sostanzialmente immutata la disciplina relativa alla certificazione anagrafica, ma introducendo importanti novità, soprattutto sul piano procedurale; vediamo quali sono le conferme e quali le novità.

Conferme

I certificati si rilasciano a chiunque ne faccia richiesta.

L'ufficiale d'anagrafe rilascia i certificati concernenti:

- la residenza;
- lo stato di famiglia;
- ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.

L'ufficiale d'anagrafe ha il preciso obbligo di rilasciare (sempre salvo le limitazioni di legge) i certi-

ficati relativi a tutti i dati e le informazioni desunte dall'ANPR. Questa regola non ha eccezioni e vale per tutti: italiani, comunitari e stranieri; senza possibili discriminazioni di nessun genere, nemmeno se motivate da "buone intenzioni", quali la preoccupazione circa la veridicità o l'attualità dei dati registrati in ANPR. L'ufficiale d'anagrafe certifica un "dato", che è quello registrato nella banca dati anagrafica; non certifica un "fatto", che potrebbe anche non corrispondere al dato oggetto della certificazione.

Resta il divieto di certificazione nei casi previsti dall'art. 35 (nel testo modificato dal D.P.R. n. 126/2015), o da altre leggi speciali.

L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

Novità

L'ufficiale d'anagrafe rilascia i certificati "previa identificazione" del richiedente. Tutti i richiedenti devono essere identificati e le modalità dell'identificazione devono essere registrate e messe agli atti ma, una volta identificati, tutti i richiedenti avranno il diritto di ottenere il certificato richiesto, qualsiasi certificato a qualsiasi persona o famiglia sia riferito, fatte salve le limitazioni di legge previste dalla stessa normativa anagrafica, in particolare dall'art. 35 del D.P.R. n. 223/1989, dalla legge n. 184/1983 in materia di adozione e affidamento preadottivo, o da altre norme giuridiche. Ogni comune dovrà individuare e predisporre il sistema più semplice ed efficace per l'identificazione di tutti coloro che chiedono un certificato, qualunque sia la modalità della richiesta. Salvo diversa disposizione ministeriale, agli atti dovranno restare registrati il nominativo del richiedente, la modalità dell'identificazione, il tipo di certificato richiesto e la persona o la famiglia cui è riferito, il giorno e l'ora della richiesta e il nominativo dell'ufficiale d'anagrafe che ha sottoscritto il certificato.

Tutti i certificati anagrafici (relativi alle persone "iscritte" e limitatamente ai dati presenti in ANPR e sempre previa identificazione) possono essere rilasciati, indifferentemente, da tutti gli ufficiali d'anagrafe di qualsiasi comune, anche diverso da quello in cui risiede la persona cui si riferisce il certificato; le modalità per il rilascio del certificato sono le stesse,

sia nel caso in cui si tratti del comune di residenza, sia che si tratti di altro comune.

Sparisce la figura dell' "ufficiale d'anagrafe d'ordine del sindaco", diventata ormai anacronistica e, di fatto, priva di fondamento giuridico a partire dall'abolizione della vecchia legge comunale e provinciale, da parte della legge n. 142/1990. Di conseguenza, tutti i certificati anagrafici dovranno essere firmati dall'ufficiale d'anagrafe (oggi come ieri, non è necessario aggiungere la specificazione "delegato", del tutto pleonastica).

Con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 223/1989, non esiste più alcuna limitazione al rilascio dei certificati diversi da quello di residenza e di stato di famiglia, durante la fase istruttoria immediatamente successiva all'iscrizione e prima che il comune di precedente residenza abbia restituito il mod. Apr4 di conferma della cancellazione e dei dati dichiarati dall'interessato. Tale limitazione continuerà a sussistere solamente nella fase transitoria per le pratiche migratorie fra un comune già subentrato in ANPR e un comune non ancora subentrato. Nel caso in cui entrambi i comuni siano subentrati, non ci sarà più bisogno di compilare e trasmettere il mod. Apr4, in quanto i dati relativi alle persone che trasferiscono la loro residenza da altro comune saranno immediatamente disponibili e certificabili in quanto già registrati in ANPR.

Con l'ANPR tutti i certificati anagrafici, salvo quelli relativi a dati non documentati e, quindi, non registrati in ANPR, potranno e dovranno essere rilasciati in qualsiasi momento, da qualsiasi comune.

7.2. Validità dei certificati

Il comma 3 dell'art. 33 resta immutato. Si veda, tuttavia, il D.P.R. n. 445/2000 all'art. 41, comma 1, prima parte, che prevede una validità, in generale, di sei mesi e una validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.

Dunque, qual è la validità temporale dei certificati anagrafici?

La legge 15.5.1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", al comma 2 "Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica", modificato dalla legge 16.6.1998, n. 191, disponeva:

"I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a

modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore”.

L'art. 2 della legge 15.5.1997, n. 127 è stato abrogato (meglio: sostituito senza modifiche sostanziali) dal D.Lgs. 28.12.2000, n. 443 e dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Purtroppo, resta tuttora, anche dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 126 del 7.7.2015 l'incongruenza fra la disposizione dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989 e l'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000.

Tuttavia, resta valida la disposizione introdotta dalla legge n. 127 (riprodotta dall'art. 41 DPR n. 445) in quanto di rango superiore al D.P.R. n. 223 e, soprattutto, in quanto tale disposizione era espressamente rubricata: *“Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica”.*

In pratica, l'art. 2 della legge 15.5.1997, n. 127 aveva chiaramente abrogato, di fatto, il comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 che non si può ritenere “reintrodotto” a seguito della sua abrogazione da parte di una norma, il D.P.R. 445/2000, che ha carattere generale, ma che ha riprodotto la stessa norma pressoché identica, con la sola modifica del “titolo” della norma, che ora è rubricata, più genericamente: *“validità dei certificati”.*

Pertanto, l'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 (validità sei mesi) continua a prevalere sul comma 3 del D.P.R. n. 223/1989 (validità tre mesi).

In conclusione, la validità temporale dei certificati anagrafici è di:

- sei mesi dalla data di rilascio;
- *validità illimitata se il certificato attesta stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (essenzialmente, certificati attestanti la nascita e dati storicizzati).*

7.3. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

L'art. 46 del Testo unico in materia di documentazioni amministrative approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., stabilisce che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali ad istanze, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati e qualità personali già compresi in certificazioni anagrafiche:

- a) residenza;
- b) cittadinanza;
- c) stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero;

- d) stato di famiglia;
 - e) esistenza in vita;
 - f) data e luogo di nascita;
- (omissis).

L'elenco è molto lungo, ma tassativo, per cui si rinvia per tutti gli altri dati per i quali è consentita la dichiarazione sostitutiva di certificazione alla disposizione dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, c. 1).

7.4. Le disposizioni della legge 183/2011: la “decertificazione”

Le disposizioni dell'art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012, trovano la loro principale applicazione proprio in relazione ai certificati anagrafici, data la grande quantità richiesta ancora oggi, malgrado i numerosi e reiterati tentativi di limitarne l'utilizzo.

In particolare l'art. 40 del T.U., ora rubricato “Certificati”, premette al comma 1 i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».

L'art. 41 del T.U. citato stabilisce che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, salvo validità superiore stabilita da leggi o regolamento.

7.5. Certificazioni anagrafiche - Imposta di bollo

Ai sensi del combinato di cui agli artt. 1 del D.P.R. n. 642/1972 e 4 della Tariffa parte prima di cui allo stesso decreto il rilascio di certificati anagrafici da parte del comune è soggetto all'imposta di bollo.

L'art. 1 del D.P.R. citato, infatti, prevede che oggetto dell'imposta siano tutti “gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa Tariffa”.

In particolare, i certificati anagrafici sono ricompresi tra gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine indicati nell'art. 4 della Tariffa pt. I di cui al D.P.R. suindicato, vale a dire tra gli *“atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”*. L'art. 7-bis, comma 3, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto l'aumento dell'imposta di bollo, rispettivamente da euro 1,81 ad euro 2,00 e da euro 14,62 ad euro 16,00.

| | |
|---|-----------|
| 6 - certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie, carte d'identità, autenticazione di firme | euro 0,52 |
| 6-bis - certificati ed attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti | euro 5,16 |
| 7- stati di famiglia | euro 0,52 |

I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. n. 267/2000, possono deliberare la soppressione o riduzione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici e storici sopra indicati.

7.7. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

Il rilascio di elenchi di iscritti nell'anagrafe della popolazione residente è consentito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, D.P.R. n. 223/1989). Per *“pubblica amministrazione”* si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, comma 1, lett. e, della legge n. 241/1990). Il rilascio di elenchi e dati nominativi degli iscritti all'anagrafe è disciplinato altresì dalle norme sulla tutela dei dati personali, che per tali finalità ne consente l'utilizzo. L'art. 177, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 ha precisato che anche lo stesso comune che detiene i dati anagrafici può utilizzare tali elenchi a condizione che si tratti di un *“uso di pubblica utilità”* anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. Rientrano fra gli scopi di pubblica utilità

Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica e numerazione civica (art. 16, c. 8, legge 24.12.1993, n. 537).

7.6. I diritti di segreteria sulle certificazioni

I diritti di segreteria sulle certificazioni sono stabiliti dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sostituita dall'art. 27 del D.L. n. 55/1983 e modificata con l'art. 19 della legge n. 440/1987.

I diritti relativi alle certificazioni sono così stabiliti dai seguenti numeri della tabella D:

le comunicazioni di carattere istituzionale finalizzate a rendere note proprie iniziative di interesse generale e sollecitare la partecipazione ad esse di determinate categorie di cittadini (provv. Garante 30 gennaio 2004).

7.8. Contenuto dei certificati anagrafici e delle dichiarazioni sostitutive

I certificati anagrafici e le dichiarazioni sostitutive devono contenere l'oggetto della certificazione e le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 ed al D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.

La scheda individuale si arricchisce di ulteriori informazioni; in particolare gli ufficiali d'anagrafe dovranno registrare anche il *“domicilio digitale”* e la condizione di *“persona senza fissa dimora”*; ebbene questi dati, insieme a quelli relativi al titolo di soggiorno per i cittadini stranieri, non possono essere oggetto di certificazione, e si vanno ad aggiungere alla professione, arte o mestiere, alla condizione non professionale e al titolo di studio, dati che già in precedenza non erano certificabili.

Altra novità, peraltro di scarso interesse, è l'abolizione dell'obbligo di apporre il *“timbro tondo”* dell'ufficio.

Il Ministero dell'interno ha predisposto i modelli relativi a tutti i certificati anagrafici che saranno emessi in formato standard per tutti i comuni e che,

pertanto, sono già preformati e resi disponibili dal sistema gestionale di ANPR. A ciascun certificato dovrà corrispondere analogo modulo di visura.

Il servizio di certificazione è destinato ai comuni e cioè agli ufficiali d'anagrafe che possono utilizzarlo quando:

- il cittadino si reca presso le sedi comunali per richiedere il certificato;
- il cittadino effettua una richiesta di certificazione direttamente sul portale comunale.

8. *Divieto di consultazione delle schede anagrafiche*

È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

È consentita agli organi pubblici sopra citati, la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

9. *L'accesso ai dati anagrafici personali - La visura*

Il comma 5 dell'art. 35 del D.P.R. n. 223/1989, aggiunto dal D.P.R. n. 126/2015, dispone:

“Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo”.

Si tratta di una delle novità più rilevanti fra le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 126/2015: la “visura”; istituito nuovissimo e, prima della riforma, inesistente nell'ordinamento anagrafico.

La norma introduce la “visura anagrafica” anche per i privati, pur con limitazioni precise e vincolanti. Prima della riforma, la visura era consentita esclusivamente alle forze dell'ordine (art. 37, D.P.R. n. 223/1989) e alle pubbliche amministrazioni per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, D.P.R. n. 223/1989).

Occorre, tuttavia, precisare che la visura consentita ai privati è limitata ai soli dati anagrafici relativi al richiedente stesso, che li può ottenere solo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Resta totalmente preclusa ai privati la possibilità di ottenere dati anagrafici relativi a terzi, in modalità diversa dal “certificato”.

I limiti e le modalità relative all'esercizio del diritto di accesso ai dati anagrafici tramite “visura” sono dettati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003, ai quali, quindi, occorre fare riferimento. In particolare, si dovrà fare attenzione al rispetto del principio generale dell'ordinamento anagrafico che dispone il divieto di consultazione delle schede anagrafiche. Il diritto di visura per i privati, così come il diritto di ottenere informazioni anagrafiche anche sotto forma di elenchi da parte delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, costituiscono la classica “eccezione alla regola” che, in quanto tale, va applicata nei modi e nei limiti espressamente previsti dalla stessa normativa anagrafica.

10. *L'anagrafe dei pensionati*

All'anagrafe della popolazione residente sono collegati due servizi relativi all'erogazione delle pensioni. I comuni sono tenuti ad annotare sugli atti anagrafici, in base a comunicazione della Direzione provinciale del Tesoro, la qualità di titolare di pensioni od altri assegni a carico dello Stato ed a comunicare alle direzioni predette la morte dei pensionati o la celebrazione di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, nonché la perdita della cittadinanza italiana da parte dei titolari di pensioni (art. 23, R.D. 677/1927; art. 54, R.D. 704/1933; art. 11, legge 521/1952).

Con l'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è stata istituita presso ogni comune l'anagrafe dei pensionati dell'INPS che viene formata in base alle comunicazioni fatte pervenire ai comuni dalle sedi provinciali INPS.

L'art. 20, comma 12, del D.L. 25.06.2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente, dall'art. 16, comma 6-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che:

“.. l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento”.

L'art. 46 del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, ha disposto che al responsabile dell'ufficio anagrafe del comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dalle norme in precedenza indicate, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro. Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 della legge n. 903/1965, le comunicazioni anagrafiche hanno il fine di controllare l'esistenza in vita dei pensionati e la conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge.

Le comunicazioni relative alle nascite e ai decessi sono destinate ad essere ulteriormente velocizzate a seguito dell'emanazione, disposta dal D.L. n. 179/2012, delle norme di attuazione che disciplineranno le modalità di trasmissione telematica diretta da parte delle strutture sanitarie (per le nascite) e del medico necroscopo (per i decessi).

Cap. III

Il sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA)

1. *Indice nazionale delle anagrafi - INA*

L'istituzione dell'INA, Indice Nazionale delle Anagrafi popolato tramite il sistema SAIA, era stata prevista dal D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Con questo intervento il Legislatore ha modificato l'art. 1 della legge anagrafica n. 1228 del 1954 prevedendo espressamente che ad un sistema anagrafico articolato per ognuno dei comuni italiani si aggiungesse un indice nazionale delle anagrafi con sintetiche informazioni del singolo cittadino e del comune competente alla sua certificazione anagrafica.

Con l'istituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) l'INA perde ogni sua funzione e, quindi, viene abolita.

Cap. IV

L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. *Legislazione e disposizioni ministeriali*

La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, modificata ed integrata dalle leggi 27 dicembre 2001, n. 459 e 27 mag-

gio 2002, n. 104, e dal regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323. Il Ministero dell'Interno, con circolari del 26 giugno 1990, n. 12 e 31 ottobre 1990, n. 21, diramò le prime istruzioni operative per l'applicazione delle norme della legge n. 470/1988 e del regolamento. La Direzione centrale dei servizi demografici dello stesso Ministero dell'Interno ha disposto che gli uffici comunali provvedano a diversi adempimenti per l'aggiornamento costante dell'AIRE e per trasmettere alla Direzione dei servizi elettorali i dati relativi all'inserimento, cancellazione e rettifica relativi degli iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero, tramite il sistema definito ANAG-AIRE. Si ricordano alcune fra le principali circolari del predetto Ministero:

- 25 giugno 2002, n. 13 - AIRE - Nuovo programma di gestione e trasmissione dati;
- 14 ottobre 2002, n. 22 - Chiarimenti e precisazioni per la gestione informatizzata dell'AIRE;
- 20 dicembre 2002, n. 29 - Aggiornamenti funzionali della procedura ANAG-AIRE per la trasmissione dei dati via web-mail;
- 27 gennaio 2003, n. 3 - Allineamento degli schedari consolari con l'AIRE centrale;
- 3 febbraio 2003, n. 4 - AIRE - Schede di famiglia;
- 28 febbraio 2003, n. 7 - AIRE - Aggiornamenti - trasmissione dati;
- 5 marzo 2003, n. 10 - AIRE - Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all'estero - certificato di cittadinanza;
- 9 aprile 2003, n. 9 - AIRE - leggi n. 470/1988 e n. 15/1992;
- 15 gennaio 2004, n. 2 - Cancellazioni AIRE;
- 20 febbraio 2004, n. 8 - AIRE - Trasmissione dati in vista delle elezioni europee;
- 11 agosto 2005, n. 41 - AIRE - Verifica posizioni non corrispondenti ai dati presenti nell'anagrafe tributaria;
- 25 giugno 2007, n. 34 - Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta d'identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 1319 della legge n. 206 del 27 dicembre 2006;
- 27 giugno 2007, n. 35 - Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici AIRE - Estensione controlli informatici;

- 30 marzo 2009, n. 8 - Nuove disposizioni per l'inoltro della corrispondenza operativa riguardante comunicazioni AIRE, atti e documenti da inoltrare alle Autorità Diplomatiche-Consolari italiane all'estero;

- 5 febbraio 2013, n. 4 - AIRE. Rilascio carta di identità. Tempestivo inoltro del nulla osta da parte dei comuni;

- 27 marzo 2013, n. 8 - art. 5 del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012 - Iscrizioni anagrafiche per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE. Modalità di comunicazione tra comuni;

- 20 ottobre 2015, n. 14 - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Mancato aggiornamento del sistema Aire centrale.

2. Istituzione e tenuta dell'AIRE

Le anagrafi degli italiani residenti all'estero - AIRE - costituiscono parte delle anagrafi della popolazione di cui alla legge n. 1228/1954. La loro istituzione, con le schede già contenute nella preesistente anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, fu effettuata entro il 31 ottobre 1990. Tutte le iscrizioni iniziali hanno avuto decorrenza 1° luglio 1990.

Le operazioni per la tenuta dell'AIRE sono disposte dalle leggi, dal regolamento e dalle circolari ministeriali.

Il D.L. n. 179/2012 dispone che anche l'AIRE faccia parte integrante dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (pur non trattandosi di persone residenti in Italia).

3. Cancellazioni - Condizioni

Con l'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono state stabilite nuove disposizioni che integrano l'art. 4 della legge n. 470/1988, la quale prevede che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

- a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
- b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 (ora art. 16, comma 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

In merito alle cancellazioni dall'AIRE il Ministero dell'Interno - D.G.S.D. - con circolare 15 gennaio 2004, n. 2, ricordato che l'art. 1 della legge n. 104 del 2002 dispone la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta nel caso in cui non risulti in atto l'indirizzo del cittadino italiano espatriato, ha specificato che tale norma si applica anche qualora:

1) l'indirizzo conosciuto in precedenza dall'Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente;

2) di tale circostanza, e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato, viene data formale comunicazione dall'Ufficio consolare competente al comune di iscrizione AIRE;

3) non risultano al comune ulteriori informazioni in merito, provenienti da un altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all'estero, oppure da un altro comune in caso di rimpatrio.

4. Cittadini cancellati dall'AIRE - Reiscrizione - Rilevazione

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 1 della legge n. 104/2002 hanno stabilito quanto segue:

«3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italia-

ni residenti all'estero di cui all'ars. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. I comma 2 dell'art. 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: "2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all'ars. 67 dei D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200".

6. L'art. 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'art. 67 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'Interno-Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'Interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni".

7. Sono abrogati l'art. 11, l'art. 13, commi 2 e 3, e l'art. 15 della citata legge n. 470 del 1988».

5. Le disposizioni ministeriali

Si riportano i contenuti principali delle più recenti circolari ministeriali relative all'AIRE.

5.1. Nuovo programma di trasmissione dati all'AIRE centrale

Con circolare 25 giugno 2002, n. 13, venne annunciata l'istituzione della procedura per la trasmissione per via telematica delle variazioni anagrafiche dai comuni all'AIRE centrale tenuta dal Ministero dell'Interno e, in attesa della sua realizzazione, si informavano i comuni dell'invio di un programma su CD per l'inserimento, la cancellazione e la modifica dei dati delle AIRE centrali e la trasmissione degli archivi aggiornati direttamente al Ministero, escludendo il passaggio attraverso le Prefetture. La circolare illustrava le modalità per l'uso del nuovo programma.

Con circolare 20 dicembre 2002, n. 29, sono state fornite ai comuni indicazioni ed istruzioni sugli aggiornamenti funzionali della procedura ANAG-

AIRE per la trasmissione telematica dei dati via web-mail, disponendo a mezzo degli Uffici territoriali del Governo la trasmissione del materiale informatico da utilizzare e illustrando le modalità per l'utilizzazione dello stesso e per la continuità della gestione locale dell'AIRE.

La sperimentazione in 55 comuni-campione del trasferimento al Centro Nazionale Servizi Demografici - CNSD - delle funzioni connesse all'aggiornamento e consultazione dell'AIRE è stata resa nota dal Ministero dell'Interno, che l'ha disposta, con circolare n. 32 del 1° luglio 2005.

5.2. Aggiornamento degli schedari consolari con l'AIRE

Per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE - e degli schedari consolari, con l'art. 7-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del D.L. n. 7/2005, è stata autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000. L'aggiornamento degli schedari consolari consentirà l'adeguamento delle risultanze dell'AIRE tenuta dai comuni. L'aggiornamento è stato disposto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 459/2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

5.3. Schede di famiglia - Variazioni d'indirizzo

Con circolare n. 4 del 3 febbraio 2003 sono state rese note istruzioni per ottenere dai Consolati informazioni complete sulle variazioni d'indirizzo di tutti i componenti delle famiglie iscritte o da iscrivere nell'AIRE. Sono state precisate le modalità di attuazione in sede locale della procedura di aggiornamento ed istruzioni per le comunicazioni all'AIRE centrale.

5.4. Iscrizione nelle liste elettorali di iscritti nell'AIRE privi del certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalle Autorità consolari

Con circolare n. 10 del 5 marzo 2003 sono state fornite istruzioni per l'iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'AIRE, privi di certificato di cittadinanza italiana, non pervenuto dalle Autorità consolari, segnalando che in base alle risultanze degli atti anagrafici l'Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione all'AIRE può certificare la sussistenza dello stato di cittadino ita-

liano del connazionale residente all'estero i cui atti di stato civile siano stati trascritti in Italia od attestarla sulla base delle documentazioni e comunicazioni in atti, pervenute dal competente Consolato.

5.5. *Rinnovo e rilascio della carta di identità "cartacea" ai cittadini iscritti all'AIRE anche da parte degli Uffici consolari*

L'art. 1, comma 1319 della legge n. 296 del 27.12.2006, ha autorizzato gli Uffici consolari all'estero a rilasciare e rinnovare la carta d'identità, a partire dal 1° giugno 2007, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE.

Considerata la necessità del Ministero degli Affari Esteri di ottemperare alle sopraindicate disposizioni di legge e valutati i tempi occorrenti per l'adeguamento degli Uffici consolari agli obblighi ed alle esigenze collegate con l'emissione della carta d'identità elettronica (C.I.E.), si è deciso di ricorrere, in via transitoria, all'emissione della carta d'identità cartacea.

A tale scopo è stato modificato, con D.M. del 15 maggio 2007 e ad uso esclusivo degli Uffici consolari, l'attuale modello della carta d'identità che riporta, sulla prima pagina, la denominazione "Ufficio consolare" al posto di "Comune" e, sull'ultima, il Comune di iscrizione Aire. In sintesi, l'Ufficio consolare - dopo aver verificato l'iscrizione in Aire del cittadino richiedente la carta di identità, tramite la visualizzazione delle posizioni inserite in AIRE centrale e messe, settimanalmente, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri - dovrà richiedere al Comune di iscrizione AIRE il necessario nulla osta al rilascio/rinnovo della carta d'identità cartacea. Il comune AIRE che riceverà tale richiesta dovrà, per prima cosa, verificare l'esattezza dei dati contenuti nella stessa, con particolare riferimento a quelli anagrafici. Qualora i dati trasmessi con la richiesta di nulla osta - autocertificati dall'interessato - siano diversi da quelli presenti nell'anagrafe comunale, dovrà essere effettuato il riscontro con le generalità risultanti sull'atto di nascita o sulla sua trascrizione. Per quanto riguarda la verifica di eventuali discordanze tra l'indirizzo autocertificato o l'Ufficio consolare che ha richiesto il nulla osta e quanto contenuto nell'ultimo aggiornamento AIRE della persona interessata, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere a registrare nell'anagrafe comunale la variazione di indirizzo/residenza e/o di Ufficio consolare comunicata con la richiesta di nulla osta, senza attendere un Cons 01 di variazione. Per effetto di questa nuova disposizione, il cittadino italiano

iscritto all'AIRE potrà richiedere il rilascio della carta di identità anche all'estero, all'ufficio consolare della circoscrizione nella quale risiede, oltre che in Italia, al comune di iscrizione AIRE.

6. *Comitato permanente anagrafico-elettorale - Nomina*

Con D.P.C.M. 14 maggio 2004 sono stati nominati i membri effettivi del Comitato permanente anagrafico elettorale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 104/2003.

Fra i vari compiti del Comitato vi è quello di realizzare un elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni relative alle elezioni delle Camere e per i referendum.

In rappresentanza dell'ANCI è stato nominato membro del Comitato il dott. Riccardo Narducci.

7. *Anagrafe degli Italiani residenti all'estero - Iscritti*

L'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero, costituita e mantenuta aggiornata dagli uffici anagrafe dei comuni, comprende, secondo la rilevazione aggiornata al 31 dicembre 2014, n. 4.636.647. L'aumento, in valore assoluto, rispetto al 2014 è di 154.532 iscrizioni, +3,3%. La maggior parte delle iscrizioni sono per espatrio (2.443.126) e per nascita (1.818.158).

La presenza degli italiani all'estero resta prevalentemente euro-americana. Più della metà dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, infatti, risiede in Europa (53,9%) e in America (40,3%). Il 51,4% è di origine meridionale (Sud: 1.560.542 e Isole: 822.810), il 33,2% è partito dal Settentrione (Nord Ovest: 772.620 e Nord Est: 766.900) e il 15,4% è originario di una regione del Centro Italia (713.775).

Cittadini italiani residenti all'estero, suddivisi per continente secondo la tavola che segue.

| Continente | Persone |
|----------------------------|------------------|
| America settentrionale | 386.399 |
| America centro-meridionale | 1.564.895 |
| Europa | 2.588.764 |
| Asia | 60.919 |
| Africa | 63.870 |
| Oceania | 146.316 |
| Totale | 4.811.163 |

Fonte: Fondazione Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo 2016

Sempre più italiani decidono di emigrare all'estero, per trovare lavoro e qualità di vita migliori. Sono principalmente uomini, non sposati e tra i 18 e i 34 anni, e le mete che preferiscono sono Germania e Regno Unito. Provengono per la maggior parte dal Sud - in particolare dalla Sicilia, anche se le regioni di maggiore emigrazione sono, in termini assoluti, Lombardia e Veneto; infatti, la Lombardia, con 20.088 partenze, è la prima regione in valore assoluto seguita da una importante novità ovvero il balzo in avanti del Veneto (10.374) che fa scendere la Sicilia (9.823) alla terza posizione - era la seconda nel 2015 - seguita dal Lazio (8.436), dal Piemonte (8.199) e dall'Emilia Romagna (7.644)

I dati sono quelli del *Rapporto italiani nel mondo* della Fondazione Migrantes (rapporto del 2016).

Su 107.529 espatriati nell'anno 2015, i maschi sono oltre 60 mila (56,1%). L'analisi per classi di età mostra che la fascia 18-34 anni è la più rappresentativa (36,7%) seguita dai 35-49 anni (25,8%). I minori sono il 20,7% (di cui 13.807 mila hanno meno di 10 anni) mentre il 6,2% ha più di 65 anni (di questi 637 hanno più di 85 anni e 1.999 sono tra i 75 e gli 84 anni). Tutte le classi di età sono in aumento rispetto allo scorso anno tranne gli over 65 anni (erano 7.205 nel 2014 sono 6.572 nel 2015).

8. *Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero*

Contemporaneamente al Censimento della popolazione e delle abitazioni indetto per l'Italia e per tutti i Paesi dell'Unione europea, è stato indetto per il mese di ottobre 2011 anche il Censimento degli Italiani residenti all'estero.

Cap. V

Adempimenti topografici ed ecografici

1. *Adempimenti topografici*

La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto nazionale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento, salvo quanto previsto al successivo par. 2.

La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica; nei co-

muni nei quali non esiste tale ufficio la cartografia viene custodita dall'ufficio anagrafe.

L'art. 3, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 dispone che, con apposito decreto siano stabiliti "i contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzi e stradari comunali tenuti dai singoli comuni e ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità dell'accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

L'istituzione dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) è in corso di formazione e aggiornamento da parte dei comuni, sulla base delle disposizioni dell'Istat e dell'Agenzia delle entrate, di cui ora fa parte anche l'Agenzia del territorio.

2. *Aggiornamento del piano topografico*

A cura degli uffici comunali deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. Allo stesso sono approntate le modifiche dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese le nuove opere pubbliche.

Il sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle località e dei limiti delle sezioni di censimento sono effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.

3. *Adempimenti ecografici*

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso

tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse (art. 10, legge n. 1228/1954; artt. 42, 43 e 47, D.P.R. n. 223/1989).

Il Consiglio di Stato (sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6790) ha riconosciuto la competenza generale della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali a valutare i provvedimenti di modifica della toponomastica, sia in relazione alla soppressione del toponimo esistente, sia per quanto concerne la nuova titolazione dell'area pubblica.

3.1. *Toponimi stradali - Minoranze linguistiche*

Le leggi per la tutela delle minoranze linguistiche 15 dicembre 1999, n. 482 (art. 10) e 23 febbraio 2001, n. 38 (art. 10) hanno previsto che nei comuni dove esistono le minoranze predette i consigli comunali possono adottare toponimi conformi alle tradizioni ed usi locali e disporre la segnaletica toponomastica bilingue, in italiano e nella lingua della minoranza. L'art. 9 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, ha stabilito che l'applicazione dell'art. 10 delle due leggi è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali.

Per la segnaletica stradale bilingue si applicano le norme del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.

4. *Numerazione civica*

Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

5. *Obblighi dei proprietari di fabbricati*

Gli obblighi relativi alla numerazione civica devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il certificato di agibilità previsto dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Con la domanda di cui sopra il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non sia effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa (legge 23 giugno 1927, n. 1188; circ. Min. Interno 10 febbraio 1996, n. 4, in G.U. 23.3.1996, n. 70).

6. *Stradario*

In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica.

Cap. VI

Obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato

1. *Adempimenti dei comuni*

Secondo quanto stabilito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale, secondo gli indirizzi definiti dal piano forestale nazionale. Con la legge 4 gennaio 2013, n. 10, tale obbligo è stato esteso anche a ciascun minore adottato.

Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

L'art. 3-bis, aggiunto dalla citata legge 4 gennaio 2013, n. 10, dispone:

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza

e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.

I comuni che non dispongono di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono far ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione mediante concessione di aree appartenenti al demanio dello Stato, impiegando a tal fine i fondi assegnati alle Regioni. Le aree suddette non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Cap. VII

L'Ufficio di statistica

1. Istituzione - Funzione - Organizzazione

Con l'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 è stato stabilito che fanno parte del sistema statistico nazionale gli uffici di statistica delle province, dei comuni singoli od associati, delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, isolate e di arcipelago.

Le attività e le funzioni degli uffici predetti sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 e dal D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Con circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica in data 8 agosto 1994, n. 1/Sistan, è stato rilevato che la rete territoriale del sistema statistico nazionale è di particolare importanza per diffondere le informazioni statistiche nel Paese e per corrispondere alle esigenze espresse dagli enti territoriali.

La circolare illustra:

a) *le forme organizzative* che possono essere adottate dai comuni:

- *autonoma*, istituendo l'ufficio nell'ambito del comune od assegnando i compiti ad una struttura esistente;

- *associata*, attraverso la stipula di una convenzione ex art. 30, TU. n. 267/2000 con altri enti locali, forma che risulta particolarmente indicata per i piccoli comuni;

b) in relazione agli aspetti organizzativi ed alle esigenze connesse, viene ritenuto che:

- *comuni con almeno 100.000 abitanti*: devono dotarsi di un ufficio con funzioni organicamente distinte da altri servizi;

- *comuni da 65.000 a 100.000 abitanti*: qualora particolari esigenze organizzative non consentano la costituzione di un ufficio autonomo, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, purché quella statistica abbia carattere preminente e sia compresa nella denominazione dell'ufficio;

- *comuni con meno di 65.000 abitanti*: la funzione può essere attribuita, in via provvisoria ad un ufficio comunale esistente, con preferenza a quelli nei quali si esplicano funzioni che competono al sindaco quale ufficiale di governo e connesse alle funzioni statistiche.

Con circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica 27 aprile 1999, n. 3, è stato ricordato che il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, riconobbe agli enti locali la possibilità di procedere alla costituzione degli uffici di statistica in forma associata e consortile, ed affermata la necessità di garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche organizzando l'ufficio associato, attraverso intese alle quali possono aderire, oltre ai comuni, anche altri enti locali come le province.

Il D.L. n. 179/2012 stabilisce, all'art. 3, comma 4 che: *"... il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale..."*

2. Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane, isolate e di arcipelago

L'Istituto Nazionale di Statistica con direttiva del 15 novembre 2001 ha disposto l'organizzazione degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago.

La direttiva prevede che le comunità predette siano dotate dell'ufficio di statistica con autonomia funzionale nello svolgimento dell'attività statistica.

È struttura dipendente dal presidente della comunità; qualora non sia possibile la costituzione di una struttura autonoma la funzione statistica può essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, che abbia carattere preminente ed assolva a fun-

zioni di supporto per l'attività degli organi di vertice. I comuni facenti parte della comunità attribuiscono, di norma, all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni, l'esercizio associato della funzione statistica di loro competenza. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'ISTAT.

La direttiva prevede disposizioni per il personale e per l'attività dell'ufficio di statistica in esame, per le quali si rinvia al testo pubblicato sulla G.U. n. 75 del 2002.

3. Il censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011

Con l'art. 50 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta l'indizione, e relativo finanziamento, dei Censimenti 2010-2011. In particolare, è stato indetto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit.

Le operazioni di Censimento, come sempre, sono state organizzate dall'ISTAT attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari.

Il comma 5 dell'art. 50 del D.L. n. 78/2010 dispone anche la sostituzione del comma 6 dell'art. 1 della legge 24.12.1954, n. 1228 (legge anagrafica), dando un contenuto sostanziale, anche a livello normativo, all'INA (Indice Nazionale delle Anagrafi); l'INA, come è noto, è stato creato al fine di consentire, in tempo reale, la "circolarità anagrafica" tramite il collegamento alla stessa delle amministrazioni pubbliche centrali e locali.

La principale attività di carattere preliminare al censimento è l'aggiornamento delle basi cartografiche (progetto "Census 2010"). L'aggiornamento di Census per i comuni sotto i 50 mila abitanti lo propone l'ISTAT (i comuni possono solo integrarlo); sopra i 50 mila abitanti, l'aggiornamento viene proposto dai comuni.

Le disposizioni operative per il corretto svolgimento del Censimento sono state diramate dall'ISTAT con apposite circolari che, oltre alle indicazioni necessarie per le operazioni di censimento vere e proprie, prevedono anche le modalità del confronto Censimento - Anagrafe, particolarmente importante ai fini della necessaria integrazione fra il dato della popolazione censita e quello risultante dalla banca dati anagrafica.

Al censimento sono seguite le operazioni di revisione e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, a seguito del confronto censimento-anagrafe.

4. I prossimi censimenti "annuali"

L'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 1, dispone:

"Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei".

5. La popolazione al 9 ottobre 2011 (popolazione legale)

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, la popolazione residente in Italia (dati definitivi) ammonta a 59.433.744 unità.

Rispetto al 2001 (56.995.744 residenti) l'incremento è del 4,3%, da attribuire esclusivamente alla componente straniera: i cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le regioni della Penisola, mentre gli italiani diminuiscono nel Mezzogiorno oltre che in Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Nel periodo intercensuario i maggiori incrementi di popolazione si rilevano nelle regioni del Centro-Nord; mentre nelle regioni del Sud e delle Isole si registrano incrementi lievi o perdite di popolazione. La popolazione censita, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 18 dicembre 2012, diviene riferimento legale per il Paese fino alla successiva rilevazione censuaria ed è perciò definita "popolazione legale", salvo che non intervengano modifiche dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 9 ottobre 2011.

Sul data warehouse I.Stat (alla voce Censimento popolazione e abitazioni 2011) sono disponibili i dati definitivi relativi alla popolazione residente per comuni, sesso, anno di età e cittadinanza (italiana e straniera).

6. La popolazione al 31 dicembre 2016

Al 1° gennaio 2017 si stima che la popolazione ammonti a **60 milioni 589 mila residenti**, circa 76 mila unità in meno sull'anno precedente.

La natalità conferma la tendenza alla diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486 mila, è superato da quello del 2016 con 473 mila.

Dopo il picco del 2015 con 648 mila casi, i **decessi** sono 615 mila, un livello elevato, in linea con la tendenza all'aumento dovuta all'invecchiamento della popolazione.

Il **saldo naturale** (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-141 mila) che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (-162 mila).

Il **saldo migratorio estero** nel 2016 è pari a +135 mila, un livello analogo a quello dell'anno precedente ma, rispetto a quest'ultimo, è determinato da un maggior numero di ingressi (293 mila), e da un

nuovo massimo di uscite per l'epoca recente (157 mila).

Al 1° gennaio 2017 i residenti hanno un'età **media** di 44,9 anni, due decimi in più rispetto alla stessa data del 2016. Gli individui di 65 anni e più superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale; quelli di 80 anni e più sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale, mentre gli ultranovantenni sono 727 mila, l'1,2% del totale. Gli ultracentenari ammontano a 17 mila.

La **fecondità totale** scende a 1,34 figli per donna (da 1,35 del 2015); ciò è dovuto al calo delle donne in età feconda per le italiane e al processo d'invecchiamento per le straniere: le straniere hanno avuto in media 1,95 figli nel 2016 (contro 1,94 nel 2015); le italiane sono rimaste sul valore del 2015 di 1,27 figli. L'età **media delle donne al parto** è di 31,7 anni.

La **vita media** per gli uomini raggiunge 80,6 anni (+0,5 sul 2015, +0,3 sul 2014), per le donne 85,1 anni (+0,5 e +0,1).

(Fonte: ISTAT).

Bilancio demografico anno 2016 e popolazione residente al 31 dicembre

| | Maschi | Femmine | Totale |
|---|------------|------------|------------|
| Popolazione al 1° gennaio | 29.456.321 | 31.209.230 | 60.665.551 |
| Nati | 243.080 | 230.358 | 473.438 |
| Morti | 295.775 | 319.486 | 615.261 |
| Saldo Naturale | -52.695 | -89.128 | -141.823 |
| Iscritti da altri comuni | 663.281 | 667.107 | 1.330.388 |
| Iscritti dall'estero | 169.091 | 131.732 | 300.823 |
| Altri iscritti | 65.141 | 40.746 | 105.887 |
| Cancellati per altri comuni | 672.411 | 676.647 | 1.349.058 |
| Cancellati per l'estero | 83.246 | 73.819 | 157.065 |
| Altri cancellati | 99.741 | 65.517 | 165.258 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | 42.115 | 23.602 | 65.717 |
| Popolazione residente in famiglia | 29.283.531 | 30.959.811 | 60.243.342 |
| Popolazione residente in convivenza | 162.210 | 183.893 | 346.103 |
| Popolazione al 31 dicembre | 29.445.741 | 31.143.704 | 60.589.445 |
| Numero di Famiglie | | | 25.937.723 |
| Numero di Convivenze | | | 30.374 |
| Numero medio di componenti per famiglia | | | 2,32 |

Fonte: ISTAT.

Totale della popolazione residente al 31 dicembre 2016 per Regione

| Regioni | Totale Maschi | Totale Femmine | Maschi + Femmine |
|------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Piemonte | 2.129.403 | 2.263.123 | 4.392.526 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 61.976 | 64.907 | 126.883 |
| Lombardia | 4.894.363 | 5.124.803 | 10.019.166 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 522.598 | 540.262 | 1.062.860 |
| Veneto | 2.394.567 | 2.512.962 | 4.907.529 |
| Friuli-Venezia Giulia | 589.751 | 628.121 | 1.217.872 |
| Liguria | 746.352 | 818.955 | 1.565.307 |
| Emilia-Romagna | 2.157.286 | 2.291.555 | 4.448.841 |
| Toscana | 1.802.884 | 1.939.553 | 3.742.437 |
| Umbria | 426.959 | 461.949 | 888.908 |

(segue)

| Regioni | Totale Maschi | Totale Femmine | Maschi + Femmine |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marche | 745.486 | 792.569 | 1.538.055 |
| Lazio | 2.846.876 | 3.051.248 | 5.898.124 |
| Abruzzo | 643.698 | 678.549 | 1.322.247 |
| Molise | 152.777 | 157.672 | 310.449 |
| Campania | 2.843.239 | 2.995.845 | 5.839.084 |
| Puglia | 1.974.157 | 2.089.731 | 4.063.888 |
| Basilicata | 280.176 | 290.189 | 570.365 |
| Calabria | 962.338 | 1.002.790 | 1.965.128 |
| Sicilia | 2.459.448 | 2.597.193 | 5.056.641 |
| Sardegna | 811.407 | 841.728 | 1.653.135 |
| Totale | 29.445.741 | 31.143.704 | 60.589.445 |

Cittadini stranieri - Popolazione residente e bilancio demografico al 31 dicembre 2016

| | Maschi | Femmine | Totale |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 2.381.487 | 2.644.666 | 5.026.153 |
| Iscritti per nascita | 35.915 | 33.464 | 69.379 |
| Iscritti da altri comuni | 108.808 | 121.563 | 230.371 |
| Iscritti dall'estero | 147.348 | 115.581 | 262.929 |
| Altri iscritti | 35.620 | 23.541 | 59.161 |
| Totale iscritti | 327.691 | 294.149 | 621.840 |
| Cancellati per morte | 3.496 | 3.031 | 6.527 |
| Cancellati per altri comuni | 107.052 | 120.523 | 227.575 |
| Cancellati per l'estero | 18.983 | 23.570 | 42.553 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 103.263 | 98.328 | 201.591 |
| Altri cancellati | 72.255 | 50.464 | 122.719 |
| Totale cancellati | 305.049 | 295.916 | 600.965 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 2.404.129 | 2.642.899 | 5.047.028 |

Fonte: ISTAT.

7. Circolazione dati all'interno del sistema statistico nazionale

Con D.P.C.M. 9 maggio 2001 è stato stabilito che all'interno del sistema statistico nazionale è assicurata, in particolare nei confronti degli enti di ricerca che fanno parte del sistema, la piena circolazione dei dati anonimi raccolti per finalità statistiche.

La disposizione predetta si applica anche relativamente ai dati personali concernenti soggetti identificati ed identificabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

TITOLO II

L'ordinamento dello stato civile

Cap. I

Disposizioni generali

1. Entrata in vigore ed attuazione

L'ordinamento dello stato civile è stato disciplinato

dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (s.o. n. 223/L alla G.U. 30 dicembre 2000, n. 303) "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", composto da 110 articoli suddivisi in XV titoli, entrato in vigore il 30 marzo 2001, tranne per le disposizioni relative alla registrazione informatica, alla formazione, alla archiviazione degli atti, alla tenuta degli archivi dello stato civile (art. 10) ed alla comunicazione degli atti del comune di provenienza a quello nel quale la persona stabilisce la residenza, per la trascrizione (art. 12, c. 9). Tali nuove procedure previste dai predetti articoli avranno efficacia dalla data che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità tecniche per la iscrizione, trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile.

Fino a che non saranno completamente applicabili le norme sugli archivi informatici, resteranno in vigore le disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 del R.D. n. 1238/1939. Il Ministero dell'Interno è intervenuto con proprio Decreto del 27 febbraio 2001 (G.U. 20 marzo 2001, n. 66) disciplinando la tenu-

ta dei registri di stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici, in pratica la formazione degli atti su base cartacea. Lo stesso Ministero, ha dato ulteriori istruzioni e precisazioni con numerose Circolari, tra le quali particolarmente rilevanti la n. 2 del 26 marzo 2001 e la n. 9 dell'11 luglio 2001. Successivamente, il Decreto Ministeriale 5 aprile 2002 ha approvato le formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile: si tratta delle nuove formule per la scritturazione degli atti, che debbono prevedere tutte le possibili ipotesi, e delle formule per apporre le annotazioni previste a margine degli atti. Le formule sono state successivamente aggiornate con D.M. 9 dicembre 2014, relative alle innovazioni introdotte dalla legge n. 162/2014, e con D.M. 27 febbraio 2017 relative al registro delle unioni civili ed alle modifiche introdotte al D.P.R. n. 396/2000 dal D.Lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017.

Cap. II L'ufficio di stato civile

1. *L'ufficio e l'ufficiale dello stato civile*

Il nuovo regolamento conferma che:

- ogni comune ha un ufficio dello stato civile;
- il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è l'ufficiale dello stato civile;
- le funzioni di ufficiale di stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nelle frazioni o nei quartieri, o al segretario comunale.

1.1. *Delega - Soggetti e norme regolatrici*

La delega a dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida fino a quando non viene revocata.

Per la stessa non è richiesta accettazione da parte del delegato. Può riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni ed il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni

se entro tale termine non viene respinta. La delega conferita a soggetti diversi dai dipendenti e dal segretario deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno del ricevimento. Il sindaco può revocare la delega: revoca e rinuncia sono comunicate al prefetto. Per il ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato da parte di coloro che hanno ottenuto il decreto di concessione della cittadinanza italiana e per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unione civile, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

1.2. *Delega - Disposizioni ministeriali*

Il potere di delega spetta al Sindaco ed a chi lo sostituisce a norma di legge.

Il Ministero dell'Interno, con circolare 26 marzo 2001, n. 2, ha rilevato che il D.P.R. n. 396/2000 prevede la delega piena delle funzioni di ufficiale di stato civile ai segretari comunali ed ai *dipendenti a tempo indeterminato* del Comune, mentre la delega agli assessori, consiglieri, presidenti di circoscrizioni e cittadini italiani può essere conferita limitatamente al ricevimento del giuramento per la cittadinanza ed alla celebrazione del matrimonio. Il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79 ha previsto la possibilità di delegare personale con contratto a tempo determinato, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate: l'atto di delega dovrà essere opportunamente motivato ed i dipendenti dovranno superare un apposito corso di formazione, come chiarito dal Ministero dell'Interno con Circolare del 15 luglio 2009.

L'ufficiale dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità, specificando se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona da lui delegata. Il segretario od il dipendente comunale delegati a svolgere le funzioni in esame continuano ad esercitarle anche nel caso di vacanza della carica di Sindaco, fino a quando non intervenga un atto di revoca oppure fino a quando il delegato non decada dalle proprie funzioni.

In pratica, dopo aver confermato che il Sindaco, quale ufficiale di governo è ufficiale dello stato civile con facoltà di delegare tali funzioni, viene prevista un'importante, significativa innovazione e cioè l'ampliamento delle competenze del dipendente comunale delegato alle funzioni di ufficiale dello stato civile (art. 2). Egli, infatti, può anche ricevere gli atti di matrimonio e di cittadinanza, celebrare i matrimoni civili e ricevere giuramenti di fedeltà alla Repubblica in occasione di concessione della cittadinanza italiana. La delega dovrà essere comunicata al Prefetto e resterà valida sino a revoca. L'ampliamento dei compiti e delle funzioni è, in realtà, un doveroso riconoscimento alla dimostrata capacità professionale dei dipendenti comunali ampiamente accresciuta dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale. Tali corsi saranno indispensabili per poter esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile delegato e verranno istituiti a cura del Ministero dell'Interno, sentite l'ANCI e l'ANUSCA (art. 4): l'organizzazione di tali corsi è stata disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Interno 20 agosto 2002, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003.

I Corsi vengono svolti presso l'Accademia degli Ufficiali di stato civile con sede a Castel San Pietro Terme o localmente tramite le Prefetture, tuttavia, anche in questa fase, la delega potrà essere conferita a coloro che hanno svolto le funzioni di ufficiale dello stato civile per almeno cinque anni o per un periodo inferiore se hanno frequentato un corso di aggiornamento professionale organizzato dal Ministero dell'Interno o, infine, per gravi motivi, anche a qualsiasi altra persona dipendente del Comune: è evidente come, in caso di necessità, diventi prioritario garantire comunque il funzionamento dell'ufficio. Il sindaco dovrà valutare che i dipendenti che intende delegare si trovino nelle condizioni previste dai cc. 1 e 2 dell'art. 4. In questi casi, trattandosi di delega interorganica, la stessa resta valida fino a revoca, come espressamente indicato nell'art. 2, c. 2. Le deleghe di cui al c. 3 dell'art. 4 debbono essere succintamente motivate riguardo alla sussistenza dei gravi motivi.

2. *Gli uffici separati di stato civile*

Con deliberazione della giunta comunale possono essere istituiti uffici di stato civile separati nelle frazioni o quartieri distanti dall'ufficio centrale. La stessa giunta può disporre la soppressione. Gli atti relativi sono trasmessi al Prefetto. Gli uffici separati già istituiti alla data di entrata in vigore del D.P.R.

n. 396/2000 continuano a svolgere le loro funzioni, senza la necessità dell'adozione di nuovi provvedimenti (circ. Min. Int. n. 2 del 26 marzo 2001).

3. *Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile*

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha stabilito, con il terzo comma dell'art. 1, che le funzioni di ufficiale di stato civile possono essere delegate dal sindaco ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento da parte degli stessi di apposito corso. I corsi di formazione sono organizzati e disciplinati dal Ministero dell'Interno, con decreto adottato sentita l'ANCI e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali di stato civile, secondo quanto dispone l'art. 4 del D.P.R. n. 396/2000. L'ANUSCA - Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e anagrafe, ente morale, da molti anni è impegnata per la valorizzazione e promozione del ruolo di questi funzionari ed ha costituito l'Accademia di cui al paragrafo successivo.

La Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno svolge un'azione costante di sostegno delle attività dei servizi di stato civile ed anagrafe con direttive, indirizzi interpretativi ed operativi, risoluzione di quesiti ed ha avviato in modo organico la formazione degli operatori dei servizi di stato civile, come sopra prevista, che è stata indirizzata su tre percorsi: il primo diretto alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi demografici; il secondo all'abilitazione degli ufficiali di stato civile, il terzo, diretto ai dirigenti dei comuni e prefetture ed aperto anche ai funzionari delle amministrazioni centrali, che con il superamento di apposito master universitario consentirà lo svolgimento di funzioni dirigenziali nel settore. Un protocollo d'intesa stipulato fra il Ministero, l'Università degli studi Roma Tre, l'ANCI, l'ANUSCA stabilisce che saranno avviati due distinti percorsi didattici, finalizzati entrambi all'obiettivo indicato, caratterizzati dall'uso di due distinte metodologie di formazione (tradizionale e di E-learning).

Con decreto del 19 ottobre 2004 sono stati organizzati i corsi riservati al personale già in possesso di esperienza, della durata di cinquanta ore distribuite in sei giorni, effettuati a cura delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo entro il mese di novembre di ciascun anno. Le circolari ministeriali 14 novembre 2004, n. 55 e 13 dicembre 2004, n. 51, hanno indirizzato l'attuazione dell'attività di formazione.

4. *L'Accademia per gli Ufficiali di Stato Civile*

Con l'art. 1-ter del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il Ministero dell'Interno è stato autorizzato a concedere un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 - euro 516.456,9, come limite d'impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - ANUSCA - per la costruzione di un edificio da adibire a sede dell'Accademia per gli Ufficiali di Stato Civile.

L'Accademia è stata inaugurata in data 9 marzo 2004 dal Sottosegretario all'Interno. Nel 2007 l'Accademia ha iniziato la propria attività didattica, con lo svolgimento dei corsi abilitanti per ufficiali di stato civile: 10 giorni pieni per gruppi di 50 partecipanti, con esame finale.

L'ANUSCA è stata eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 1999.

Cap. III

Le funzioni dell'ufficiale di stato civile

1. *Compiti dell'ufficiale di stato civile*

L'ufficiale dello stato civile esercita le seguenti funzioni:

- a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;
- b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
- c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
- d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto (art. 7, D.P.R. n. 396/2000).

2. *Vigilanza*

L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno.

La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al Prefetto.

Cap. IV

La formazione ed archiviazione degli atti

1. *Archivio informatico degli atti - Tenuta dei registri nella fase antecedente*

In ogni ufficio dello stato civile saranno registrati e conservati in unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o relativi a soggetti nello stesso residenti, relativi alla *cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte*.

Le modalità tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui sopra sono stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella fase antecedente l'emanazione del D.P.C.M. e l'informatizzazione degli archivi, i comuni provvedono alla tenuta dei registri di stato civile già in uso, con le modalità di cui al D.M. 27 febbraio 2001 (G.U. 24 aprile 2001, n. 95), vidimati previamente dal Prefetto o da un suo delegato. Per la scritturazione dei registri di stato civile ed i fascicoli da allegarsi, si vedano le istruzioni relative al periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi, illustrate al cap. I, par. 1.

2. *Contenuto degli atti*

Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti, enunciati con precisione e con fedele trascrizione delle dichiarazioni ed indicazioni negli stessi contenute.

3. *Redazione degli atti - Modalità*

Gli atti di stato civile sono redatti nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile con le formule stabilite con decreto del Mini-

stro dell'Interno 5 aprile 2002 (s.o. n. 134 alla G.U. 27 giugno 2002, n. 149) e con il D.P.C.M. di cui al par. 1, quando il sistema informatizzato sarà con lo stesso attivato. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui l'ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificato.

Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni, se non con la procedura della correzione o della rettificazione previste dagli artt. 98 e 95 del D.P.R. n. 396/2000.

Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.

Con Circolare n. 14 del 18 maggio 2011, il Ministero dell'Interno ha chiarito che la trasmissione degli atti tra Comuni può avvenire per mezzo di posta elettronica certificata: l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti, che dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui al par. 1, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La trascrizione può essere richiesta da chiunque vi ha interesse.

Cap. V

Gli atti dello stato civile formati all'estero

Il documento che perviene dall'estero per la trascrizione deve avere determinate caratteristiche: dovrà essere tradotto dalla nostra autorità diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale o da interprete che attesti con giuramento di fronte all'ufficiale di stato civile la conformità al testo straniero, come espressamente previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 396/2000. Ma, soprattutto, dovrà essere legalizzato,

sempre dalla nostra autorità diplomatica o consolare all'estero, secondo l'indicazione del terzo comma dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 396 e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000: si tratta di un requisito indispensabile e non sanabile qualora manchi. Solamente in presenza di specifiche Convenzioni internazionali alle quali risulti aver aderito sia l'Italia sia il Paese straniero dove è stato formato l'atto, relative all'esenzione dalla legalizzazione nello scambio di atti od all'utilizzo di modulistica plurilingue, si potrà fare a meno della legalizzazione e della traduzione secondo quanto previsto da tali accordi (1).

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 23 del 27/10/2009 e, successivamente, con Circolare n. 13 del 27/4/2010 ha emanato precise disposizioni per la trasmissione degli atti di stato civile tra Consolati italiani all'estero e Comuni, tramite posta elettronica certificata (PEC): a tal fine, per ogni atto da trascrivere dovrà essere inviato il file compresso in formato PDF, firmato digitalmente dal funzionario consolare incaricato. L'ufficiale dello stato civile dovrà stampare la documentazione ricevuta e, qualora sussistano le condizioni, procederà alla trascrizione, dandone assicurazione al Consolato, sempre per via telematica.

L'art. 17 del D.P.R. 396/2000 individua il Comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero: si tratta di una disposizione che ha profondamente modificato il corrispondente articolo dell'Ordinamento del 1939, sia con una disciplina dettagliata sia, in particolare, eliminando la competenza residuale del Comune di Roma (2). L'ordine previsto dalla suddetta norma deve essere seguito "a cascata" al fine di trovare l'ufficiale di stato civile competente, precisando che si potrà passare ai criteri successivi solamente se i primi avranno dato esito negativo:

- 1) il Comune in cui l'interessato ha la residenza o dove intende stabilire la residenza: in proposito, si ritiene indispensabile che l'intenzione sia confermata da una richiesta di iscrizione anagrafica;
- 2) il Comune di iscrizione AIRE;
- 3) il Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita dell'interessato;
- 4) se il soggetto è nato e residente all'estero, la trascrizione potrà essere richiesta all'ufficiale dello sta-

(1) In proposito: Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, Convenzione di Parigi del 27.9.1976, Convenzione di Vienna del 8.9.1976.

(2) Art. 51, ultimo comma, dell'abrogato R.D. n. 1238/1939.

to civile del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre o dell'avo materno o dell'avo paterno;

5) un Comune scelto dall'interessato, qualora non sia stato possibile individuarne uno con tutti i criteri precedenti;

6) gli atti di matrimonio, se gli sposi hanno residenze diverse, saranno trascritti in entrambi i Comuni.

L'art. 18 ricorda poi che non possono essere trascritti gli atti che risultino contrari all'ordine pubblico: si tratta di un principio già riportato nell'art. 16 della legge 218/1995, ma che viene espressamente richiamato ed è applicabile agli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

Dunque, per gli atti di stato civile, ma anche per i provvedimenti di natura amministrativa dei quali si richiede la trascrizione, il limite non derogabile è dato dalla non contrarietà all'ordine pubblico, mentre per le sentenze e gli altri provvedimenti di natura giurisdizionale il limite è dato dall'osservanza degli artt. 64, 65 e 66 della legge n. 218/1995. L'art. 15 del D.P.R. n. 396/2000, al primo comma, prevede che le dichiarazioni di nascita e di morte che riguardano cittadini italiani siano rese dinanzi alla nostra autorità consolare all'estero: subito dopo, al secondo comma, riconosce che le stesse dichiarazioni debbano essere fatte dinanzi alle competenti autorità locali, se questo risulti imposto dalla legge del luogo. È facile ipotizzare che l'obbligo di rendere le dichiarazioni suddette alle autorità locali sia vigente nella maggior parte dei Paesi stranieri, in quanto sarà operante un sistema di registrazione degli eventi nascita e morte, imposto dalla normativa locale: di conseguenza, tale modalità di registrazione dovrebbe costituire la procedura preminente, mentre la denuncia resa direttamente alla nostra autorità consolare dovrebbe rappresentare ipotesi eccezionale in quei Paesi dove manchi o non sia disponibile una qualsiasi forma di registrazione da parte dell'autorità locale. Lo stesso articolo continua poi prevedendo che, dopo la denuncia resa all'autorità locale, il dichiarante debba inviare copia dell'atto (ovviamente, da richiedersi all'ufficio dove è stato formato) alla nostra autorità diplomatica o consolare la quale, a sua volta, provvederà agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla trasmissione in Italia al Comune individuato secondo l'art. 17.

L'art. 16 del D.P.R. n. 396/2000 affronta la fattispecie del matrimonio celebrato all'estero o dell'unione civile pure costituita all'estero, quando almeno uno degli interessati sia cittadino italiano: la cele-

brazione o costituzione potrà avvenire dinanzi alla nostra autorità diplomatica o consolare o dinanzi all'autorità locale secondo la legge del luogo. In quest'ultimo caso, così come per gli atti di nascita e di morte, una copia dell'atto dovrà essere trasmessa dall'interessato alla nostra autorità diplomatica o consolare: si tratta, in ogni caso, di un adempimento obbligatorio, di un onere a carico del cittadino italiano che si trova all'estero anche solo occasionalmente. Subito dopo, l'autorità consolare provvederà agli adempimenti di competenza.

Anche in merito all'atto di matrimonio o di costituzione di unione civile, che riceva dall'estero ai fini della trascrizione, l'ufficiale di stato civile dovrà fare una serie di verifiche relative alla non contrarietà all'ordine pubblico, mentre non dovrà essere fatta nessuna verifica riguardo alle pubblicazioni di matrimonio, in quanto il Ministero dell'Interno, con nota del 22 maggio 2008, ha chiarito che le stesse non sono più obbligatorie per il cittadino italiano che contrae matrimonio all'estero.

Cap. VI

Gli atti di cittadinanza

1. La legislazione in materia di cittadinanza

La normativa in materia di cittadinanza italiana è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Innovazioni sono state introdotte dall'art. 33 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Fino all'entrata in vigore della legge 91/1992, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla legge n. 123 del 21 aprile 1983 e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 91.

I principi cardine della nuova normativa sono:

- lo *jus sanguinis*, in base al quale l'attribuzione della cittadinanza avviene per discendenza da parte di chi è già cittadino. Lo *jus soli* viene utilizzato solamente come criterio residuale e solamente a determinate condizioni al fine di evitare casi di apolidia;

- privilegio della volontarietà, cioè rilevanza della volontà dell'interessato in merito alle possibili va-

riazioni di cittadinanza, con esclusione quasi totale degli automatismi di legge;

- assoluta parità nei sessi, nel senso che la situazione della donna è identica a quella dell'uomo.

Vediamo, ora, le diverse ipotesi relative all'attribuzione, all'acquisto, alla perdita ed al riacquisto della cittadinanza italiana.

2. Attribuzione

Viene riaffermato il principio dello *jus sanguinis*, è cittadino italiano il figlio di un genitore - padre o madre, è indifferente - che sia già cittadino italiano: è assolutamente irrilevante il luogo di nascita, se in Italia o all'estero, in quanto la trasmissione della cittadinanza avviene semplicemente per discendenza (art. 1, c. 1, lett. a, legge 91/1992), si tratta di una conseguenza automatica della nascita che non comporta nessun adempimento a carico dell'ufficiale dello stato civile. L'aspetto meritevole di attenzione è dato dal fatto che la madre italiana trasmette la cittadinanza solamente ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, in forza di una sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983: il principio affermato in tale sentenza (uguaglianza della donna all'uomo nel trasmettere la cittadinanza per nascita) non può tuttavia retroagire ad una data precedente all'entrata in vigore della Costituzione, come affermato dalla Corte di Cassazione con una pronuncia a sezioni unite in data 26.6.1998.

È, altresì, cittadino italiano il nato in Italia, figlio di genitori ignoti o apolidi, o qualora non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi ultimi appartengono (art. 1, c. 1, lett. b, legge 91/1992), in pratica è il principio dello *ius loci* non indiscriminato, ma solamente in presenza ed al verificarsi di particolari condizioni.

Infine, è cittadino italiano il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, qualora non risulti in possesso di altre cittadinanze (art. 1, c. 2, legge 91/1992): si tratta di disposizione con l'evidente finalità di evitare casi di apolidia.

3. Acquisto

L'acquisto della cittadinanza può avvenire per diversi motivi:

- riconoscimento (art. 2);

- adozione (art. 3);

- beneficio di legge (art. 4);

- matrimonio (art. 5);

- per naturalizzazione (art. 9);

- per acquisto o riacquisto dei genitori, riguardo ai figli minori (art. 14).

L'art. 2 disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana a seguito di un riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Il figlio minore, sia nel caso di riconoscimento che di dichiarazione giudiziale, acquista la cittadinanza dei genitori in modo automatico, con decorrenza "*ex tunc*" cioè dalla nascita: occorre comunque attestazione che deve essere trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata a margine dell'atto di nascita. Se invece il figlio è maggiorenne, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o di efficacia del provvedimento straniero, potrà rendere una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana di fronte all'ufficiale dello stato civile in Italia o, se risiede all'estero, di fronte all'autorità consolare competente. L'elemento che assume particolare rilevanza è la volontà dell'interessato che potrà scegliere e decidere se acquistare o meno la cittadinanza italiana. Tali disposizioni si applicano anche nel caso la paternità o maternità non possano essere dichiarate (ad esempio, figlio incestuoso) ma sia stato riconosciuto il diritto al mantenimento ed agli alimenti. La dichiarazione del maggiorenne riconosciuto che esprime la volontà di diventare italiano, è resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza oppure all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero ed è iscritta nei registri di cittadinanza: deve essere fatta annotazione sull'atto di nascita, relativa al riconoscimento, alla dichiarazione ed all'accertamento. Se la dichiarazione è resa presso il Consolato italiano all'estero e trasmessa in Italia al Comune competente (3), non deve essere trascritta ma solamente annotata.

L'art. 3 della legge n. 91/1992 prevede l'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottato da cittadino italiano: tale effetto si verifica sia con l'adozione legittimante sia con l'adozione di minori in casi particolari.

La decorrenza della cittadinanza acquistata per adozione, secondo il parere del Ministero di Grazia e Giustizia del 13.2.1996, è quella in cui diventa definitivo il Decreto del Tribunale dei minori, per le adozioni pronunciate in Italia, mentre per le adozioni pronunciate all'estero è quella del passaggio

(3) Modificando l'impostazione data con una precedente sentenza del 1996.

in giudicato della sentenza straniera di adozione. Il Ministero dell'Interno ha successivamente emanato una ulteriore Circolare esplicativa, n. K.28.4 del 13.11.2000, con la quale ha stabilito che non occorre più attestazione sindacale per l'acquisto automatico della cittadinanza italiana, come era previsto dall'art. 16 del D.P.R. 572/1993: il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del decreto di adozione, ma la trascrizione non può avere effetto costitutivo e, pertanto, la decorrenza è quella della definitività del provvedimento straniero (efficacia *ex tunc*). Una volta trascritto il decreto di adozione se ne fa annotazione a margine dell'atto di nascita.

L'art. 4 delle legge 91/1992 disciplina l'acquisto per elezione correlata al verificarsi di determinati presupposti o condizioni.

Si tratta di una procedura agevolata riferita al caso dello straniero o dell'apolide del quale il padre o la madre o uno dei nonni siano stati cittadini per nascita (comma 1).

L'acquisto della cittadinanza in questo caso si determina con il verificarsi di particolari condizioni:

- *comma 1, lettera a)*: lo straniero di cui sopra acquista la cittadinanza italiana se presta "effettivo" servizio militare e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'art. 1 comma b del D.P.R. 572/1993 relativo al regolamento di esecuzione della legge 91, stabilisce che il servizio militare si intende effettivamente prestato se si è incorporati nell'ambito delle Forze Armate per tutto il periodo previsto dalla legge. Si può considerare prestazione valida ai fini dell'applicazione della legge quella effettuata nei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nelle Guardie Carcerarie oppure il servizio civile prestato in sostituzione di quello militare;

- *comma 1, lettera b)*: lo straniero indicato all'art. 1 acquista la cittadinanza italiana se assume, anche all'estero, pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara successivamente all'assunzione di volerla acquistare. L'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 572/1993 stabilisce che per pubblico impiego il legislatore ha inteso un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico dello Stato;

- *comma 1, lettera c)*: lo straniero di cui all'art. 1 acquista la cittadinanza italiana se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da 2 anni nel territorio della repubblica e dichiara entro un anno dalla maggiore età di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le suddette modalità di acquisto si estendono anche agli apolidi legalmente residenti in Italia e ai rifugiati, riconosciuti tali dallo Stato italiano (art. 16, legge n. 91/1992).

In ogni caso per l'acquisto della cittadinanza italiana è richiesta una dichiarazione, da rendere in momenti diversi secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 della legge n. 91/1992, con cui l'interessato esprime la volontà di divenire cittadino italiano. Quindi l'interessato dovrà manifestare questa intenzione prima di rendere il servizio militare, mentre svolge l'attività alle dipendenze dello Stato, oppure tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno d'età.

L'accertamento delle condizioni di legge che determinano effettivamente il prodursi dell'acquisto spetta al Ministero dell'Interno al quale l'ufficiale dello stato civile deve trasmettere copia della dichiarazione nonché dei documenti acquisiti, sia nell'ipotesi di prestazione del servizio militare sia di assunzione di impiego alle dipendenze dello Stato: i documenti debbono comprovare la particolare condizione in virtù della quale la persona chiede l'acquisto della cittadinanza.

L'acquisto che consegue alla residenza in Italia protrattasi per almeno due anni al compimento della maggiore età e alla elezione della cittadinanza italiana espressa dall'interessato tra i 18 e 19 anni, è efficace a seguito dell'accertamento positivo del Sindaco. L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha adempiuto alle formalità richieste: nel caso in cui è richiesta la prestazione del servizio militare, dal giorno successivo a quello del congedamento (art. 13, D.P.R. 572/1993).

Con il secondo comma dello stesso art. 4, viene data la possibilità allo straniero nato in Italia e vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età di acquistare la cittadinanza italiana, rendendo una apposita dichiarazione in questo senso entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Si nota facilmente come sia sempre richiesta una espressione di volontà dell'interessato. L'art. 33 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ha innovato profondamente prevedendo che al fine dell'acquisto della cittadinanza italiana dello straniero nato in Italia ed ivi rimasto residente fino al raggiungimento della maggiore età, non possono essere imputabili al medesimo eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, per affermare che qualsiasi documentazione idonea a dimostrazione del possesso

dei requisiti richiesti, possa essere validamente presentata. Non solo, è stata inoltre prevista la comunicazione obbligatoria agli interessati, da parte degli ufficiali di stato civile, entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, della possibilità di esercitare il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età, evidenziando che la mancata comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile consente di esercitare il diritto anche dopo tale termine. Infine, è stata prevista l'acquisizione e trasmissione degli atti e documenti attraverso i documenti informatici. In merito all'acquisto per matrimonio, i commi 11 e 12 dell'art. 1 della legge 94/2009, hanno apportato rilevanti modifiche all'art. 5 della legge 91/1992 in materia di cittadinanza, intervenendo decisamente nella disciplina dell'acquisto di cittadinanza a seguito di matrimonio. Anche in questo caso, il Ministero dell'Interno (4) ha prontamente diramato una Circolare per chiarire il senso delle nuove disposizioni.

Il primo aspetto evidenziato riguarda il prolungamento del periodo di residenza legale richiesto per l'acquisto della cittadinanza italiana: da un minimo di sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio, si passa ad almeno due anni dopo la celebrazione del matrimonio e, soprattutto, fino all'adozione del decreto di conferimento deve permanere il vincolo coniugale, cioè "... non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi". Tale condizione deve esistere anche nel caso di residenza all'estero, pur rimanendo invariato il periodo di 3 anni richiesto dopo la celebrazione del matrimonio. Tutti i termini appena indicati, vengono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il Ministero dell'Interno ha precisato che, qualora gli ufficiali di stato civile o le autorità diplomatiche o consolari venissero a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti prima della data di adozione del decreto, dovranno darne comunicazione al Ministero stesso per la revoca del provvedimento. Dal 1 giugno 2012 sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza a seguito matrimonio con cittadino italiano presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi prescritti alle lettere a) e

b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992. Le nuove competenze sono state definite con Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012 (G.U. 24.4.2012, n. 96). Il decreto sarà poi notificato dall'U.T.G. - Prefettura all'interessato il quale ha sei mesi di tempo dalla data di notifica (art. 10, legge n. 91/1992) per rendere il prescritto giuramento dinanzi all'u.s.c. del comune di residenza. Qualora il coniuge straniero di cittadino italiano abbia la propria residenza all'estero, l'organo competente a conferire o negare la cittadinanza è, secondo le indicazioni contenute nella Direttiva citata, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione a cui il Consolato italiano inoltrerà la documentazione prodotta dalla persona interessata.

Viene poi previsto che tutte le domande di cittadinanza, le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia, dovranno avere allegata la certificazione prevista, escludendo, in tal modo, il ricorso all'autocertificazione da parte dei cittadini comunitari. Infine, è previsto un contributo di € 200,00 per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione.

L'istanza deve essere presentata in Italia al Prefetto competente per residenza, mentre all'estero andrà presentata all'autorità diplomatico-consolare competente per luogo di residenza. Il Ministro dell'Interno emetterà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana entro 2 anni dalla data di presentazione.

Il decreto ministeriale con cui viene concessa la cittadinanza italiana è notificato dalla Prefettura all'interessato il quale ha sei mesi di tempo dalla data di notifica (art. 10, legge n. 91/1992) per rendere il prescritto giuramento dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o, se residente all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare. Se il giuramento è reso dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana, essa rilascia copia del verbale di giuramento all'interessato, ne trasmette una ulteriore copia insieme al decreto all'ufficiale di stato civile competente in base ai criteri di cui all'art. 26 del D.P.R. 396/2000 e, pertanto, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento. L'ufficiale dello stato civile trascrive il decreto di conferimento della cittadinanza menzionando i dati che si riferiscono al giuramento prestatosi all'estero, senza trascrivere il verbale di giuramento.

(4) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: la data della circolare è 6.8.2009.

Il verbale di giuramento è iscritto nei registri di cittadinanza prima di dar corso alla registrazione del decreto concessorio. L'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

Vengono poi in considerazione alcuni modi di acquisto della cittadinanza previsti dall'art. 9 della legge 91/1992: in tali casi, il decreto di concessione sarà emesso dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato. La richiesta, inviata sempre al Ministero dell'Interno, può essere respinta con provvedimento motivato in assenza degli elementi prescritti. Potrà essere quindi ripresentata dopo un anno dall'emanazione del provvedimento di rifiuto. Qualora sia accolta, il decreto del Presidente della Repubblica è notificato all'interessato che, nei sei mesi successivi, deve rendere il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, con procedura eguale a quella descritta per l'acquisto per matrimonio.

Si tratta di una serie di ipotesi legate a diversi periodi di residenza legale dello straniero: questo significa che deve essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso e soggiorno degli stranieri e la loro iscrizione in anagrafe (art. 1, D.P.R. 572/1993). I periodi di residenza richiesti sono diversi:

- 3 anni per lo straniero nato in Italia, oppure il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita;
- 5 anni per lo straniero che sia stato adottato dopo la maggiore età;
- 5 anni per l'apolide o il rifugiato politico;
- 4 anni per il cittadino di uno Stato facente parte della Comunità Europea;
- 10 anni per lo straniero che non risulti essere in alcuna delle suddette condizioni.

Infine, non è richiesta alcuna residenza in Italia per lo straniero che ha prestato servizio per lo Stato italiano per almeno 5 anni e che abbia reso eminenti servizi all'Italia.

Le condizioni previste per la concessione ai sensi dell'art. 9 devono permanere fino al giuramento (art. 4, c. 7, D.P.R. 572/1993). L'acquisto della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9, è efficace solo se il soggetto interessato presta il giuramento previsto dall'art. 10 della legge, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto stesso, la cui formula è la seguente: *“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”*. L'acquisto opera dal

giorno successivo a quello della pronuncia del giuramento (art. 15, legge n. 91, così come confermato dall'art. 27 del D.P.R. 396/2000 relativo al nuovo ordinamento dello Stato Civile) ed il giuramento deve essere iscritto nei registri di cittadinanza.

Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana (art. 14), purché sia convivente con esso: l'unica condizione richiesta è, dunque, che sia convivente con il genitore - nel momento in cui questo diviene cittadino - in maniera stabile ed effettiva, tale da poter essere opportunamente documentata (art. 12, D.P.R. 572/1993). L'acquisto della cittadinanza avviene anche se la residenza è all'estero, anche se il minore è in possesso di altra cittadinanza ed anche se si tratti di figlio minore di primo letto di straniera divenuta italiana per matrimonio: in ogni caso, una volta raggiunta la maggiore età, può rinunciare alla cittadinanza italiana, purché in possesso di altra cittadinanza. L'attestazione necessaria per l'acquisto della cittadinanza del minore deve essere emessa dal Sindaco del comune di residenza o, per i residenti all'estero, dalla competente autorità diplomatica o consolare (5): in quest'ultimo caso, andrà trasmessa in Italia al Comune competente che provvederà alla trascrizione ed alla conseguente annotazione.

4. Perdita

La novità più importante è contemplata dall'art. 11 della legge secondo cui il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può rinunciarvi a condizione di risiedere all'estero o di stabilire la residenza all'estero.

Il limite è dato dalla necessità che la persona che intende rinunciare alla cittadinanza italiana, sia comunque in possesso di altra cittadinanza per evitare il crearsi della condizione di apolidia.

La perdita della cittadinanza può avvenire per una serie di ipotesi ben determinate:

- comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo Stato (art. 12);
- revoca dell'adozione (art. 3, c. 2);
- rinuncia espressa (art. 3, c. 3; artt. 11 e 14).

L'art. 12 prevede la perdita della cittadinanza per chi ha tenuto comportamenti in contrasto con i

(5) Adempimento aggiunto dall'art. 110, c. 6, lett. c), del D.P.R. n. 396/2000 che ha integrato il c. 8 dell'art. 16 del D.P.R. n. 572/1993.

doveri nei confronti dello Stato italiano: per non aver abbandonato l'impiego o la carica pubblica o la prestazione del servizio militare a favore di un altro Stato, neanche dopo l'intimazione del Governo, oppure per aver collaborato con uno Stato estero in guerra con l'Italia o averne acquistato volontariamente la cittadinanza (in quest'ultimo caso, la cittadinanza persa non potrà più essere riacquistata, come previsto dall'art. 13, c. 2).

Il Ministro dell'Interno con proprio decreto ordina al cittadino di desistere, entro un arco di tempo specificato, dal comportamento ritenuto in contrasto con il dovere di fedeltà allo Stato italiano e provvede perché il decreto gli sia notificato. Dal giorno successivo a quello indicato, qualora l'interessato non abbia eseguito quanto ordinatogli, si determina la perdita della cittadinanza italiana.

Il Ministero comunica all'ufficiale di stato civile competente la perdita della cittadinanza, con provvedimento da trascrivere nei registri di cittadinanza (art. 23, c. 2, legge 91/1992 e art. 24 Reg. s.c.). Il cittadino italiano, divenuto tale in seguito ad adozione, perde la cittadinanza se l'adozione stessa viene revocata per fatti a lui imputabili, a condizione che possieda od acquisti un'altra cittadinanza. La sentenza di revoca emessa dal Tribunale competente è trasmessa all'ufficiale di stato civile che la trascrive nei registri per gli atti di nascita e ne fa annotazione sull'atto di nascita dell'adottato. L'ufficiale dello stato civile trasmette copia degli atti al Sindaco che forma il provvedimento con cui attesta la perdita della cittadinanza italiana qualora la persona possieda o riacquisti la cittadinanza originariamente posseduta. Al riguardo l'ufficiale di stato civile deve acquisire la documentazione che attesti il possesso o il recupero di altra cittadinanza: la cittadinanza così persa non può mai più essere riacquistata.

Se la revoca avviene per altri motivi, egli conserva la cittadinanza italiana, ma può rinunciare entro un anno dalla revoca, se ne acquista o ne possiede un'altra (art. 3, c. 4).

È inoltre prevista la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino divenuto tale durante la minore età per convivenza col genitore divenuto esso stesso cittadino. Il soggetto che intende rinunciare deve essere anche in questo caso in possesso di altra cittadinanza. La dichiarazione è resa all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza (non è necessario trasferire all'estero la residenza perché si determini la perdita della cittadinanza) e non è soggetta a limiti di tempo (art. 14, legge 91/1992). L'atto di accertamento è rilasciato dal Sindaco.

Ovviamente se la persona risiede all'estero la dichiarazione sarà fatta presso le competenti autorità diplomatiche o consolari che provvederanno anche alla formazione dell'atto di accertamento. Altro caso di rinuncia è quello previsto dall'art. 11, dove si legge che "il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero". È una novità rilevante in quanto viene affermato il rispetto del principio della doppia cittadinanza che non era, al contrario, prevista dalla normativa del 1912. La dichiarazione di rinuncia dovrà essere prestata dinanzi all'autorità diplomatica o consolare competente che, dopo avere accertato la sussistenza delle condizioni che determinano la perdita, trasmetterà copia della dichiarazione e l'atto di accertamento all'ufficiale dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del Regolamento dello stato civile. Questi trascrive il solo atto di accertamento nei registri di cittadinanza e provvede per l'annotazione della dichiarazione e dell'accertamento sull'atto di nascita dell'interessato nonché per gli adempimenti conseguenti. La dichiarazione di rinuncia può essere resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza nell'ipotesi in cui l'interessato stia per espatriare, per cui la perdita della cittadinanza sarà condizionata dal verificarsi dell'effettivo trasferimento all'estero e decorrerà dal giorno successivo a quello in cui si sarà realizzata questa circostanza. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge spetterà al Sindaco del comune in cui è stata registrata la dichiarazione.

Nel caso in esame, comunque, gli eventuali figli minori di cittadini che decidono di rinunciare, restano italiani.

L'ufficiale dello stato civile che riceve un provvedimento di naturalizzazione straniera che comporta perdita della cittadinanza italiana non ne effettua la trascrizione ma ne invia copia al Sindaco per la attestazione delle condizioni di legge che determinano appunto la perdita automatica (circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2001 dell'11.7.2001).

5. Riacquisto

Il riacquisto della cittadinanza è disciplinato dagli artt. 13 e 17 (quest'ultimo è una norma di carattere transitorio) della legge 91/1992: la caratteristica principale è che il riacquisto può avvenire senza alcuna considerazione per i motivi della perdita, con l'unica eccezione di cui al comma 1 dell'art. 12 che

prevede, come avevamo visto, la perdita per non avere ottemperato all'intimazione del Governo di abbandonare l'impiego o la carica o il servizio militare svolti per uno Stato estero.

Le ipotesi di riacquisto previste dall'art. 13 sono:

- a) prestazione di effettivo servizio militare e preventiva dichiarazione di riacquisto. Il riacquisto a seguito di servizio militare prestato per lo Stato italiano opera quando l'interessato renda una dichiarazione in tal senso prima di iniziare il servizio;
- b) assunzione di pubblico impiego, anche all'estero e dichiarazione di volerla riacquistare. Il cittadino straniero ex italiano che assume o ha assunto un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano, sia in Italia sia all'estero, riacquista la cittadinanza italiana se rende una dichiarazione in tal senso;
- c) dichiarazione di volerla riacquistare ed aver stabilito o stabilire, entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia: consiste nella manifestazione di volontà da parte dell'ex cittadino che ha già stabilito la sua residenza in Italia, oppure che intende farlo entro un anno dalla data in cui rende la dichiarazione stessa;
- d) dopo un anno di residenza nel territorio della repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso periodo. È questo ultimo l'unico caso di automatismo, ma anche in questo caso, il soggetto interessato può far valere la propria volontà rinunciando al riacquisto;
- e) dopo due anni di residenza nel territorio della repubblica rendendo una dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza, con la prova di aver abbandonato la carica o l'impiego o il servizio militare per chi aveva perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 12, comma 1.

Mentre in materia di acquisto viene stabilito l'obbligo della "residenza legale", nelle disposizioni relative al riacquisto, viene in considerazione solamente il termine di "residenza", senza l'aggiunta di "legale". Pertanto, nel caso del riacquisto il concetto di residenza è quello dell'art. 43 del codice civile, e cioè il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

6. Riconoscimento del possesso dello "status civitatis"

6.1. Agli stranieri di origine italiana

È possibile che i discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione nei paesi soprattutto dell'America Latina, ma anche dell'Australia, del Venezuela,

ecc., oltre ad essere cittadini stranieri "jure soli", siano, per discendenza paterna, e, dopo l'1.1.1948, anche materna, cittadini italiani. Questi soggetti hanno diritto di vedersi riconosciuto il loro originario *status civitatis*, come è stato giustamente chiarito e specificato, anche nelle procedure da seguire e negli adempimenti da svolgere, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991 che deve ritenersi ancora perfettamente valida.

I soggetti interessati, rientrati in Italia con passaporto straniero, devono essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente con regolare permesso di soggiorno. In questo caso possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza. Se l'iscrizione anagrafica non è possibile, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda al Consolato italiano all'estero, competente per territorio.

Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17.3.1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia), per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 1920 (date di annessione al regno d'Italia). La domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai documenti previsti nella circolare suddetta, partendo dall'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato rilasciato dal Comune italiano di nascita, compresi gli estratti di matrimonio e di nascita di tutti i discendenti fino ad arrivare al richiedente. Questi documenti servono ad accertare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa senza interruzione, dall'avo nato in Italia e poi emigrato fino al richiedente il riconoscimento.

Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti, e verificato che il richiedente è in possesso della cittadinanza italiana, l'ufficiale di stato civile a chiusura del procedimento emetterà un proprio provvedimento (che non deve essere trascritto, ma resta agli atti dell'intero fascicolo relativo al cittadino in questione) con il quale riconosce che il cittadino è italiano ed è sempre stato tale: di seguito, si procedere alla variazione anagrafica di cittadinanza, da straniera ad italiana, quindi alla trascrizione degli atti di stato civile del soggetto a cui è stato riconosciuto il possesso del nostro *status civitatis*.

7. Adempimenti dell'ufficiale dello stato civile

Gli adempimenti da svolgersi a cura dell'ufficiale di stato civile sono indicati nell'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, regolamento di esecuzione della legge 91/1992.

L'ufficiale di stato civile che riceve una dichiarazione di cittadinanza (acquisto, perdita, riacquisto o mancato riacquisto) deve trasmettere copia della dichiarazione e della documentazione relativa, all'autorità preposta ad accertare la sussistenza delle condizioni per il prodursi degli effetti desiderati.

L'autorità che deve procedere agli accertamenti è il Sindaco del Comune dove viene resa ed iscritta la dichiarazione, mentre è l'autorità diplomatica o consolare se la dichiarazione viene resa all'estero, per i casi previsti al secondo comma dell'art. 16. Negli altri casi, in cui pure è prevista una dichiarazione, competente all'accertamento delle condizioni è il Ministero dell'Interno, al quale l'Ufficiale dello Stato Civile, o, se la dichiarazione è resa all'estero, il Console, deve inviare copia della dichiarazione resa e della documentazione allegata.

L'autorità suindicata (Sindaco in Italia, Console all'estero, Ministero dell'Interno), verificata la sussistenza delle condizioni, emetterà l'esito dell'accertamento entro 120 giorni: l'ufficiale di stato civile competente provvederà a trascriverlo nei registri di cittadinanza e ad annotarlo a margine dell'atto di nascita, se positivo; se negativo, andrà annotato a margine dell'atto di cittadinanza con il quale è stata resa la dichiarazione. L'ufficiale di stato civile non può annotare la dichiarazione sull'atto di nascita, se non è in possesso anche dell'esito dell'accertamento.

Nelle altre ipotesi, laddove il mutamento di cittadinanza si produce indipendentemente da dichiarazioni dell'interessato, con esclusione di quelle previste dall'art. 1 della legge (attribuzione della cittadinanza "jure sanguinis" e "jure loci"), con esclusione dell'adozione di minore e dei casi in cui risulta prevista dalla legge una dichiarazione, il Sindaco, viste le risultanze di stato civile e anagrafe, emette un'attestazione: può riguardare l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza e deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di cittadinanza e l'annotazione a margine dell'atto di nascita. L'attestazione sindacale è prevista nei seguenti casi:

- art. 2 - commi 1 e 2 - riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità;
- art. 3 - perdita cittadinanza per revoca adozione;
- art. 12 - commi 1 e 2 - perdita per svolgimento attività incompatibili con lo Stato;
- art. 13 - comma 1 - lett. d) - riacquisto automatico;
- art. 14 - acquisto automatico da parte di figlio minore convivente di chi diventa cittadino.

Il decreto con il quale viene concessa la cittadinanza italiana deve essere trascritto nei registri di cittadinanza: l'ufficiale di stato civile deve prima iscrivere il verbale di giuramento dell'interessato e, subito dopo, provvedere alla trascrizione del Decreto. Se il giuramento avviene all'estero davanti al Console, questi lo trasmette all'ufficiale dello stato civile competente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 396/2000 perché ne faccia menzione nell'atto di trascrizione del Decreto di concessione.

8. Iscrizioni e trascrizioni previste dal D.P.R. 396/2000

Art. 23: iscrizioni

Devono essere iscritte nei registri di cittadinanza tutte le dichiarazioni di volontà previste dalla legge negli articoli seguenti:

- art. 2 - commi 2 e 3 - elezione cittadinanza del figlio maggiorenne riconosciuto;
- art. 3 - comma 4 - rinuncia alla cittadinanza italiana per revoca dell'adozione;
- art. 4 - commi 1 e 2 - dichiarazione di acquisto di cittadinanza italiana di straniero discendente da italiano;
- art. 11 - rinuncia alla cittadinanza di chi risiede all'estero e possiede un'altra cittadinanza;
- art. 13 - comma 1 - possibilità di riacquisto di cittadinanza italiana;
- art. 14 - rinuncia alla cittadinanza di maggiorenne che in minore età l'ha acquistata di seguito al genitore;
- art. 17 - comma 2 - dichiarazione di riacquisto cittadinanza donna coniugata, in vigenza dell'art. 219, legge n. 151/1975;
- dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della legge n. 379/2000, in seguito all'abrogazione dell'art. 18 della legge 91. Se, però, le dichiarazioni succitate provengono dall'estero, non devono essere trascritte, ma solo annotate, poiché esse danno avvio ad una procedura di accertamento (Circolare MIACEL n. 2/2001);
- verbale di giuramento previsto per il conferimento o la concessione della cittadinanza.

Art. 24: trascrizioni

Devono essere trascritti i seguenti atti:

- decreto di conferimento e di concessione della cittadinanza previsti agli artt. 5 e 9 della legge 91;
- decreti di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 della legge;

- decreti del Ministero dell'Interno di inibizione al riacquisto di cui all'art. 13 della legge;
- sentenze dei Tribunali che accertano l'acquisto, la perdita od il riacquisto della cittadinanza;
- provvedimenti di opzione per la cittadinanza italiana;
- esiti di accertamento previsti dall'art. 16 del D.P.R. 572/1993, emessi dal sindaco, dall'Autorità diplomatica o Consolare o dal Ministero dell'Interno, in seguito ad ogni dichiarazione effettuata da chi vuole acquistare, perdere o riacquistare la cittadinanza italiana;
- attestazioni emesse dal sindaco o dall'Autorità diplomatica o consolare, emesse in seguito a variazioni di cittadinanza dovute ad automatismi.

9. Acquisto della cittadinanza "jure soli" per i figli di cittadini stranieri

Il Ministero dell'Interno ha fornito - per i Paesi sotto elencati - le seguenti modalità di applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/1992 per l'attribuzione della cittadinanza a figli nati in Italia da genitori stranieri (si veda il sito internet www.anusca.it):

Albania: la legge albanese sulla cittadinanza attualmente in vigore (decreto 7 giugno 1954, n. 1874) prevede che il figlio di genitori albanesi è albanese anche se nato all'estero;

Argentina: la vigente legislazione argentina in materia di cittadinanza prevede che il figlio di cittadino argentino nato all'estero può esercitare un'opzione, di fronte alla competente autorità argentina, per acquistare la cittadinanza di quello Stato a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Prima del compimento del diciottesimo anno di età, la suddetta opzione può essere effettuata da chi eserciti su detto minore la patria potestà;

Bosnia-Erzegovina: la legislazione della Repubblica di Bosnia-Erzegovina sulla cittadinanza emanata in data 16.12.1993 prevede che il figlio di genitori entrambi bosniaci, è bosniaco anche se nato all'estero. Nel caso in cui un solo genitore sia bosniaco, il figlio nato all'estero potrà ottenere la cittadinanza bosniaca mediante richiesta alle proprie autorità competenti entro il ventitreesimo anno di età;

Brasile: la legislazione brasiliana attualmente vigente prevede l'acquisto dello *status civitatis jure sanguinis*, purché i genitori o i legali rappresentanti del minore dichiarino una volontà in tal senso o effettuino taluni adempimenti formali presso le autorità diplomatiche o consolari brasiliane;

Camerun: la legge della Repubblica del Camerun in materia di cittadinanza (legge 687, LF/3 dell'1.6.1968) prevede che il figlio di padre o madre camerunense è camerunense anche se nato all'estero;

Cina: l'art. 5 della legge sulla cittadinanza della Repubblica popolare di Cina del 10.9.1980 prevede che chi sia nato all'estero ed i cui genitori siano cittadini cinesi, o uno di essi sia cittadino cinese, possiede la cittadinanza cinese. Quindi non appare configurabile l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore nato in Italia da cittadini cinesi;

Congo: la legislazione congolese in materia di cittadinanza prevede che il figlio di padre o madre congolese acquista automaticamente quella cittadinanza anche se nato all'estero;

Corea del Sud: la legge sud-coreana sulla cittadinanza in vigore dal 20.12.1948 prevede che è cittadino sud-coreano il figlio di padre cittadino o di madre cittadina e padre sconosciuto o apolide, anche se nato all'estero;

Filippine: la legislazione delle Filippine sulla cittadinanza prevede che il figlio di padre o madre filippina è filippino anche se nato all'estero;

Giordania: la legislazione della Giordania sulla cittadinanza del n. 6/1954 prevede che è giordano il figlio di cittadini giordani. Quindi non appare configurabile l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b) della legge n. 91/1992;

Libia: la legge libica sulla cittadinanza del 1954 prevede che chiunque sia nato fuori dalla Libia da genitore libico è libico;

Marocco: la legislazione del Marocco sulla cittadinanza (codice della cittadinanza marocchina del 6 settembre 1958) prevede che il figlio di padre marocchino o di madre marocchina e padre ignoto è automaticamente cittadino marocchino anche se nato all'estero;

Nigeria: la legge della Nigeria sulla cittadinanza (legge n. 33/1974) prevede che il figlio di cittadino nigeriano è automaticamente cittadino nigeriano anche se nato all'estero;

Perù: la legislazione peruviana in materia di cittadinanza prevede che la persona nata all'estero da cittadino o cittadina peruviana è peruviana a condizione che sia iscritta nel registro durante la minore età o manifesti la volontà di essere cittadina peruviana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

Polonia: la legislazione polacca (legge 8.1.1951) prevede che è polacco il figlio di padre o madre polacca anche se nato all'estero;

Romania: la legge rumena in materia di cittadinanza prevede che il figlio di padre o madre rumeno è rumeno anche se nato all'estero;

Serbia: la legislazione serba sulla cittadinanza prevede che il figlio di cittadino serbo nato all'estero acquista dalla nascita la cittadinanza serba purché entro il diciottesimo anno di età venga iscritto negli appositi registri della Rappresentanza diplomatica competente;

Sri Lanka: secondo le disposizioni della legislazione locale sulla cittadinanza il figlio di cittadino srilankese nato all'estero acquista per discendenza la cittadinanza di quello Stato qualora il genitore registri entro un anno presso le competenti autorità diplomatiche srilankesi la nascita del figlio;

Tunisia: la legge tunisina in materia di cittadinanza prevede che il figlio di padre tunisino è tunisino anche se nato all'estero. Si aggiunge che il figlio nato all'estero da madre tunisina e padre straniero, per acquisire la cittadinanza della madre dovrà farne richiesta entro il termine dell'anno che precede la maggiore età;

Ucraina: Part. 13 della vigente legge dell'Ucraina in materia di cittadinanza del 8.10.1991 prevede che "il figlio di cittadini dell'Ucraina è cittadino dell'Ucraina indipendentemente dalla circostanza se sia nato nel territorio dell'Ucraina o al di fuori dei suoi confini".

Cap. VII

Gli atti di nascita

1. Iscrizioni e trascrizioni

Negli archivi relativi agli atti di nascita si *iscrivono*:

- le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
- gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- gli atti di assenso successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- gli atti di consenso anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- i processi verbali di ritrovamento di minori abbandonati.

Nei medesimi archivi si *trascrivono*:

- le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;

- gli atti di nascita ricevuti all'estero;

- gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

- gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;

- le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;

- i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

- i provvedimenti in materia di adozione. I registri degli atti di nascita sono composti da due parti - 1^a e 2^a - che, a loro volta, si dividono in Serie A e B.

Nella parte I Serie A vengono ricevute le denunce relative alle nascite avvenute nel territorio dello stesso Comune - rese entro i 10 giorni previsti dalla norma - oppure avvenute in altro Comune ma con i genitori, o almeno uno di essi, residenti nel Comune e che scelgono, appunto, di dichiarare la nascita nel proprio Comune di residenza anziché in quello dove si è verificato l'evento. Nella Parte I Serie B vengono ricevute le stesse denunce di nascita prevista per la Serie A che, però, sono state rese oltre i termini previsti e, quindi, dopo i 10 giorni dalla nascita. Nella Parte II Serie A vengono trascritti - da parte degli Ufficiali di stato civile dei Comuni ove risiedono almeno uno dei genitori del neonato - gli atti di nascita formati nei Comuni dove si è verificato l'evento.

Nella Parte II Serie B, composta da fogli completamente in bianco, vengono iscritti gli atti di riconoscimento ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, gli atti di assenso e di consenso di cui all'art. 250 C.C., i processi verbali relativi ai minori abbandonati (art. 28, c. 1, lettere da *b*) ad *e*) del D.P.R. 396/2000) e vengono trascritti gli atti di nascita formati all'estero, le denunce di nascita rese direttamente presso il centro di nascita o da questo inviate al Comune di nascita, gli atti relativi alle nascite avvenute durante viaggi marittimi, aerei o ferroviari, le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, i decreti relativi ai cambiamenti di nome e cognome, i provvedimenti in materia.

2. Denuncia di nascita

Proviamo a fare un quadro delle possibili ipotesi relative alla denuncia di nascita.

- *Soggetto abilitato a rendere la dichiarazione:*

- a) uno qualsiasi dei due genitori (in caso di filiazione naturale la denuncia deve essere resa personalmente dal genitore che intende effettuare il riconoscimento);
- b) un procuratore speciale dei genitori;
- c) medico o ostetrica che ha assistito al parto (questi diventano soggetti obbligati alla denuncia nel caso il figlio non venga riconosciuto da entrambi i genitori);
- d) altra persona che ha assistito al parto.

- *Luogo dove effettuare la denuncia di nascita:*

- a) presso la direzione sanitaria del centro di nascita: in tale caso, il direttore sanitario (o il delegato), nel ricevere le dichiarazioni di nascita è pubblico ufficiale, investito di funzioni pubbliche, che svolge attività di stato civile e il verbale della dichiarazione di nascita - redatto in duplice originale e con le sottoscrizioni degli intervenuti - è atto di stato civile a tutti gli effetti. Un originale dev'essere trasmesso, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei medesimi;
- b) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita: in tale caso una copia dell'atto verrà inviato al Comune di residenza dei genitori dove verrà trascritto in parte II serie A;
- c) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre o, previo accordo tra i genitori stessi, del Comune di residenza del padre: se così avviene, l'ufficiale dello stato civile che iscrive l'atto dovrà inviarne copia al comune di residenza della madre per l'iscrizione anagrafica del figlio presso la madre stessa (art. 7 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

- *Termini per rendere la dichiarazione di nascita:*

- a) 3 giorni se viene resa presso la direzione sanitaria del centro di nascita;
- b) 10 giorni in tutte le altre ipotesi di denuncia resa presso il Comune: superato tale termine, la denuncia viene ricevuta ugualmente in Parte 1ª Serie B, ma non occorre più la convalida con sentenza del Tribunale. Il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo ma l'atto sarà subito valido e potranno essere rilasciate le certificazioni ed effettuate le comunicazioni per gli aggiornamenti anagrafici.

In ogni caso, qualora da parte del dichiarante non venga presentata l'attestazione dell'avvenuta nascita rilasciata dalla Direzione sanitaria del centro di na-

scita, l'Ufficiale di stato civile dovrà acquisirla - anche per via telematica - prima della formazione dell'atto. Per le nascite che avvengano al di fuori di un centro di nascita (ipotesi sicuramente poco frequente) il dichiarante deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15/1968 (ora art. 46, D.P.R. 445/2000): di solito, in questi casi, c'è un medico che assiste al parto e che provvede a rilasciare la specifica certificazione che deve essere consegnata all'ufficiale dello stato civile per la denuncia.

In merito all'*attestazione di nascita*, dovrà contenere solamente i dati richiesti nei registri di nascita secondo le indicazioni di cui all'art. 30 c. 2 del D.P.R. n. 396: l'art. 10 c. 1 del D.M. 27.2.2001 ha previsto che lo stesso venga trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile competente.

In caso di bambino nato morto o di nato vivo ma deceduto prima della denuncia di nascita, la competenza a ricevere la dichiarazione è esclusivamente dell'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, a norma dell'art. 30, c. 5 dell'Ordinamento. Altre ipotesi possibili riguardano la nascita avvenuta da genitori stranieri non residenti in Italia: in tal caso, la dichiarazione resa presso il centro di nascita sarà trasmessa al Comune di nascita che provvederà alla trascrizione ed alle incombenze successive. Nel caso che i genitori stranieri abbiano la residenza in Italia, la denuncia ricevuta dal centro di nascita sarà inviata, per la trascrizione, al comune di residenza della madre. Se, invece, la nascita avviene da genitori italiani residenti all'estero, la denuncia ricevuta dal centro di nascita sarà inviata, per la trascrizione, al comune di nascita che provvederà alle comunicazioni ed alle incombenze di legge.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare nell'atto le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita ed effettua la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Qualora la denuncia di nascita sia stata omessa, l'ufficiale di stato civile che ne viene a conoscenza dovrà informare il Procuratore della Repubblica e potrà formare l'atto solo in base al decreto emesso dal Tribunale (art. 32); nel caso, invece, vengano trovati dei bambini, l'Ufficiale dello stato civile (dietro comunicazione dell'istituto dove il minore viene ricoverato) redigerà un dettagliato processo verbale con i dati relativi all'età apparente ed al sesso ed imporrà un nome e cognome, informando il giudice tutelare ed il Tribunale per i minorenni per gli adempimenti di competenza.

In ogni caso, l'atto di nascita dovrà riportare le indicazioni relative ai minuti e ora di nascita, alla data e luogo dove è avvenuto l'evento, al sesso e al nome del neonato, nonché generalità e cittadinanza dei genitori, dalla quale discende, quasi in ogni caso, la cittadinanza del nato.

3. Riconoscimento

Il 1° gennaio del 2013 è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha eliminato qualsiasi discriminazione riguardo ai figli equiparando, a tutti gli effetti, la filiazione, senza alcuna distinzione cioè sulle modalità con le quali la stessa si sia prodotta, o con riferimento ai genitori ed all'eventuale rapporto esistente tra i medesimi: in sostanza tra figli legittimi e naturali.

Con l'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi. Alla delega è stata data attuazione con l'emanazione del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Elementi di maggior rilievo della nuova normativa:

- tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. In sostanza, i figli sono tutti uguali, eliminando qualsiasi discriminazione: è il nucleo centrale della nuova normativa e rappresenta un grande risultato, conseguenza della mutata coscienza civile su tali problematiche e della sensibilità del legislatore nel recepirla. Sono state abrogate tutte le norme in materia di legittimazione;

- la modifica della nozione di parentela. L'art. 74 c.c., così come variato dal legislatore, risolve una delle maggiori discrepanze della precedente normativa, consentendo l'instaurarsi dei rapporti di parentela, anche nel caso di riconoscimento di filiazione, tra il figlio riconosciuto ed i parenti del genitore che lo ha riconosciuto;

- la delega al Governo per la revisione ed aggiornamento di tutte le disposizioni inerenti la filiazione o, in qualche modo collegate alla filiazione. Entro dodici mesi devono essere emanati decreti contenenti le modifiche a tutte le normative interessate;

- le maggiori e più agevolate possibilità del riconoscimento di filiazione. Viene diminuita l'età per poter effettuare il riconoscimento e l'età per esprimere l'assenso del figlio. Viene consentito il riconoscimento dei figli di genitori uniti da vincoli di parentela o affinità non dispensabili, previa autorizzazio-

ne del Tribunale, con una specifica disposizione che ha fatto molto discutere;

- il minore ha diritto di esprimersi ed essere ascoltato. È sufficiente che abbia compiuto i dodici anni, ma anche prima se capace di discernimento, per avere diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano: si tratta di un principio sancito da Convenzioni internazionali che viene applicato anche nel nostro ordinamento, a maggiore tutela della situazione del minore;

- competenza del Tribunale ordinario e non più del Tribunale per Minorenni. Tutti gli aspetti legati alla filiazione per i quali è previsto l'intervento del Tribunale, diventano di competenza del Tribunale ordinario, mentre al Tribunale per i minorenni restano le problematiche in materia di potestà, di adozione dei minori e di autorizzazione al matrimonio. Tutto ciò in vista di una futura istituzione di sezioni speciali dedicate alla famiglia che dovrebbero sorgere presso ogni Tribunale ordinario.

Restano solamente le indicazioni, esclusivamente laddove espressamente necessarie, di figli nati all'interno del matrimonio e di figli nati fuori dal matrimonio.

Il figlio nato nel matrimonio è, ovviamente, il figlio nato da genitori uniti tra di loro in matrimonio: la legge (art. 232 C.C.) presume che tale rapporto sussista e che sia concepito in costanza di matrimonio il figlio nato nel periodo dal 180° giorno dopo la celebrazione del matrimonio al 300° giorno dopo lo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili (si tratta di una presunzione legale assoluta). Si presume figlio del marito quello concepito in costanza di matrimonio (art. 231 C.C.): si tratta, però, di una presunzione relativa che, in qualche caso, consente di esperire una azione di disconoscimento.

La filiazione naturale si ha quando la nascita avviene da persone non coniugate tra loro ed è la conseguenza di un atto volontario di uno o di entrambi i genitori (riconoscimento ad opera dell'uno o dell'altro o di entrambi: nell'atto di nascita potranno essere riportati solamente i dati dei genitori che acconsentono al riconoscimento) o di un'attività di accertamento del magistrato che conduce ad una dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma

la paternità o la maternità nei confronti di un figlio: può essere resa solo direttamente dall'interessato e può avvenire o davanti all'ufficiale dello stato civile, o dinanzi al notaio, o può essere contenuta in un testamento; riguardo ai tempi, può avvenire al momento della nascita o successivamente alla nascita od anche prima della nascita. In quest'ultimo caso si parla di riconoscimento del nascituro, art. 44 D.P.R. 396/2000, possibile dopo il concepimento, alle seguenti condizioni:

- può avvenire da parte di uno o entrambi i genitori;
- il primo a riconoscere deve essere sempre la madre (altrimenti la stessa sarebbe indicata, violando l'art. 258 C.C.);
- il padre può effettuare il riconoscimento del nascituro solo dopo la madre e con il consenso della stessa o contestualmente alla stessa;
- non può mai esservi riconoscimento solo paterno. Vediamo di seguito una serie di ipotesi tra le più frequenti.

3.1. *Riconoscimento al momento della denuncia di nascita*

Il riconoscimento al momento della denuncia di nascita:

- può essere fatto indifferentemente dal padre o dalla madre o da un procuratore speciale;
- deve essere rispettata la volontà del genitore di non essere nominato: questo può riguardare anche la donna che, pertanto, può non essere menzionata nell'atto di nascita e non riconoscere il figlio da lei stessa generato;
- può essere fatto anche da donna coniugata riguardo ad un figlio avuto fuori dal matrimonio: si tratta di fattispecie particolarmente delicata in quanto, pur in costanza di matrimonio, la donna dichiara che il figlio non è del marito ma dall'unione con altro uomo il quale può procedere al riconoscimento;
- in presenza di rapporti di parentela o affinità tra i genitori, occorre autorizzazione del Tribunale (art. 251 C.C.);
- il genitore che effettua il riconoscimento deve avere compiuto 16 anni: se di età minore, occorre autorizzazione del Tribunale;
- il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto e, in caso di riconoscimento congiunto da parte di entrambi i genitori, assume il cognome del padre.

3.2. *Riconoscimento successivo alla denuncia di nascita*

Il riconoscimento successivo alla denuncia di nascita:

- in presenza di rapporti di parentela o affinità tra i genitori, occorre autorizzazione del Tribunale (art. 251 C.C.);
 - il genitore che effettua il riconoscimento deve avere compiuto 16 anni: se di età minore, occorre autorizzazione del Tribunale;
 - se il figlio ha meno di 14 anni, è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento: questa è una condizione di validità alla cui mancanza può, eventualmente, supplire il Tribunale dei Minorenni;
 - se il figlio ha compiuto 14 anni è necessario l'assenso del medesimo: questa è, invece, una condizione di efficacia, nel senso che il riconoscimento non produce effetti fin quando non intervenga l'assenso;
 - il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo;
 - nel caso in cui, dopo il riconoscimento da parte della madre - della quale ha assunto il cognome - venga riconosciuto anche dal padre, può conservare il cognome materno od assumere il cognome paterno sostituendolo o aggiungendolo o antepoendolo a quello materno: se il figlio è minorenni, sarà il Tribunale ordinario a stabilire il cognome, su specifica istanza dei genitori; se, invece è maggiorenne, sarà il figlio stesso a scegliere il cognome da portare.
- Per il cittadino straniero, occorre richiamare gli artt. 35 e 24 delle legge 218/1995, in base ai quali la normativa applicabile per il riconoscimento e per l'attribuzione del cognome e nome è quella prevista dallo Stato di appartenenza. In particolare, le condizioni per effettuare il riconoscimento sono quelle previste dalla legge del bambino, o dalla legge di chi effettua il riconoscimento se più favorevole. Anche la capacità del genitore di effettuare il riconoscimento è regolata dalla legge del proprio Stato, mentre la forma è quella dello Stato in cui avviene il riconoscimento: in questo caso, l'Italia. Il nostro ordinamento prevede, quale unico documento necessario per la denuncia di nascita, l'attestazione di nascita: questo vale per il cittadino italiano e per il cittadino straniero. Nell'ipotesi di riconoscimento contestuale alla denuncia di nascita è quest'ultimo aspetto che diventa prevalente: occorre procedere alla formazione dell'atto di

nascita e la dichiarazione di riconoscimento rappresenta un ulteriore aspetto contenuto nell'atto di nascita. Lo straniero potrà semplicemente dichiarare il rapporto di filiazione, nel senso di affermare che il riconoscimento è ammissibile secondo la propria legge e lui ha la capacità di effettuarlo e l'ufficiale di stato civile dovrà limitarsi a trascrivere quanto dichiarato dalle parti interessate. Qualora l'ordinamento straniero non preveda il riconoscimento, si applica la legge italiana, secondo le modifiche all'art. 35 della legge n. 218/1995, apportata dal D.Lgs. n. 154/2013.

La procedura è sostanzialmente diversa se il riconoscimento viene richiesto successivamente alla denuncia e formazione dell'atto di nascita. In questo caso, essendo già stato formato l'atto di nascita, occorre dimostrare che non vi sono ostacoli al riconoscimento, che lo stesso è ammissibile e che il cittadino straniero ha la capacità di effettuarlo secondo la legge dello Stato di appartenenza. Per tali motivi, è indispensabile che produca la necessaria documentazione, rilasciata dalla propria autorità diplomatica o consolare, dalla quale risulti proprio l'ammissibilità del riconoscimento e la validità dello stesso secondo l'ordinamento straniero. Anche in questo caso, si potrà applicare la legge italiana, qualora l'ordinamento straniero non preveda il riconoscimento.

In merito al cognome del figlio, quando trattasi di cittadino italiano, cioè almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, se il figlio è nato all'interno del matrimonio, assume il cognome del padre (non può assumere il cognome della madre) anche se non esiste alcuna norma che lo preveda espressamente: si tratta di un principio generale dell'ordinamento, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale che ha precisato che, su tale argomento, un intervento del legislatore potrebbe essere legittimo.

Nel caso di figlio naturale non riconosciuto, il cognome viene attribuito dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 29 c. 5 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Qualora avvenga un riconoscimento di un figlio naturale da parte di una persona coniugata e non vi sia riconoscimento da parte dell'altro genitore, è compito dell'Ufficiale dello stato civile darne comunicazione al Tribunale per i minorenni che svolgerà gli adempimenti di competenza.

Un breve cenno anche alla ipotesi di disconoscimento della paternità, riportata nell'art. 243-bis c.c., da parte dell'art. 17 del D.Lgs. n. 154/2013,

semplificando molto la fattispecie, precisando che la relativa azione può essere esercitata da tutte le parti interessate, figlio, madre, marito della madre, e che, a prescindere da chi promuoverà il giudizio, lo stesso sarà incentrato sulla prova dell'insussistenza del rapporto di filiazione tra il figlio ed il presunto padre, oltre a confermare che non sarebbe comunque sufficiente la dichiarazione della madre in tal senso. Al riguardo, il nuovo art. 244 c.c., oltre a porre dei termini all'azione di disconoscimento da parte della madre o del padre, termini che, a seconda delle varie ipotesi, non vanno al di là dei cinque anni dopo la nascita del figlio, lascia quest'ultimo libero di avviare l'azione al raggiungimento del diciottesimo anno di età, precisando che l'azione è imprescrittibile.

4. Adozione

L'adozione è un rapporto giuridico di filiazione che non si fonda sulla procreazione, ma su un provvedimento di giurisdizione volontaria. Tale istituto è stato profondamente riformato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, a sua volta sostanzialmente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha diviso l'adozione dei minori da quella dei maggiorenni: riguardo alla prima è stata distinta l'adozione con effetto di filiazione all'interno del matrimonio (ex legittimante, dopo la legge 219/2012) da quella in casi particolari, riguardo ai maggiorenni le norme che la regolano sono quelle del codice civile.

4.1. Adozione con effetto di filiazione all'interno del matrimonio (ex legittimante)

L'adozione dei minori, prevista dalla legge in questione, ha - come abbiamo detto - effetti di filiazione all'interno del matrimonio, cioè attribuisce all'adottato la qualità di figlio nato nel matrimonio, con l'inserimento nella famiglia adottiva, l'attribuzione del cognome degli adottanti e la cessazione di qualsiasi legame con la famiglia di origine (tranne gli impedimenti per il matrimonio relativi ai rapporti di parentela).

Il provvedimento emesso è un Decreto di adozione del Tribunale per i Minorenni o, nel caso l'adozione sia stata pronunciata all'estero, un Decreto che rende efficace il provvedimento straniero o con il quale viene ordinata la trascrizione del provvedimento straniero di adozione. Il Decreto di adozione andrà trascritto nei registri di nascita nella parte II Serie B ed annotato a margine dell'atto di nascita riportando il nuovo cognome assunto dal minore.

Se si tratta di un minore straniero, questi, a seguito dell'adozione, acquista la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 91.

È importante acquisire l'atto di nascita originario del minore per poterlo trascrivere nei registri di nascita ed effettuare tutte le prescritte annotazioni: in proposito, il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 6 del 28 febbraio 2003 ha dato disposizioni affinché si proceda alla trascrizione dell'atto di nascita anche nell'ipotesi che lo stesso sia stato modificato dalla competente autorità straniera all'estero inserendo i genitori adottivi come naturali o, addirittura, cambiando luogo, data di nascita e nome del minore adottato. L'ufficiale di stato civile dovrà dunque trascriverlo ed apporre l'annotazione marginale relativa all'adozione, al cognome assunto (anche se già riportato nell'atto trascritto), secondo la formula n. 122-bis del D.M. 5 aprile 2002.

La Convenzione Europea per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a l'Aja il 29.5.1993, ratificata con legge 31.12.1998, n. 476, ha apportato alcune modifiche alla legge 184/1983. In particolare, l'adozione pronunciata all'estero per essere riconosciuta come valida dai Tribunali italiani dovrà:

- non essere contraria alle nostre norme in materia di diritti di famiglia e dei minori;
- avere una certificazione di conformità alle disposizioni della Convenzione rilasciata dalla Commissione appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- avere un'autorizzazione per l'ingresso e soggiorno del minore rilasciata dalla stessa Commissione.

Alle suddette condizioni, l'adozione produce gli effetti dell'art. 27 della legge n. 184/1983 (l'adottato diventa figlio nato nel matrimonio, assume il cognome dell'adottante e cessa ogni rapporto con la famiglia di origine), solamente che non è più necessario un riesame del provvedimento straniero da parte del Tribunale per i minorenni, il quale semplicemente ordina la trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente (art. 35, legge n. 184/1983).

Il Tribunale per i minorenni potrà anche emettere un provvedimento con il quale dichiara efficace il provvedimento straniero di adozione (art. 36, legge n. 184/1983): anche in tale ipotesi si dovrà procedere alla trascrizione in parte II serie B.

Infine, il provvedimento straniero di adozione potrebbe non essere ritenuto rispondente alle indicazioni della Convenzione Europea e, in tal caso,

verrebbe valutato come affidamento preadottivo: ovviamente, dovrebbe essere emanato un apposito decreto relativo all'adozione con un riesame da parte del Tribunale per i Minorenni.

Occorre anche ricordare la disposizione dell'art. 34, c. 3 della legge n. 476/1998 che stabilisce che *“il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”*: questo, tuttavia, non significa che la trascrizione abbia effetti costitutivi sullo status della cittadinanza. La circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.4, del 13.11.2000 dopo aver ribadito che la trascrizione del provvedimento di adozione non può avere efficacia costitutiva dell'acquisto della cittadinanza italiana, ha chiarito che il provvedimento di adozione, una volta trascritto, *“esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia”*.

Per tale motivazione, se l'adozione viene pronunciata dal Tribunale per i Minorenni l'acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dalla data del Decreto, se invece verrà reso efficace il provvedimento straniero l'acquisto della cittadinanza italiana avverrà dalla data in cui l'autorità straniera avrà pronunciato l'adozione. In quest'ultimo caso, il Ministero dell'Interno ha chiarito che non occorre attestazione sindacale.

4.2. Adozione in casi particolari

Diversa è la normativa relativa all'adozione in casi particolari: riguarda sempre minori che però non si trovano in stato di adottabilità né in stato di abbandono. Poiché non ha effetti di filiazione nel matrimonio, è diversa anche da procedura relativa al cognome in quanto si applica l'art. 299 del codice Civile al quale l'art. 55 della legge 184/1983 fa espresso riferimento. Alla luce di tale normativa, una volta ricevuto il Decreto di adozione e dopo averlo trascritto nei registri di nascita, l'ufficiale dello stato civile dovrà determinare il cognome secondo i seguenti principi:

- il figlio nato nel matrimonio antepone al proprio il cognome dell'adottante (primo comma, art. 299 c.c.);

- nel caso di riconoscimento successivo all'adozione si applica lo stesso principio di carattere generale di cui al primo comma.

Anche per l'adozione appena esaminata, il provvedimento potrebbe riguardare minori stranieri: in tal

caso, vi sarebbe l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 91/1992 ed anche in tal caso valgono le considerazioni già espresse, tranne l'aspetto relativo all'attestazione di acquisto della cittadinanza che dovrà essere emessa dal Sindaco e trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata a margine dell'atto di nascita.

4.3. Adozione di maggiorenni

Resta da fare un breve cenno all'adozione di persone maggiorenni regolata dalle disposizioni del codice civile e non modificata dalla legge 184/1983: il fine di tale istituto non è quello di dare una famiglia all'adottato, ma una discendenza all'adottante. Possono permanere i legami con la famiglia di origine ed è necessario il consenso dell'adottante e dell'adottato. In merito al cognome dell'adottato valgono le disposizioni dell'art. 299 C.C. già esaminate: diversa è invece la normativa relativa alla cittadinanza in quanto non si trasmette all'adottato che però potrà acquistarla alle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. b), della legge sulla cittadinanza e cioè dopo cinque anni di ininterrotta residenza nel territorio della Repubblica.

5. Cognome

Riguardo al cognome sono necessarie alcune considerazioni in relazione alle disposizioni dell'art. 33 e dell'art. 98, commi 1 e 2 del D.P.R. 396/2000.

L'art. 33 deve intendersi derogato dalla legge 219/2012 che ha abrogato le disposizioni in materia di legittimazione: pertanto, nel caso di matrimonio dei genitori successivo al riconoscimento di filiazione, per il cognome si dovrà ricorrere all'applicazione dell'art. 262 c.c., venendo meno qualsiasi automatismo, come espressamente indicato dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 33 del 24 dicembre 2012.

Resta pienamente operante il secondo comma di tale articolo che prevede la possibilità di scelta riguardo al cognome, da parte del figlio maggiorenne che subisce la variazione del proprio cognome in conseguenza del cambiamento del cognome del genitore da cui deriva: entro un anno da quando ne viene a conoscenza può scegliere di mantenere il cognome che aveva o di aggiungere od anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato.

Oltre alla maggiore età è necessario che l'eventuale scelta venga effettuata entro un anno da quando

l'interessato subisce il cambiamento di cognome: si ritiene corretto prevedere una comunicazione o, ancora meglio, una notifica da fare direttamente all'interessato.

È, inoltre, necessario, che la scelta venga effettuata con una dichiarazione da rendersi direttamente all'ufficiale dello stato civile utilizzando una delle formule previste a tale scopo - dalla n. 114-bis alla n. 114-sexies - dal D.M. 5.4.2002: si dovrà formare un atto in parte II serie B e provvedere, subito dopo, agli adempimenti di competenza.

In merito al cognome del figlio naturale:

- il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto e, in caso di riconoscimento congiunto da parte di entrambi i genitori, assume il cognome del padre;

- nel caso in cui, dopo il riconoscimento da parte della madre - della quale ha assunto il cognome - venga riconosciuto anche dal padre, può conservare il cognome materno od assumere il cognome paterno sostituendolo o aggiungendolo o antepoendolo a quello materno: se il figlio è minorenni, sarà il Tribunale ordinario a stabilire il cognome; se, invece è maggiorenne, sarà il figlio stesso a scegliere il cognome da portare.

L'art. 98, rubricato sotto la voce "Correzioni" stabilisce, al primo comma, le semplici modalità per correggere gli errori materiali di scrittura commessi dall'ufficiale dello stato civile nella redazione degli atti. Il secondo comma impone all'ufficiale di stato civile di utilizzare quella stessa procedura di correzione per rettificare direttamente gli atti di nascita che arrivano dall'estero, relativi a cittadini italiani, figli nati nel matrimonio o naturali riconosciuti ex comma 1, art. 262 C.C., e dai quali risulta attribuito un cognome diverso da quello spettante secondo la legge italiana che, nelle ipotesi richiamate, prevede:

- figlio nato nel matrimonio: cognome del padre;

- figlio nato fuori dal matrimonio: cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;

- cognome del padre, se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. L'ufficiale dello stato civile è tenuto a trascrivere l'atto come pervenuto e, subito dopo, dovrebbe effettuare la correzione annotando la rettifica ed indicando il cognome che viene attribuito. Tale procedura non è più applicabile, considerando che sull'argomento era intervenuto il Ministero dell'Interno con nota n. 397 del 15 maggio 2008 ad oggetto "Comu-

nicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000" escludendo la correzione di cui all'art. 98, c. 2 ai cittadini in possesso di doppia cittadinanza, italiana e straniera, ma confermandola per i cittadini in possesso della sola cittadinanza italiana; successivamente era stata diffusa la sentenza della Corte di Giustizia Grunkin-Paul n. C-353/06 in data 14/10/2008, con la quale era stato affermato che il requisito della cittadinanza non era sufficiente per provocare un cambiamento di cognome contro la volontà dell'interessato e che doveva essere rispettato il cognome imposto dalla nascita, determinato e registrato dallo Stato di nascita e residenza: in applicazione di tale sentenza, gli ufficiali di stato civile non correggono più il cognome, anche quando si tratti di genitori solamente italiani che hanno imposto al figlio il cognome spettante secondo la legge dello Stato di nascita e residenza e non il cognome previsto dal nostro ordinamento.

Di particolare rilevanza la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre-21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28/12/2016, nella quale la Corte Costituzionale, dopo aver richiamato precedenti sentenze (6) dove il legislatore era stato invitato ad emanare una nuova disciplina del cognome e dopo aver preso atto che anche dopo tanti anni l'auspicato intervento non era avvenuto, e che tale situazione era in contrasto con i principi costituzionali, aveva infine dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e 33 e 34 del d.P.R. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Aveva, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo,

anche il cognome materno al momento dell'adozione. La sentenza, pur particolarmente importante ed innovativa, tuttavia condiziona qualsiasi possibile scelta dei genitori, all'accordo tra gli stessi: solamente in presenza di accordo tra i genitori, si potranno applicare le scelte sul cognome consentite dalla sentenza. Si tratta di un aspetto decisivo e sul quale non sussistono dubbi: in caso di mancato accordo tra i genitori, non potrà essere applicato l'orientamento della Corte Costituzionale, ma il cognome del neonato sarà quello previsto dalle disposizioni vigenti e, dunque, solamente quello del padre. La conseguente circolare del Ministero dell'Interno n. 1/17 in data 19 gennaio 2017, limitandosi ad indicazioni molto limitate, non aveva risolto i tanti dubbi e perplessità che accompagnavano l'operato degli ufficiali di stato civile. A tal fine, il Ministero dell'Interno emanava una nuova circolare n. 7/2017 in data 14 giugno 2017, con la quale trasmetteva le indicazioni operative. Chiariava il Ministero che non occorre alcuna documentazione a dimostrazione della concorde volontà "... in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento...". Venivano poi date una serie di indicazioni, le prime legate all'interpretazione del termine "anche" che, viene precisato, consente unicamente la posposizione del cognome materno a quello paterno: dunque, nessuna altra opzione può essere consentita, l'accordo dei genitori non è sufficiente per anteporre il cognome materno o sostituire quello paterno. Viene poi chiarito che, nel caso il cognome materno contenga più elementi onomastici, tutti dovranno essere riportati, qualora si volesse aggiungere il cognome materno. Nel prosieguo della circolare, viene precisato che in caso di adozione, laddove la scelta del cognome anche materno fosse riportata nel provvedimento giudiziario, tale scelta dovrà essere riportata esattamente nella trascrizione del decreto. Infine, anche gli atti di nascita formati all'estero, relativi a genitori esclusivamente italiani, potranno essere trascritti se recanti il doppio cognome, materno di seguito a quello paterno. Diviene oramai sempre più necessario ed indispensabile un intervento normativo contenente una completa disciplina del cognome.

6. Nome

Gli articoli che il D.P.R. n. 396/2000 dedica al nome (si intenda prenome, secondo la definizione dell'art. 6 cod. civ.) sono i nn. 34, 35 e 36.

(6) Sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988. In queste pronunce, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tale norma, in quanto presupposta dalle medesime disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dall'odierno rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000). Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, ancora una volta, non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma, in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio.

L'art. 34 disciplina i limiti all'attribuzione del nome: il primo comma prevede il divieto, già esistente nel precedente ordinamento, di scegliere per il neonato lo stesso nome del padre o di un fratello o di una sorella viventi, o cognomi come nomi o, ancora, nomi ridicoli o vergognosi. Occorre evidenziare come sia scomparso il limite relativo all'imposizione di nomi indicativi di località o denominazioni geografiche: probabilmente, alcuni di questi nomi sono diventati di uso comune (anche dopo contrasti - in qualche caso - tra dichiarante ed ufficiale dello stato civile, con successivo intervento del Procuratore della Repubblica) tanto da far ritenere anacronistico quello specifico divieto.

Il secondo comma conferma la possibilità di attribuire nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana, purché siano espressi con le lettere dell'alfabeto italiano aggiungendo, eventualmente, le lettere J, K, X, Y, W, ed i possibili segni diacritici previsti dall'alfabeto della lingua straniera: sostanzialmente, nessuna innovazione rispetto al vecchio Ordinamento.

Il terzo comma detta semplici regole nel caso di imposizione di nome e cognome a neonati non riconosciuti dai genitori: non si dovranno attribuire nomi o cognomi che lascino trasparire l'origine naturale, o di importanza storica o appartenenti a famiglie in vista del luogo di nascita.

Nel quarto comma viene stabilito che, qualora il dichiarante voglia attribuire al neonato un nome in violazione dei divieti previsti nel primo comma o delle indicazioni riportate nel secondo comma, l'ufficiale dello stato civile dovrà avvisarlo dell'esistenza del divieto, ma dovrà, infine, ricevere la dichiarazione e formare l'atto di nascita, di fronte al persistere dell'intenzione del dichiarante. A questi, subito dopo, l'ufficiale dello stato civile comunicherà di essere tenuto ad informare dell'evento il Procuratore della Repubblica perché promuova il giudizio di rettificazione.

La nuova normativa non prevede nessuna possibilità di rifiuto né di contestazione da parte dell'ufficiale di stato civile di fronte all'insistenza del genitore che "vuole" attribuire quel determinato nome: è vero che dovrà avvertirlo che la scelta di quel nome non è legittima e che sarà tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, ma è altrettanto vero che, infine, il dichiarante otterrà di imporre il nome voluto. Ovviamente, l'atto così formato sarà immediatamente efficace, l'ufficiale dello stato civile dovrà effettuare la prescritta comunicazione all'ufficiale di anagrafe per l'iscrizione del neonato

e, in caso di richiesta, dovrà rilasciare estratti e certificati.

La violazione del divieto di cui al primo comma sarà poi rimessa alla valutazione del Procuratore della Repubblica: questi dovrà stabilire se vi sono gli estremi per promuovere il giudizio di rettificazione presso il Tribunale, secondo la procedura prevista dall'art. 95 dello stesso D.P.R. n. 396/2000.

L'art. 35, come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, stabilisce le caratteristiche del nome: deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Nessuna disposizione viene dettata nell'ipotesi che il dichiarante non rispetti le indicazioni dell'articolo in esame. Giustamente, la Circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001 ha suggerito di applicare, per analogia, la procedura dell'ultimo comma dell'art. 34: garantire comunque la formazione dell'atto di nascita e trasmetterlo successivamente al Procuratore della Repubblica affinché promuova il giudizio di rettificazione. Occorre, comunque, chiarire che non è l'ufficiale di stato civile che decide se attribuire o meno il nome scelto dai genitori: l'ufficiale di stato civile, in presenza di una decisa volontà dei genitori, è obbligato ad attribuire il nome scelto, ma dovrà fare comunicazione all'autorità giudiziaria e sarà quest'ultima che valuterà se deve intervenire o meno.

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con la Circolare n. 27 del 1° giugno 2007, con oggetto "*Interpretazione degli articoli 34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000. Scelta dell'indicazione del nome*" sulla corretta applicazione della normativa che disciplina la scelta del nome da parte dei genitori, al momento della formazione dell'atto di nascita. Viene ribadito che il principio risultante dalla normativa vigente è quello della libera scelta dei genitori, riguardo al nome da attribuire al figlio, tanto che anche in presenza di una violazione degli artt. 34 o 35 l'ufficiale di stato civile dovrà formare, senza indugio, l'atto di nascita, riportando il nome scelto, senza poter effettuare alcuna modifica. Dovrà, però, avvisare il dichiarante od i dichiaranti che il nome imposto costituisce violazione normativa e che, pertanto, sarà tenuto a fare segnalazione al Procuratore della Repubblica il quale potrebbe anche attivarsi per la rettificazione del nome presso il competente Tribunale.

La Circolare affronta poi il tema del nome riferito al sesso, precisando subito che intenzione del legislatore è evitare l'imposizione di nomi che possano generare confusione con la corrispondenza al sesso del neonato.

Si evidenzia che, in senso contrario, è intervenuto il Ministero dell'Interno con la circolare 12 dicembre 2012, n. 31, la quale accoglie il nuovo orientamento - che risponde all'evoluzione storico sociale di cui lo stato civile è da sempre espressione - recato dalla recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20 novembre 2012, la quale sottolinea che il nome (nello specifico il nome "Andrea"), annoverato tra i diritti fondamentali della persona umana, è oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali dei diritti della persona umana, citando in particolare la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha in più occasioni ribadito da una parte che il diritto alla scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei genitori, non conferisce agli stessi una libertà assoluta, riconoscendo dall'altra un interesse pubblico alla regolamentazione del suo uso che può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorità nazionali a consentire l'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale interesse deve sempre e comunque tenere conto del principio di tutela della dignità del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi tra il diritto alla non ingerenza nelle scelte personali e familiari e l'intervento delle autorità nazionali dei singoli Stati, deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fine, costituito dal diritto del minore a non subire nocumento alcuno nell'ambito della dignità personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non può definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, ne può produrre un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. L'art. 36 detta una procedura per sanare situazioni anomale pregresse, conseguenti a nomi composti da più elementi e relative al contrasto tra le risultanze dell'atto e le generalità con le quali l'interessato è comunemente conosciuto. In tali ipotesi, l'interessato potrà dichiarare all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'ordine con il quale gli elementi del proprio nome dovranno essere riportati

negli estratti e nei certificati: in proposito, la citata Circolare MIACEL n. 2, ha chiarito che la disposizione non consente di invertire l'ordine dei nomi né di scegliere, ad esempio, il secondo eliminando completamente il primo. È, infatti, evidente, che la ratio della norma è quella di sanare il contrasto tra quanto è scritto nell'atto e l'uso che l'interessato ha fatto del proprio nome e con il quale è comunemente conosciuto: non può, in alcun modo, consentire una rettifica o, addirittura, un vero e proprio cambiamento di nome. È importante notare come la dichiarazione dell'interessato possa essere trasmessa anche per fax o per via telematica e che l'ufficiale dello stato civile sia tenuto alle annotazioni conseguenti senza bisogno di ulteriori formalità. Anche l'esame dell'art. 36 conferma che, almeno riguardo all'imposizione del nome, il legislatore ha voluto dare un'impronta largamente favorevole alle scelte e agli interessi del cittadino superando, fin dove è possibile, la rigida impostazione del precedente Ordinamento.

7. Cognome e nome - Cittadini stranieri - Correzione

Il Ministero dell'Interno - D.C.S.D. - con circolare del 29 novembre 2004, n. 66 ha precisato che per i cittadini stranieri non è prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000. Riguardo al cittadino straniero, dobbiamo ricordare che il cognome ed il nome rientrano tra i diritti della personalità e che l'art. 24 della legge 218/1995 dichiara che sono soggetti alla legge dello Stato di appartenenza: in altri termini, la scelta del nome e l'attribuzione del cognome per i neonati stranieri sarà fatta semplicemente in base alla dichiarazione dei genitori, i quali invocheranno la normativa dello Stato del quale sono cittadini e del quale anche il neonato diventa cittadino. Allo stesso modo, i cambiamenti del nome e del cognome del cittadino straniero, regolarmente comunicati agli uffici di stato civile e d'anagrafe tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza, verranno recepiti senza bisogno di ulteriori formalità né di trascrizione di atti. In base alla suddetta documentazione, si potrà provvedere ad annotare le variazioni di generalità anche negli atti di stato civile iscritti o trascritti: ad esempio, nel caso di donna straniera che cambia cognome, questa variazione verrà annotata nel suo atto di

matrimonio (se celebrato in Italia ed iscritto) e nell'atto di nascita del figlio nato in Italia.

Solo nell'ipotesi che l'atto di nascita del cittadino straniero sia stato formato in Italia, l'ufficiale di stato civile può provvedere, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell'interessato, ai sensi dell'art. 98 del citato D.P.R. n. 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale Stato.

8. La tutela del nascituro secondo le norme relative alla procreazione assistita

Disposizioni concernenti la tutela del nascituro sono state stabilite dagli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita.

In merito allo stato giuridico del nato è stabilito dall'art. 8 che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno stato civile di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6, il quale dispone che ai richiedenti al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004. Il divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre è così stabilito dall'art. 9. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 40/2004, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice civile, né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso Codice. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 40/2004, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Cap. VIII

Atti e celebrazioni di matrimonio - Pubblicazioni

Vengono comunemente indicati come presupposti essenziali del matrimonio: 1) la diversità di sesso degli sposi; 2) la manifestazione del reciproco consenso; 3) la celebrazione di fronte a soggetto assegnato a tale funzione dalla normativa.

Il requisito della celebrazione è probabilmente quello che presenta meno aspetti problematici, considerando che sono diverse le disposizioni che tendono a salvaguardare il vincolo coniugale anche in presenza di irregolarità avvenute nel corso della celebrazione. Una maggiore attenzione meritano sia la diversità di sesso che lo scambio del consenso.

Riguardo al primo punto, era stato sollevato un dubbio di legittimità costituzionale circa l'impossibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale decideva con sentenza del 14 aprile 2010, n. 138, riconoscendo come legittime le aspirazioni al riconoscimento delle unioni di fatto, pure avvenute in altri Stati, ma sottolineando che *“Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni”*. In sostanza, rinviava al legislatore qualsiasi scelta in merito e, in conclusione:

“a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimi-

tà costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze” riconoscendo come legittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio. Tale decisione sembrava chiudere definitivamente la possibilità di consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto la diversità di sesso, riconosciuta come un requisito, un presupposto indispensabile del matrimonio tale da impedirne la celebrazione, veniva valutata dalla Corte come non contrastante con i principi costituzionali, lasciando al legislatore il compito di intervenire sul tema, introducendo una specifica disciplina o rimuovendo gli attuali limiti: tuttavia, fino a che non avverrà tale intervento normativo, qualsiasi istanza in merito andrà incontro ad un rifiuto.

In merito allo scambio del reciproco consenso, cioè la manifestazione di volontà con la quale i coniugi dichiarano la loro intenzione di prendersi come marito e moglie, qualora dovesse mancare o risultare non espresso chiaramente può divenire un ostacolo insormontabile al riconoscimento della validità del matrimonio contratto all’estero. Tuttavia le modalità formali con le quali il consenso dei coniugi viene espresso sono regolate dalla legge del Paese di celebrazione e la mancata corrispondenza con la forma prevista dal nostro ordinamento non impedisce la trascrizione del matrimonio in Italia che, in caso di dubbio, andrà eseguita previa istanza congiunta da parte di entrambi i coniugi: questa è la conclusione alla quale giunge il Ministero dell’Interno, nella Circolare n. 25 del 13 ottobre 2011 con oggetto: *“Trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all’estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale”*.

1. Le pubblicazioni di matrimonio

Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persona di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni.

Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal Codice Civile con gli articoli da 84 ad 89:

- **ETÀ:** gli sposi debbono aver compiuto 18 anni (art. 84), ma possono essere ammessi al matrimo-

nio anche dopo i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. In ogni caso, l’età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione altrimenti l’ufficiale dello stato civile non potrà procedere;

- **INTERDIZIONE** per infermità di mente: non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente (art. 85). L’eventuale matrimonio celebrato in presenza di tale impedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 119 C.C.;

- **LIBERTÀ DI STATO:** i richiedenti non debbono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili (art. 86);

- **MANCANZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITÀ** nei limiti indicati dall’art. 87 C.C.: in proposito occorre valutare che alcuni degli impedimenti indicati sono dispensabili mentre altri non lo sono (ad esempio quelli previsti dai nn. 1, 2, 6, 7, 8, 9);

- **DELITTO:** non deve esserci condanna per omicidio (anche solo tentato) sul coniuge dell’altra persona (art. 88);

- **DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE:** riguarda la donna che abbia avuto il precedente matrimonio sciolto od annullato o per il quale sono stati dichiarati cessati gli effetti civili e richiede che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze (art. 89). Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza.

La richiesta di pubblicazione viene fatta dagli sposi o da un loro rappresentante (con scrittura privata non autenticata - art. 51 D.P.R. 396/2000); in caso di minore autorizzato a celebrare matrimonio dal Tribunale per i Minorenni l’incarico dato a chi esercita la potestà potrà risultare da una semplice dichiarazione orale dell’incaricato.

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei nubendi il quale provvederà poi a richiederla all’altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi.

In merito alla pubblicazione, il D.P.R. n. 396/2000 ha stabilito alcuni principi:

- l’ufficiale dello stato civile deve redigere un processo verbale (che formerà allegato ai registri di matrimonio) con i dati dei nubendi, richiedere la

pubblicazione nel comune di residenza degli sposi (solamente nel Comune di attuale residenza, senza più alcun riferimento all'ultimo anno) e provvedere all'affissione dell'atto di pubblicazione;

- l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere la dichiarazione degli sposi (art. 51) relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti, dovrà poi accertare d'ufficio quanto dichiarato ed acquisire la documentazione necessaria;
- la pubblicazione avrà la durata di otto giorni consecutivi;
- l'opposizione al matrimonio non dovrà più essere proposta all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione, bensì al Presidente del Tribunale; quest'ultimo decide con decreto, ma il Presidente, può, nel frattempo, sospendere la celebrazione del matrimonio.

In merito al processo verbale, deve essere formato in presenza dei nubendi, raccogliendo le loro dichiarazioni relative allo stato civile, residenza, cittadinanza e mancanza di impedimenti, facendolo sottoscrivere dagli stessi prima dell'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo, subito dopo, effettuerà le proprie attività d'ufficio, sia con la verifica delle dichiarazioni degli sposi che con l'acquisizione dei documenti che riterrà necessari, annotando, in fondo al processo verbale tali adempimenti. Quindi provvederà all'affissione dell'atto di pubblicazione ed a richiederla al comune dove risiede l'altro sposo e, decorsi i termini previsti e ricevuto il certificato di avvenuta pubblicazione dell'altro comune, rilascerà il proprio.

La pubblicazione consiste in un avviso da affiggere alla porta della casa comunale contenente i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione: dura per almeno 8 giorni consecutivi. Con legge 18/6/1969 n. 69 è stata disposta la pubblicazione solamente online di alcuni documenti della pubblica amministrazione: l'art. 32 ha previsto che tale modalità dovesse riguardare le pubblicazioni di matrimonio che venivano affisse alla casa comunale e le pubblicazioni della domanda per il cambiamento di nome o cognome.

I termini per la pubblicazione possono essere ridotti o la pubblicazione può essere omessa (art. 100 C.C.).

Qualora l'ufficiale dello stato civile ritenga di dover rifiutare la pubblicazione, rilascerà ai nubendi un certificato con i motivi del rifiuto. Riguardo alle pubblicazioni del cittadino residente all'estero, ma il cui matrimonio venga celebrato in Italia o presso il Consolato italiano, premesso che non

può rivolgersi all'ufficiale dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE (il quale non ha alcuna competenza riguardo alla pubblicazione) e che la circoscrizione consolare va considerata come un qualsiasi Comune di residenza, possono verificarsi molteplici ipotesi:

- se entrambi i nubendi sono residenti all'estero dovranno rivolgersi ai diversi Consolati nelle cui giurisdizioni sono residenti;
- se uno risiede all'estero e l'altro in Italia, le pubblicazioni andranno effettuate presso il Consolato competente e presso il comune in Italia. Esaurito l'iter della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile rilascerà un nulla-osta od una autorizzazione al matrimonio a seconda del culto con il quale gli sposi hanno richiesto di celebrare matrimonio, secondo le diverse fattispecie che vedremo nei paragrafi successivi.

2. *Capacità matrimoniale dello straniero - Nulla-osta del Paese estero*

Per i cittadini stranieri che decidano di contrarre matrimonio in Italia, le procedure da seguire sono diverse a seconda che solamente uno degli sposi sia cittadino straniero o lo siano entrambi.

In ogni caso, il cittadino straniero dovrà presentare un nulla-osta al matrimonio rilasciato dalla "competente autorità del proprio paese": in proposito, tale autorità straniera potrebbe essere - a seconda della normativa dello Stato di appartenenza - o l'autorità locale nel Paese di provenienza o l'autorità diplomatica o consolare in Italia.

Nel primo caso, tale documento potrebbe essere rilasciato nella lingua dello Stato di appartenenza, ma dovrebbe essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzata dalla nostra Ambasciata o Consolato, tranne l'ipotesi che tale adempimento risulti eliminato da specifiche Convenzioni (7).

Nel secondo caso, il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata straniera in Italia e, solitamente, risulta già redatto in lingua italiana, con l'eventuale legalizzazione effettuata dalla Prefettura italiana competente: in proposito, si ritiene utile ricordare la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari, alla quale hanno aderito la maggior parte dei Paesi europei.

(7) Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.

Nell'uno o nell'altro caso, il nullaosta deve contenere una dichiarazione dalla quale si evinca che, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, non vi sono ostacoli al matrimonio. Dunque, in ogni caso, il nullaosta di cui all'art. 116 o il certificato di capacità matrimoniale di cui alla citata Convenzione di Monaco, rappresentano un documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e, successivamente, alla celebrazione del matrimonio: in mancanza, l'ufficiale di stato civile dovrà opporre un rifiuto alla richiesta degli interessati (8).

Lo straniero, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 C.C., è comunque soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 n. 1, 2, e 4, 88 e 89 del codice civile: questo non significa che debba presentare ulteriori documenti oltre al citato nullaosta, ma che debbono essere rispettati i limiti contenuti nelle norme suddette. Di conseguenza, anche nel caso venga presentato un nullaosta, regolarmente rilasciato dall'autorità competente, ma risulti all'ufficiale dello stato civile lo straniero già coniugato (9), o infermo di mente o legato da uno stretto vincolo di parentela con il futuro coniuge, o sussistere un impedimento di legge, dopo aver svolto gli accertamenti del caso, dovranno essere rifiutate le pubblicazioni. Non deve trarre in inganno che tra gli articoli citati manchi quello relativo all'età per contrarre matrimonio: l'insussistenza dell'impedimento di cui all'art. 84 C.C. deve sempre essere verificata, in quanto si tratta di materia inderogabile attinente all'ordine pubblico interno (10). In ogni caso, il matrimonio eventualmente contratto in violazione delle disposizioni citate del codice civile, può essere impugnato nei modi previsti dall'art. 117 e seguenti dello stesso codice: in altre parole, la presentazione del nullaosta consente la celebrazione del matrimonio ma non può essere sufficiente per far venire meno la sussistenza di un impedimento di legge che mette in dubbio la validità del vincolo.

(8) In proposito, attuale ed ancora pienamente applicabile la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 25.9.1987, n. 1/54/F.G./11(87)1740: Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 del Codice civile.

(9) Questo potrebbe avvenire con alcuni Stati che ammettono la poligamia: potrebbe essere rilasciato un nullaosta per un secondo o terzo o quarto matrimonio.

(10) Art. 31 disp. prel.: per molti Stati l'età per contrarre matrimonio è inferiore a quella prevista dal nostro ordinamento, ma non si potrà procedere anche in presenza di nulla osta.

3. Atti di matrimonio - Iscrizioni e trascrizioni

Negli archivi informatici (registri di stato civile) l'ufficiale dello stato civile iscrive:

- a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
- b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'art. 110 C.C.;
- c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi;
- d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta ai sensi dell'art. 109 C.C.;
- e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
- f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
- g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'art. 137 C.C.

Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

- a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
- b) gli atti dei matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 109 C.C. in comune diverso, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi;
- c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
- d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
- e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi;
- f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
- g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettificata in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto;
- h) le sentenze della Corte di appello previste dall'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'art. 8, comma 2, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. Gli atti compresi nell'elenco alle lettere a) e b) sono trascritti per intero nella parte prima degli archivi di matrimonio. Gli atti di cui alle lettere da b) a g) sono iscritti nella parte seconda, serie C, non

essendo ad essi adattabile il formulario previsto nella parte prima (circ. Min. Int. n. 9/2001).

4. Celebrazione del matrimonio

In Italia può essere celebrato il matrimonio civile, interamente regolato dal Codice Civile, o il matrimonio religioso, regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali, anche se le condizioni per contrarre matrimonio e le formalità preliminari da adempiere sono comunque le stesse senza tener conto della forma di celebrazione.

4.1. Matrimonio civile

Il matrimonio civile viene celebrato dall'ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione (art. 106 C.C.), ma può essere celebrato anche in un altro Comune se gli sposi presentano istanza in tal senso e l'ufficiale dello stato civile competente richiede a quello scelto dagli sposi di celebrare il matrimonio. Sono previsti particolari requisiti di forma: in una sala aperta al pubblico, di fronte a due testimoni, l'ufficiale di stato civile dovrà indossare la fascia tricolore e leggere gli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile, dovrà ricevere la dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito e moglie, dichiararli uniti in matrimonio e, infine, sottoscrivere l'atto insieme agli sposi ed ai testimoni. L'ufficiale di stato civile celebrante potrà ricevere le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale (art. 162 C.C.), al riconoscimento di figli naturali, il consenso al riconoscimento del coniuge che per primo aveva riconosciuto il figlio, l'assenso del figlio se ultraquattordicenne: nel caso di minore ammesso al matrimonio, le eventuali convenzioni dovranno essere stipulate con l'assistenza degli esercenti la potestà o del curatore speciale nominato dal Tribunale per tale occasione.

La celebrazione del matrimonio deve avvenire nella casa comunale: il Ministero dell'Interno con Circolare n. 29 del 7 giugno 2007, ha previsto la possibilità di intendere casa comunale anche un edificio esterno di proprietà del comune, purché venga individuato a tal fine con apposita delibera di giunta municipale. Inoltre, tale principio può essere derogato qualora uno degli sposi - per infermità o altro impedimento grave - sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale (art. 110 C.C.). In questo caso sarà l'ufficiale dello stato civile a recarsi nel luogo ove trovasi lo sposo impedito ed a celebrare il matrimonio in presenza di quattro testimoni e del Segretario comunale.

Diversa è l'ipotesi del matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita, fuori dalla casa comunale (art. 101 C.C.): per l'urgenza e la gravità della situazione si prescinde dagli accertamenti e dalla pubblicazione essendo solamente sufficiente che gli sposi giurino che non esistono tra loro impedimenti che non siano dispensabili. Anche in questo caso sono da ritenersi necessari il Segretario comunale ed i quattro testimoni.

Un cenno anche al matrimonio per procura (art. 111 C.C.) previsto solamente per i militari e persone al seguito delle forze armate in tempo di guerra o quando uno degli sposi risieda all'estero e non possa rientrare per gravi motivi che saranno valutati dal Tribunale che dovrà concedere la prescritta autorizzazione. La procura deve essere fatta per atto pubblico ed il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi.

4.2. Matrimonio concordatario: legge 27 maggio 1929, n. 847

È sicuramente il matrimonio religioso maggiormente celebrato in Italia: si tratta del matrimonio della Chiesa cattolica che acquista effetti civili nel rispetto delle disposizioni del Concordato del 1929 e delle modifiche apportate dalla revisione e dal nuovo accordo approvato con legge 25.3.1985 n. 121. In materia matrimoniale vige ancora la legge 27.5.1929 n. 847, ovviamente con le modifiche e le abrogazioni apportate dall'Accordo del 1985. Affinché il matrimonio canonico produca effetti civili è necessario che:

- le pubblicazioni civili contengano la richiesta del parroco competente;
- l'ufficiale di stato civile rilasci il nulla-osta al matrimonio previsto dall'art. 7 della legge 847;
- via sia una richiesta di trascrizione nei registri di stato civile da parte del parroco allegando un originale dell'atto di matrimonio;
- il matrimonio venga effettivamente trascritto nei registri dello stato civile. La trascrizione deve avvenire entro 24 ore e, se è stato regolarmente rilasciato il nulla-osta di cui all'art. 7, dovrà essere effettuata anche se l'ufficiale di stato civile sia venuto a conoscenza di impedimenti inderogabili: ovviamente dovrà informare il Procuratore della Repubblica per gli adempimenti di competenza. La richiesta di trascrizione deve essere trasmessa dal parroco all'ufficiale dello stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio: decorso inutilmen-

te tale termine, la richiesta dovrà necessariamente pervenire dai due contraenti o da uno solo di essi ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Questo significa che gli sposi potranno inviare una richiesta scritta (con firma autenticata) o presentarsi personalmente a sottoscrivere l'istanza dinanzi all'ufficiale dello stato civile (non occorre l'autentica della firma): identica procedura se la richiesta proviene da uno soltanto degli sposi ma, in tal caso, dovrà dimostrare che l'altro sposo è a conoscenza ed acconsente alla trascrizione.

Quanto sopra nell'ipotesi che il matrimonio fosse stato preceduto dalle pubblicazioni e dal rilascio del nulla-osta e che, in pratica, la mancata trascrizione fosse dovuta ad un semplice ritardo nella richiesta del parroco: diverso è il caso in cui viene richiesta la trascrizione di un matrimonio non preceduto dalle pubblicazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 847. Qui l'ufficiale dello stato civile dovrà accertare l'insussistenza di impedimenti inderogabili, provvedendo ad acquisire idonea documentazione ed attraverso l'avviso di celebrato matrimonio che rimarrà affisso all'Albo Pretorio per dieci giorni, sia nel comune di celebrazione sia soprattutto - nei comuni di residenza degli sposi. Gli impedimenti inderogabili, che non consentono la trascrizione, secondo l'art. 8 del nuovo Concordato, sono:

- età inferiore ai 16 anni;
- età compresa tra i 16 e 18 anni in mancanza di autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- interdizione per infermità di mente;
- vincolo di un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
- rapporto di parentela tra gli sposi previsti dall'art. 87, nn. 1, 2, 6, 7, 8, 9;
- rapporto di affinità tra gli sposi in mancanza di autorizzazione giudiziaria;
- condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell'altro sposo.

Anche nel matrimonio concordatario possono essere riportate le dichiarazioni consentite dalla legge civile e, in particolare, la scelta del regime patrimoniale ed il riconoscimento dei figli naturali. In proposito, prima di procedere alla trascrizione di tali dichiarazioni, l'ufficiale dello stato civile dovrà procedere agli accertamenti sull'ammissibilità del riconoscimento e, qualora esso riguardi un figlio ultraquattordicenne e potendo il parroco ricevere esclusivamente le dichiarazioni degli sposi, dovrà

essere lo stesso ufficiale dello stato civile a ricevere l'assenso del figlio e ad inserirlo nell'atto di matrimonio durante la trascrizione.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 2 del 17 gennaio 2011 ha comunicato che nei modelli in uso per la richiesta di trascrizione del matrimonio concordatario, qualora almeno uno degli sposi sia cittadino straniero o risieda all'estero, è stata aggiunta la possibilità di optare per il regime patrimoniale dello Stato estero, ai sensi dell'art. 30, c. 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Un cenno, infine, al matrimonio solamente canonico, al quale cioè gli sposi non avevano intenzione di conferire effetti civili e che, pertanto, non dovrebbe riportare la lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile (elemento, peraltro, ritenuto non essenziale dalla Corte di Cassazione per la validità del matrimonio): anche questo può essere trascritto e produrre effetti civili se viene applicata tutta la procedura prevista dall'art. 13 della legge 847 precedentemente illustrata. Trattandosi di una fattispecie particolare, il matrimonio andrà trascritto in Parte II Serie C e non in II/A come per il matrimonio concordatario.

4.3. *Matrimonio di culti ammessi: legge 24 giugno 1929, n. 1159*

Si tratta dei matrimoni celebrati secondo il rito di uno dei culti ammessi dallo Stato ed acquistano validità agli effetti civili purché vengano osservate le formalità previste dalla legge e siano trascritti nei registri di stato civile del Comune competente. In pratica, debbono essere effettuate le pubblicazioni come per il matrimonio civile solo che gli sposi debbono dichiarare l'intenzione di contrarre matrimonio secondo il culto di appartenenza e, anziché il nulla-osta, decorsi i termini, l'ufficiale dello stato civile rilascia un'autorizzazione con il nome del Ministro di culto e con gli estremi dell'approvazione governativa della nomina del Ministro stesso. In merito alla competenza territoriale del ministro di culto, il Consiglio di Stato, con parere reso dalla Prima Sezione nell'adunanza del 23.9.2009, rivede i precedenti orientamenti, riconoscendo che *"... la prassi sino ad ora seguita si pone in contrasto con quanto prevede l'art. 26 del r.d. n. 289/1930, che contempla espressamente il caso in cui il ministro di culto si rechi a celebrare matrimonio in un diverso comune. Anche l'elemento letterale contraddice (11),*

(11) L'art. 26, espressamente recita: «Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di

quindi, alla tesi fin qui sostenuta. ... Che la limitazione della validità dei provvedimenti amministrativi ad un luogo determinato non costituisce un principio di carattere generale ... e che, in conclusione, non v'è ragione giuridica per delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto diverso da quello cattolico". Dunque, una completa inversione di tendenza rispetto alle tesi sostenute in precedenza: il Ministero dell'Interno diffonde tale nuovo orientamento con la Circolare n. 25 del 2 dicembre 2009 nella quale comunica di aver "... già provveduto ad emanare la circolare n. FG/54/22 del 12 novembre u.s. con la quale si dà atto che nei futuri provvedimenti di conferimento delle funzioni a ministro di culto non si farà riferimento ad alcuna limitazione territoriale". Invece, per quanto riguarda le nomine già in essere, per intenderci quelle che vengono presentate in copia al momento delle pubblicazioni agli ufficiali di stato civile, nelle quali "... risulta ancora indicata una limitazione territoriale delle funzioni del ministro di culto, detto nuovo orientamento non consente di tener conto di tale eventuale limitazione e l'ufficiale dello stato civile potrà pertanto procedere direttamente alle formalità legali relative alla pubblicazione ed alla trascrizione del matrimonio, senza tener conto ex ante del vincolo territoriale indicato nel predetto provvedimento governativo".

Nelle pratica dell'ufficiale di stato civile, non cambiano le procedure adottate previste dall'art. 26 del R.D. 289/1930, relative al rilascio dell'autorizzazione al ministro di culto, ai fini della celebrazione del matrimonio e degli effetti civili dello stesso, solamente che non dovrà tener conto di eventuali limitazioni territoriali contenute nel decreto di nomina, intendendosi la nomina governativa valida in tutto il territorio nazionale.

La lettura degli articoli del Codice Civile deve essere fatta dal celebrante e l'atto dovrà essere inviato entro 5 giorni all'ufficiale dello stato civile che provvederà a trascriverlo in Parte II Serie A.

culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge».

4.4. Matrimonio valdese: legge 11 agosto 1984, n. 449

Le particolarità di tale rito riguardano il rilascio del nulla-osta (non autorizzazione) in duplice originale (ovviamente dopo le pubblicazioni) senza che sia indicato il nome del celebrante perché questo potrà essere uno qualsiasi dei Ministri di culto della Chiesa valdese. La lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile deve essere effettuata dall'ufficiale dello stato civile che riceve la pubblicazione al momento della richiesta e dovrà risultare nel nulla-osta. La celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello della pubblicazione avverrà con lo stesso iter previsto per il matrimonio cattolico (delega tra ministri di culto): entro 5 giorni dalla celebrazione il Ministro di culto trasmetterà copia dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri di stato civile.

4.5. Matrimonio avventista: legge 22 novembre 1988, n. 516

Il matrimonio celebrato secondo il rito previsto dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, non presenta differenze particolari rispetto al matrimonio valdese e, pertanto, sono valide le considerazioni sopra espresse. Anche in questo caso, nulla-osta in duplice originale e lettura degli articoli del codice civile da parte dell'ufficiale dello stato civile al momento della pubblicazione. L'unica differenza di rilievo riguarda il Ministro di culto celebrante che deve essere cittadino italiano (art. 18, punto 1, della legge 516/1988).

4.6. Matrimonio assemblee di Dio in Italia: legge 22 novembre 1988, n. 517

La procedura prevista per il matrimonio è analoga a quella prevista per l'Unione delle Chiese avventiste del settimo giorno, compresa la necessità che il celebrante sia cittadino italiano. L'unica differenza riguarda la richiesta di pubblicazione in occasione della quale i nubendi debbono indicare anche il nome del Ministro di culto che procederà alla celebrazione.

4.7. Matrimonio ebraico: legge 8 marzo 1989, n. 101

Anche per il matrimonio celebrato secondo il rito ebraico il Ministro di culto dovrà avere la cittadinanza italiana: solamente che sarà lui stesso (e non l'ufficiale dello stato civile che riceve la pubblicazione) a leggere agli sposi gli articoli del Codice Civile.

Entro 5 giorni dalla celebrazione dovrà essere chiesta la trascrizione in Parte II Serie A: è importante notare che è prevista la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni e rendere le dichiarazioni previste dal codice civile per il riconoscimento dei figli naturali (come per il matrimonio cattolico).

4.8. Matrimonio unione cristiana evangelica battista d'Italia: legge 12 aprile 1995, n. 116

La lettura degli articoli del codice civile avviene al momento della pubblicazione a cura dell'ufficiale dello stato civile al quale viene richiesta. Anche in tale culto il nulla-osta deve essere rilasciato in doppio originale ed il Ministro di culto celebrante deve essere cittadino italiano.

4.9. Matrimonio chiesa evangelica luterana in Italia: legge 29 novembre 1995, n. 520

Non presenta differenze rispetto a quanto previsto per il matrimonio di cui al punto precedente.

4.10. Matrimonio Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Legge 30 luglio 2012, n. 126 (in vigore dal 22 agosto 2012).

4.11. Matrimonio Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Legge 30 luglio 2012, n. 127 (in vigore dal 22 agosto 2012).

4.12. Matrimonio Chiesa apostolica in Italia

Legge 30 luglio 2012, n. 128 (in vigore dal 22 agosto 2012).

4.13. Matrimonio Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

Legge 31 dicembre 2012, n. 246.

4.14. Scelta del regime patrimoniale

Con la legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia, il legislatore ha stabilito che, in mancanza di diversa dichiarazione, i coniugi assoggettano i propri beni al regime della comunione (artt. 177 sgg. C.C.).

Tale regolamentazione può, comunque, essere modificata tramite le convenzioni matrimoniali, accor-

di con i quali gli sposi adottano un sistema di rapporti patrimoniali diverso dalla comunione.

Le convenzioni ammesse dalla legge sono:

- la separazione dei beni;
- la comunione convenzionale;
- la costituzione del fondo patrimoniale. Le convenzioni di cui ai punti 1 e 2 nascono da accordi, mentre il fondo patrimoniale può costituirsi anche per atto unilaterale tra vivi o per testamento.

Le convenzioni debbono essere stipulate per atto pubblico (art. 2699 C.C.), e quindi in genere dinanzi ad un notaio.

La scelta del regime di separazione dei beni di cui agli artt. 215 ss. del C.C. può comunque essere effettuata all'atto della celebrazione del matrimonio. Nell'ipotesi in cui uno o entrambi gli sposi siano minorenni sarà richiesta, all'atto della dichiarazione, la presenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore o del curatore speciale, nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 90 e 165 C.C.

4.15. Separazione

Riguardo alla separazione dei coniugi, dopo aver rilevato che la separazione di fatto non produce conseguenze giuridiche riguardo al rapporto coniugale esistente, ricordiamo che la separazione può essere giudiziale, cioè pronunciata dal giudice, o consensuale omologata, cioè previo accordo tra le parti con l'intervento del giudice che omologa l'intesa dei coniugi, purché tale accordo sia rispettoso delle vigenti normative.

4.16. Riconciliazione

Le dichiarazioni di riconciliazione dei coniugi di cui all'art. 157 C.C. devono essere iscritte nei registri di matrimonio ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 396/2000, nella Serie C della Parte II, come precisato con la circolare ministeriale n. 9 dell'11 luglio 2001. La circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ha altresì individuato quali soggetti competenti a ricevere tali dichiarazioni l'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso il quale deve esistere la trascrizione dell'atto ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento dello stato civile).

Le dichiarazioni iscritte devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio come previsto dall'art. 69, lett. f), del D.P.R. n. 396/2000.

5. *Scioglimento, cessazione effetti civili, nullità del matrimonio*

Il matrimonio si scioglie o cessano gli effetti civili dello stesso in conseguenza della morte certa o presunta di uno dei coniugi: l'ufficiale dello stato civile deve provvedere alle comunicazioni relative alle variazioni anagrafiche (vedovanza) del coniuge superstite.

Il matrimonio può sciogliersi o cessare gli effetti civili a seguito di sentenza emessa ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche con legge 6 marzo 1987, n. 74, o a seguito di sentenza pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della legge 218/1995.

Le sentenze emesse dai Tribunali italiani, dopo il passaggio in giudicato, non dovranno più essere trascritte nei registri dello stato civile dove è stato celebrato il matrimonio, ma solamente annotate sugli atti di matrimonio. Le sentenze pronunciate all'estero e delle quali viene richiesto il riconoscimento dell'efficacia anche nel nostro Paese, debbono ancora essere trascritte nei registri di matrimonio. In ogni caso, l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio mentre, per gli atti di nascita degli sposi, dovrà dare opportuna comunicazione agli ufficiali di stato civile dei comuni di nascita affinché provvedano per le annotazioni di loro competenza.

L'annotazione sull'atto di matrimonio è di fondamentale importanza in quanto, a norma dell'art. 10 della legge 898/1970, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, dal giorno dell'annotazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che gli effetti della sentenza si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dalla data della sentenza, solamente che tali effetti potranno essere opposti ai terzi a decorrere dalla data di annotazione risultante a margine dell'atto di matrimonio.

È appena il caso di ricordare che, solitamente, prima della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili vengono richieste le annotazioni relative alla separazione personale o alla domanda di divorzio: vanno regolarmente effettuate a margine dell'atto di matrimonio.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili possono anche essere pronunciati all'estero dall'autorità giudiziaria competente e della relativa sentenza può essere chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione delle disposizioni previste dalla recen-

te riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: l'ufficiale dello stato civile interessato dovrà procedere ai sensi degli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995 e provvedere agli adempimenti conseguenti.

In ogni caso, il matrimonio che è stato dichiarato sciolto o del quale sono cessati gli effetti civili è un matrimonio che è stato valido fino alla sentenza che ha accertato il venir meno del vincolo: diversa è l'ipotesi del matrimonio dichiarato nullo che viene considerato come mai avvenuto, facendo salvi gli effetti prodotti fino alla sentenza di nullità. Tali effetti si producono solamente nei confronti del coniuge (o di entrambi) in buona fede: in mancanza della buona fede gli effetti si producono solamente nei confronti dei figli, a meno che la nullità deriva da bigamia ed in tal caso saranno considerati naturali riconosciuti.

La nullità del matrimonio può derivare da una delle cause previste dal codice civile ed è accertata direttamente dal Tribunale Civile o - per il matrimonio concordatario - può essere pronunciata con sentenza del Tribunale Ecclesiastico ed in tal caso è necessario che la Corte d'Appello la dichiari efficace nel territorio della Stato italiano. La delibazione della Corte di Appello è ancora necessaria in quanto non è applicabile la legge 218/1995 in quanto l'art. 2 della stessa legge stabilisce la priorità delle Convenzioni internazionali vigenti ed il Concordato è senz'altro una Convenzione tra lo Stato Italiano ed il Vaticano.

Anche tali sentenze relative alla nullità del matrimonio devono essere trascritte in Parte II Serie C dei registri degli atti di matrimonio ed annotate a margine e comunicate all'ufficiale di anagrafe per gli aggiornamenti di competenza.

6. *Separazione e divorzio consensuali. Legge 162 del 10 novembre 2014*

In data 10 novembre 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 (supplemento ordinario n. 84) la legge n. 162 di conversione, con modificazione, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132: la legge è entrata in vigore il giorno 11 novembre, tranne per l'art. 12 di particolare rilevanza per gli ufficiali di stato civile, il cui comma 7 prevede espressamente che "*Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*" rimandando l'applicazione all'11 dicembre 2014.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno inciso in maniera significativa sul testo originario,

per la procedura relativa alla separazione e divorzio, sia riguardo alla negoziazione assistita da avvocati, sia alla dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, instaurando in sostanza due percorsi diversi che prendono in esame situazioni contraddistinte da problematiche e complessità di differente livello. In ogni caso, viene confermato il passaggio da un procedimento giudiziario ad un procedimento amministrativo, con il fine evidente e dichiarato di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali civili: è questa una vera e propria rivoluzione, anche se in molti altri Paesi tali modalità sono già attive e funzionanti da molto tempo.

La condizione principale per poter usufruire delle agevolazioni procedurali previste dalla normativa è data dall'accordo delle parti, dall'intenzione di voler raggiungere il medesimo obiettivo senza contrasti, dal consenso di entrambi alla soluzione richiesta: l'aspetto della consensualità non è derogabile e la mancanza od il venire meno costringono gli interessati a rivolgersi al giudice.

Rispettata la premessa fondamentale dell'accordo tra le parti, l'art. 6 prevede la possibilità di una *“Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”* mentre l'art. 12 disciplina *“Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile”*: già dalla rubricazione si comprende come siano diverse le ipotesi che vengono prese in considerazione, da una maggiore complessità data dalla necessità di una negoziazione, che significa dover ricercare soluzione condivise che possono riguardare tutti gli aspetti del matrimonio, dall'affidamento dei figli alla suddivisione del patrimonio, si passa ad un situazione di accordo già fatto, dove non ci sono figli bisognosi di tutela né patrimonio da assegnare, ma solamente l'affermazione del venire meno dell'unione ed il prenderne atto congiuntamente.

7. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

L'art. 6 che disciplina il percorso dell'accordo assistito da uno o più avvocati, non prevede più il limite, contenuto nel D.L. n. 132, dei figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosuf-

ficienti: anche in presenza di tali situazioni, le parti possono concordare separazione e divorzio. In ogni caso - questo è l'altro aspetto rilevante - anche se non vi fossero figli, l'accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà nulla osta qualora non rilevi alcuna irregolarità. Questa verifica del Procuratore, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, produrrà un provvedimento autorizzatorio, qualora rilevi che l'accordo soddisfi anche l'interesse dei figli, mentre in caso contrario porterà ad una segnalazione al Tribunale che fisserà un termine per la comparizione delle parti, riportando il procedimento in sede giudiziaria. L'accordo, sottoscritto dalle parti ed autenticato dall'avvocato, dovrà essere trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto: l'inosservanza di tale termine viene punita con una sanzione da 2.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione dovrebbe provvedere il comune cui compete l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Con circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell'Interno ha chiarito che è sufficiente che la trasmissione avvenga a cura di uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e che, una volta soddisfatta tale procedura, non sarà applicabile la sanzione nei confronti dell'altro che non avesse fatto alcuna trasmissione: in pratica, quello che conta è che la convenzione, regolare in tutti i requisiti formali e sostanziali, venga trasmessa nei termini ai fini della trasmissione e basta un solo invio a cura di uno dei legali. In merito al termine dei 10 giorni, lo stesso decorre dalla data della comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

L'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione, per riassunto, nei registri di matrimonio, annotazione a margine dell'atto di matrimonio ed a margine dell'atto di nascita (solo in caso di divorzio). In ogni caso, l'ufficiale dello stato civile non può entrare nel merito dell'accordo e non ha alcun potere di verifica sugli aspetti sostanziali della convenzione: dovrà procedere, senza indugio, alla trascrizione ed agli adempimenti conseguenti. Tale modalità operativa risulta ancora più evidente dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, nella quale è stato previsto che l'accordo venga sottoposto all'attenzione del Procuratore della Repubblica, il quale comunicherà il proprio nulla osta in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, o lo autorizzerà dopo aver verificato che corrisponde all'interesse dei figli: dopo il vaglio con esito

positivo del Procuratore, nell'uno o nell'altro caso, appare quantomai improponibile un ostacolo alla trascrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile, a meno che non rilevi qualche la mancanza di requisiti fondamentali, tali da mettere in discussione la stessa esistenza dell'atto (ad esempio, la mancanza della sottoscrizione di una delle parti).

8. Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile

Nel caso di separazione e divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile, l'accordo può essere stipulato dai coniugi con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Resta il limite dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, in presenza dei quali viene meno la competenza dell'ufficiale dello stato civile. Il Ministero, con la citata circolare n. 6/2015 ha precisato che non sussiste il limite nella competenza dell'ufficiale dello stato civile, in presenza di figli "non comuni dei coniugi richiedenti" e che nelle formule approvate con D.M. 9 dicembre 2014, il termine "figlio" deve essere inteso come figlio della coppia, escludendo qualsiasi ostacolo dall'esistenza di figli di uno solo dei coniugi: in sostanza, i figli che vengono presi in considerazione nella procedura di separazione e divorzio, sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione.

Pure viene escluso che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale: secondo l'orientamento del legislatore, tali elementi comportano maggiori problematiche e difficoltà, tanto da necessitare di una specifica professionalità forense e del nulla osta o autorizzazione del Procuratore che, invece, non viene coinvolto nel procedimento di fronte all'ufficiale dello stato civile. Tuttavia, sempre con la circolare n. 6/2015 è stato chiarito che l'ufficiale dello stato civile potrà ricevere nell'accordo di separazione e di divorzio, anche le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell'altro, tenendo presente che non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti. Il Tar Lazio, Sez. I-ter con sentenza n. 7813 del 3 maggio 2016 depositata il 7/7/2016, immediatamente esecutiva, aveva annullato la suddetta circolare n. 6/2015 nella parte in cui consentiva che gli accordi di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile potessero contenere dichiarazioni in merito al trasferimento di somme di denaro, quale assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro. Contro tale decisione,

il Ministero dell'Interno aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato il quale, con sentenza della sez. III n. 4478/16 depositata il 26 ottobre 2016, ha accolto il ricorso ed annullato la decisione del Tar Lazio, confermando la legittimità delle indicazioni contenute nella circolare n. 6/2015, nella parte in cui prevede che negli accordi di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile, formati ai sensi dell'art. 12 della legge 162/2014, possa essere inserita la dichiarazione con la quale una parte si obbliga al pagamento di una somma periodica, quale assegno di mantenimento, a favore dell'altra, così come chiaramente indicato nella circolare contestata.

Dunque, non sussistendo i limiti suindicati, i coniugi si presenteranno di fronte all'ufficiale dello stato civile, potendo scegliere tra quello "del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio" al fine di rendere la dichiarazione di separazione o di divorzio, dichiarazione che verrà formalizzata in un atto da iscriversi nei registri di matrimonio, in parte II serie C, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile.

Questo atto resta ancora improduttivo di effetti in quanto è stato previsto, dopo la ricezione delle dichiarazioni dei coniugi e la redazione dell'accordo, il decorso di un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, dopo di che dovrà essere ricevuto un secondo atto di conferma, ancora da parte di entrambi i coniugi: a tal fine, l'ufficiale dello stato civile dovrà invitare le parti a comparire fissando già la data, tenendo presente che la mancata comparizione equivale e mancata conferma dell'accordo che verrebbe meno senza avere avuto alcuna efficacia. Questa sorta di periodo di ripensamento, trova una sua giustificazione in una maggiore tutela nei confronti dei coniugi, considerando che l'ufficiale dello stato civile non è tenuto ad alcuna azione di mediazione o di riconciliazione, passaggio invece obbligatorio nella procedura di fronte agli avvocati.

Un volta che le parti sono ricomparse nella data stabilita ed hanno sottoscritto l'atto di conferma, trova piena efficacia la prima dichiarazione che era stata resa all'ufficiale dello stato civile dalla cui data decorrerà la separazione o il divorzio: in sostanza, la data della prima dichiarazione, sarà quella da indicarsi nelle annotazioni marginali e riportare nella scheda anagrafica.

Tuttavia, le parti o anche una sola di esse possono non presentarsi per la data stabilita: a prescindere dalle motivazioni per le quali questo possa avvenire,

l'ufficiale dello stato civile dovrà comunque redarre un atto nel quale dovrà risultare la mancata conferma della dichiarazione resa a suo tempo che, pertanto, non acquista alcuna efficacia.

L'art. 12 prevede anche la possibilità che, di fronte all'ufficiale dello stato civile, si possa rendere una dichiarazione di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere la dichiarazione dei coniugi, che però sarà immediatamente efficace, non essendo previsto un secondo atto di conferma.

Infine, il comma 6 dell'art. 12, prevede un diritto fisso da esigere in misura non superiore all'imposta di bollo richiesta per le pubblicazioni di matrimonio, cioè fino a 16,00 euro: tale importo dovrà essere versato in occasione della redazione del primo atto contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Cap. IX

La disciplina delle unioni civili

Nella G.U. Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2017 sono stati pubblicati i decreti legislativi delegati n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 relativi alle modifiche ed aggiornamento del D.P.R. 396/2000 e delle norme in materia penale e delle norme di diritto internazionale privato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della legge n. 76/2016: ha trovato piena applicazione la fase definitiva della disciplina delle unioni civili.

1. Registro, ufficiale stato civile, casa comunale

Il registro delle unioni civili è un altro registro che si aggiunge a quelli già esistenti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza: risulterà formato di una parte I dedicata alle iscrizioni ed una parte II dedicata alle trascrizioni ed alcune specifiche iscrizioni, come viene dettagliatamente indicato nelle modifiche apportate agli articoli ancora in vigore del R.D. 1238/1939. Nella parte I l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui, mentre nella parte II iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale; gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti; gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega; gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati. Sempre nella

parte II, trascrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero; gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile; le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile; le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.

Per quanto concerne la possibilità di delega alla costituzione delle unioni civili, viene previsto che possa essere rilasciata anche a consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, così come avviene per la celebrazione del matrimonio.

Viene previsto che, al momento della costituzione, l'ufficiale dello stato civile debba indossare la fascia tricolore, cioè sia "vestito in forma ufficiale", riconoscendo un ambito di cerimonialità anche se il termine "celebrazione" non risulta mai menzionato in alcuna disposizione relativa alle unioni civili. È evidente la volontà del legislatore di evitare atteggiamenti discriminatori, come sembra essere già avvenuto in qualche caso, con riguardo all'utilizzo della sala comunale destinata alla celebrazione dei matrimoni. Su tale specifica problematica, sono già intervenute due decisioni, la prima del Tar Veneto (12) e la seconda del Tar Brescia (13), entrambe

(12) Il Tar Veneto, con ordinanza 00640/2016 Reg.Prov.Cau del 7/12/2016 (Maurizio Nicolosi, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore, Nicola Fenicia, Primo Referendario), ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Comune di Padova con il quale venivano considerate inapplicabili ai procedimenti di costituzione delle unioni civili le norme contenute nel Regolamento locale per la celebrazione dei matrimoni civili, impedendo la libera scelta delle parti circa la data di costituzione, specificando "che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da *fumus boni juris*, in quanto il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine ai giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio".

(13) Sentenza del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 01791/2016 Reg.Prov.Coll. del 29/12/2016 (Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore, Mauro Pedron, Consigliere, Mara Bertagnolli, Consigliere) con la quale viene disposto l'annullamento

favorevoli a riconoscere alle unioni civili modalità di costituzione analoghe ai matrimoni, imponendo alle amministrazioni comunali l'aggiornamento dei regolamenti per la celebrazione del matrimonio, laddove esistenti, integrandoli con le unioni civili, così da rendere disponibili a queste ultime anche quelle sale o edifici o castelli e ville di rilevanza storica o architettonica di proprietà o in disponibilità del comune che, con apposita decisione dell'amministrazione comunale, erano state identificate come "casa comunale" ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, secondo un favorevole orientamento ministeriale contenuto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007.

2. La richiesta delle parti e la costituzione dell'unione civile

In merito alla richiesta delle parti di costituzione dell'unione civile, viene prevista la possibilità di procura di una delle parti qualora non possa recarsi di fronte all'ufficiale dello stato civile, senza bisogno che sia l'ufficiale dello stato civile a dover uscire con i registri per portarsi dove si trovi la parte impossibilitata, ma anche senza richiedere che venga stabilita la data di costituzione già al momento della richiesta. Si tratta di due aspetti che, contenuti nel DPCM per la fase transitoria, erano apparsi incongruenti rispetto alle procedure ordinarie per la formazione degli atti di stato civile: infatti, il mancato riconoscimento della procura nel caso di soggetto impossibilitato a presentarsi nell'ufficio dello stato

parziale della deliberazione del Comune di Stezzano che aveva limitato la costituzione dell'unione civile solamente ad alcune sale rispetto a quelle previste per i matrimoni, condannando anche il Comune a rifondere alla controparte le spese del giudizio. L'argomento principale delle motivazioni è il richiamo dell'art. 1, comma 20 della legge 76/2016 "... in quanto il citato comma 20 (il quale stabilisce che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio... ovunque ricorrono... nei regolamenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso) riveste un'automatica efficacia etero-integratrice delle norme regolamentari originariamente «pensate» per (e dedicate a) il (solo) istituto del matrimonio..., nel senso che tali norme devono ora intendersi automaticamente estensibili e applicabili anche all'istituto delle unioni civili pur senza la necessità di una apposita modifica espressa in tal senso... Se così non fosse, se si ammettesse che le modalità (anche esteriori) di formazione del vincolo dell'unione civile potessero differire così sensibilmente rispetto a quelle riservate alla costituzione del vincolo matrimoniale, da essere ictu oculi percepibili come deminutio del primo rispetto al secondo ciò significherebbe inevitabilmente un depotenziamento ontologico del nuovo istituto e una frustrazione/violazione della complessiva finalità di tutela espressamente perseguita dal comma 20".

civile, costringeva l'ufficiale dello stato civile e le parti ad una procedura sicuramente meno semplice, mentre il dover fissare una data di costituzione già al momento della richiesta e stabilire che la mancata presentazione equivaleva a rinuncia, appariva penalizzante per le parti stesse e rappresentava un'ulteriore complicazione non prevista dalla legge 76/2016. L'ufficiale dello stato civile, dalla data di richiesta delle parti, avrà a disposizione 30 giorni (e non 15, come era previsto nel DPCM 144/2016) per effettuare gli accertamenti sulla insussistenza di impedimenti: dalla scadenza dei 30 giorni o dal termine comunicato dall'ufficiale di stato civile, qualora avesse completato gli accertamenti in tempi più brevi (14), le parti hanno a disposizione 180 giorni per procedere alla costituzione dell'unione civile. Si tratta di una procedura che presenta analogie con la pubblicazione di matrimonio, pur mancando qualsiasi fase di affissione all'albo e di pubblicità a favore dei terzi: alla stessa stregua, viene introdotta la possibilità di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello, liberamente scelto dalle parti, dove era stata presentata la richiesta, su delega dell'ufficiale dello stato civile a favore del comune indicato dalle parti per la costituzione. Anche questa agevolazione non viene introdotta modificando il codice civile che prevede tale possibilità, all'art. 109, per il matrimonio, ma aggiungendo una specifica disposizione al D.P.R. 396/2000. Ad eccezione di tale ipotesi, la costituzione dell'unione civile avverrà nel comune nel quale le parti avevano presentato la richiesta, alla presenza di due testimoni. In proposito, viene confermata la procedura esistente, con la presenza personale di entrambe le parti e la dichiarazione congiunta di voler costituire unione civile: l'ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto tale

(14) Anche questo rappresenta un elemento di semplificazione: si pensi all'ipotesi di richiesta di costituzione dell'unione civile resa dalle parti nello stesso comune di residenza di entrambe. Se le parti fossero nate in quello stesso comune, l'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta potrebbe consultare immediatamente sia gli atti di nascita che i dati anagrafici degli interessati e concludere gli accertamenti e le verifiche richiesti in pochissimo tempo, addirittura nella stessa giornata. In tale situazione, come anche in situazioni analoghe dove l'accertamento potrebbe essere svolto in poco tempo o pochi giorni, non avrebbe senso che le parti debbano attendere ancora la scadenza del trentesimo giorno e, pertanto, sarà cura dell'ufficiale dello stato civile comunicare ufficialmente alle parti la conclusione degli accertamenti e la possibilità di procedere alla costituzione dell'unione civile: da tale comunicazione decorreranno i 180 giorni entro i quali dovrà avvenire l'atto di costituzione.

dichiarazione, dovrà fare menzione - in sostanza leggere alle parti - del contenuto dei commi 11 e 12 dell'art. 1 della legge 76/2016.

Al momento della costituzione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali, così come possono scegliere il cognome comune per tutta la durata dell'unione: gli effetti di quest'ultima scelta sono però ben diversi da quelli avvenuti nella fase provvisoria, in quanto non essendo più richiesta l'annotazione a margine dell'atto di nascita né provocando aggiornamento anagrafico, non si verifica alcun cambiamento di cognome, ma solamente l'utilizzo del cognome comune nella pratica quotidiana, così come avviene per il cognome maritale aggiunto dalla moglie a norma dell'art. 143-bis.

Nel caso di costituzione dell'unione civile fuori dalla casa comunale od in imminente pericolo di vita, viene confermata la presenza di due testimoni, ai quali torna ad aggiungersi il segretario comunale. Il Consiglio di Stato, nel parere al DPCM 144/2016, aveva precisato che i testimoni non potevano esser più di due, anche nel caso di costituzione fuori dalla casa comunale od in imminente pericolo di vita, in quanto la legge 76/2016 non prevede un numero maggiore di testimoni e non può essere invocato l'art. 101 c.c.: nulla veniva detto in merito alla figura del segretario comunale che non compariva nella fase transitoria e che pure è prevista nel caso del matrimonio. Dunque, pur senza altre indicazioni, si ritiene che il segretario comunale dovrà sottoscrivere l'atto per ultimo, dopo le parti, i testimoni e l'ufficiale dello stato civile, a chiusura della costituzione dell'unione civile. Viene introdotta una procedura particolare nel caso di rettificazione di sesso di una persona coniugata: qualora i coniugi volessero mantenere in vita il vincolo anche dopo la rettificazione di sesso, dovranno rendere dichiarazione congiunta di voler costituire unione civile, in udienza, durante il processo, lasciando che sia il Tribunale, nel momento in cui deciderà sulla richiesta, a trasmetterla al comune di matrimonio, per l'iscrizione nel registro delle unioni civili. Al fine di evitare procedure che possano dare adito ad incertezze, viene modificato il c. 5 dell'art. 70-octies e l'art. 31 del D.Lgs. 1/9/2011, n. 150, prevedendo che i coniugi che non vogliono sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili, nel corso del giudizio di rettificazione di sesso, rendano manifestazione di volontà di costituire unione civile ed il giudice, una volta definito il procedimento, trasmetta all'ufficiale di stato

civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, l'ordine di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili. In questo modo, al momento della definitività della sentenza di rettificazione di sesso, il matrimonio non verrà sciolto ma risulterà costituita unione civile senza alcuna interruzione temporale.

3. *La certificazione*

Viene confermato che la certificazione dell'unione civile avverrà secondo le indicazioni del comma 9, art. 1, legge 76/2016, cioè con documento che contiene anche i dati anagrafici e la residenza dei testimoni, aspetto che rappresenta sicuramente un'anomalia nelle certificazioni ma che non poteva essere evitato essendo previsto nella legge.

Lo stato civile variato dopo la costituzione dell'unione dovrà essere indicato come "unito/a civilmente".

4. *Scioglimento, unione civile dello straniero, trascrizioni dall'estero*

Modifiche importanti anche alla fase di scioglimento dell'unione civile: resta confermato che almeno una delle parti dovrà rendere, anche disgiuntamente, dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, contenente la manifestazione di volontà allo scioglimento, ma dovrà dimostrare di averne dato preavviso all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra comunicazione idonea. Da tale dichiarazione, corredata della documentazione suddetta, dovranno trascorrere almeno tre mesi, decorsi i quali le parti potranno procedere consensualmente all'accordo di divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile, o alla negoziazione assistita con avvocati o rivolgersi al Tribunale. In sostanza, la manifestazione di volontà di fronte all'ufficiale dello stato civile, diviene un passaggio fondamentale ed obbligatorio per qualsiasi tipo di procedura di scioglimento dell'unione civile, sia per applicare l'art. 6 o l'art. 12 della legge 162/2014, quanto per ricorrere alla legge 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni: tale dichiarazione, una volta resa, non prevede altro termine, oltre al periodo minimo di tre mesi per procedere allo scioglimento, tanto che è da ritenere che resterà efficace senza alcuna scadenza, potendo le parti presentarsi per divorziare anche molto tempo dopo la prima manifestazione di volontà.

Viene confermato che lo straniero che volesse costituire unione civile in Italia dovrà presentare il nulla osta ex art. 116 c.c., precisando però che non rilevano eventuali impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora il mancato rilascio del nulla osta derivi dal mancato riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso nello Stato del quale lo straniero sia cittadino, il nulla osta potrà essere sostituito da un certificato attestante la libertà di stato o, anche, da autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000.

Viene confermato che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile, dopo che sarà stato trascritto nei registri delle unioni civili, dove pure saranno trascritte le unioni civili avvenute all'estero. A tal fine, oltre che il D.P.R. 396/2000, sono state modificate alcune norme del diritto internazionale privato, legge 218/1995, che vanno ad incidere sul matrimonio od unione civile di cittadino italiano avvenuti all'estero, e sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri di scioglimento dell'unione.

Cap. X

Gli atti di morte

La normativa di riferimento per gli atti di morte è costituita dagli articoli dal 71 all'83 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile", dagli artt. 16, 17, 18 del D.M. 27 febbraio 2001 recante disposizione per la tenuta dei registri di stato civile e dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre che dagli articoli dal 58 al 68 del Codice Civile. I registri e gli atti di morte sono divisi in Parte I e in Parte II, quest'ultima a sua volta risulta distinta in Serie A, B e C.

Nella Parte I vengono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti presso una privata abitazione o in albergo o locale pubblico e che sono formati dietro dichiarazione di un congiunto o di un conoscente o di un delegato della famiglia: la persona incaricata si reca presso l'ufficio dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso e denuncia la morte entro le 24 ore previste dall'art. 72 dell'Ordinamento dello Stato Civile. Occorre subito chiarire che il termine delle 24 ore non è perentorio ma solamente ordinatorio, con lo scopo principale di dare un'indicazione affinché la denuncia di morte venga resa con la massima sollecitudine.

Nella Parte II Serie A vengono trascritti gli atti di morte di cittadini residenti nel Comune ma occasionalmente deceduti in altro Comune (dove l'atto viene iscritto in Parte I).

Nella Parte II Serie B vengono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti nel Comune in Ospedali, collegi, istituti, case di riposo, gli atti relativi alle comunicazioni pervenute ad opera di magistrati o polizia giudiziaria, gli atti formati ai sensi degli artt. 75 e 78 del D.P.R. 396. Se il decesso avviene in Ospedale, l'avviso che viene trasmesso ha valore di certificato necroscopico in quanto il direttore della struttura sanitaria svolge le funzioni di medico necroscopo. Nella Parte II Serie C, formata da fogli interamente in bianco, vengono trascritti tutti gli altri atti compresi quelli pervenuti dall'estero, i decessi avvenuti durante un viaggio per mare, gli atti relativi alle comunicazioni dei Capistazione per le morti avvenute in treno e quelli relativi alle comunicazioni da parte dei Comandanti di aerei o di aeroporti, le sentenze di morte presunta, gli atti formati in II/B nel Comune dove è avvenuto il decesso e relativi a cittadini residenti nel Comune.

1. Dichiarazione e atto di morte

La denuncia di morte deve essere fatta all'ufficiale dello stato civile dove è avvenuto l'evento da una delle persone legittimate indicate nell'art. 72, c. 2 dell'O.S.C.: l'ufficiale dello stato civile può immediatamente formare l'atto di morte ma non può rilasciare il permesso di seppellimento se non ha acquisito il certificato del medico necroscopo che accerta il decesso (art. 74 O.S.C.) e la sepoltura non può avvenire se non dopo le 24 ore dal decesso. È opportuno chiarire che il certificato necroscopico non è indispensabile per rendere la dichiarazione di morte ma lo è per rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e, quindi, può essere acquisito anche dopo che è stata ricevuta la denuncia e formato l'atto di morte. Tale aspetto procedurale viene confermato dai tempi previsti, dalle diverse disposizioni, per il rilascio dei documenti in questione:

- la denuncia di morte deve avvenire entro 24 ore dal decesso;
- il certificato del medico necroscopo non può essere rilasciato prima di 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore (art. 4, D.P.R. 10.9.1990 n. 285);
- entro le 24 ore dall'accertamento del decesso (e quindi dall'acquisizione del certificato necroscopico) deve essere denunciata la causa di morte al Sindaco con apposita scheda ISTAT (art. 1, c. 6 D.P.R.

285/1990: è appena il caso di ricordare che tale scheda ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche, statistiche, come ribadito nell'ultimo comma dello stesso articolo);

- la sepoltura non può essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile se non siano trascorse 24 ore dal decesso.

Dall'insieme delle suddette disposizioni, è evidente come sia possibile procedere subito alla formazione dell'atto di morte dietro denuncia delle persone legittimate, rinviando l'accertamento della morte all'acquisizione successiva del certificato del medico necroscopo: solo in quel momento l'ufficiale dello stato civile potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento; se così non fosse, il tempo per effettuare la denuncia di morte si ridurrebbe a nove ore invece delle 24 previste (dalle 15 ore alle 24 ore dal decesso). È opportuno ricordare che, per prassi oramai consolidata, al momento della denuncia di morte viene presentato direttamente sia il certificato necroscopico sia la scheda ISTAT, al fine di rendere più rapida la procedura.

La procedura è sicuramente più semplice in caso di decesso avvenuto in Ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi: il Direttore od il delegato da parte dell'amministrazione deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune ove trovasi la struttura della quale è responsabile, un avviso con i dati relativi alla morte della persona, oltre, ovviamente, alla scheda ISTAT. Si tratta, in pratica di un vero e proprio procedimento d'ufficio anche se, solitamente, i documenti vengono presentati da un incaricato della famiglia del defunto: la funzione di medico necroscopo è svolta o dal direttore o dal sanitario della struttura e, quindi, il certificato necroscopico viene presentato con altri documenti al momento della denuncia.

L'ufficiale dello stato civile formerà l'atto di morte con le generalità del defunto, come previsto dall'art. 73 del D.P.R. 396/2000, senza l'indicazione della paternità, maternità e professione, ma con l'indicazione di luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile (andrà sempre riportato il nome e cognome del coniuge o dell'ex coniuge) e provvederà agli adempimenti successivi: invio della copia integrale al Comune di residenza del defunto (se residente altrove), invio della comunicazione per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (sarà poi il Comune di nascita a trasmetterne copia alla Procura delle Repubbliche per effettuarla nel 2° originale), invio del certificato di morte al Casellario giudiziale, comu-

nicazione all'ufficio anagrafe per gli aggiornamenti di competenza ed infine comunicazione al Giudice tutelare (art. 82 O.S.C.) qualora il defunto lasci orfani in età minore (è consigliabile anche una comunicazione al Tribunale per i Minorenni competente).

In caso di morte violenta l'ufficiale dello stato civile non potrà rilasciare il permesso di seppellimento se non sia intervenuta l'autorità giudiziaria e non sia stato rilasciato il nullaosta alla sepoltura con le notizie relative alle generalità del defunto: solo allora verrà redatto l'atto di morte in Parte II Serie B ed effettuate le incombenze successive. Specialmente in questi casi può capitare che il magistrato disponga, per motivi pratici, che la salma venga trasportata immediatamente in altro Comune per procedere all'autopsia e sorge il problema di stabilire quale è l'ufficiale di stato civile competente a ricevere la denuncia di morte ed a rilasciare il permesso di seppellimento ed il decreto relativo al trasporto di salma: occorre tenere presente che il Comune depositario della salma è stato interessato all'evento solamente per motivi di praticità dell'autorità giudiziaria e non ha alcuna competenza in merito ai suddetti procedimenti che debbono essere regolarmente svolti dal Comune dove si è verificato l'evento.

2. Casi particolari

Se la morte avviene in *treno*, la salma verrà deposta in stazione e l'atto di morte verrà formato - in Parte II Serie C - dall'ufficiale dello stato civile del comune ove trovasi la stazione: a tal fine riceverà un avviso con gli estremi del decesso a cura del Capostazione.

In caso di morte in *aereo*, le disposizioni dell'O.S.C. debbono essere coordinate con le norme del codice della navigazione: il Comandante dell'aereo denuncerà la morte al direttore dell'aeroporto il quale redigerà un processo verbale che verrà trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto che lo trascriverà in Parte II Serie C. Nel caso di disastro aereo con la morte di tutti coloro che erano a bordo, il Comandante dell'ultimo aeroporto dovrà redigere un verbale della sciagura che dovrà essere trascritto in Parte II Serie C degli atti di morte dei Comuni di residenza dei deceduti. In caso di morte durante un viaggio per *mare* l'atto viene formato dal Commissario di Marina o dal Comandante (a seconda che si tratti di nave militare o mercantile) che svolgono le funzioni di ufficiali di stato civile secondo il codice della navigazione:

l'atto viene poi consegnato all'autorità portuale competente che provvederà a trasmetterlo all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto che, a sua volta, provvederà alla trascrizione in Parte II Serie C.

3. *Autorizzazione alla sepoltura*

In merito al permesso di seppellimento, occorre ancora ricordare che è competenza dell'ufficiale dello stato civile non solo quando il defunto è una persona ma anche quando si tratti di parti di cadavere ed ossa umane o di nati morti. Il rilascio compete, invece, all'azienda sanitaria locale quando il seppellimento riguarda prodotti abortivi di età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane o feti di età intrauterina pari a 28 settimane: in questi casi è la stessa autorità sanitaria che provvede anche per il permesso di trasporto.

Il permesso di seppellimento è, in ogni caso, indispensabile tanto che, in mancanza, non si può procedere alla sepoltura della salma: qualora ciò avvenga, l'ufficiale dello stato civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica, precisando se sia stato formato o meno l'atto di morte. Se dovesse mancare anche l'atto di morte, il Procuratore della Repubblica chiederà al Tribunale di emettere un decreto che, senza essere trascritto ma solo menzionato, consenta la formazione dell'atto in Parte II Serie B.

4. *Irreperibilità e irricognoscibilità di cadavere*

Nel caso in cui non sia possibile il rinvenimento od il riconoscimento del cadavere, ad esempio in occasione di incendi, inondazioni, terremoti, verrà redatto un processo verbale a cura del Procuratore della Repubblica che lo trasmetterà al tribunale perché emetta un decreto che consenta la formazione dell'atto di morte (art. 78 O.S.C.): l'ufficiale dello stato civile, menzionando tale decreto, provvederà a formare l'atto di morte in Parte II Serie B.

5. *Annotazione di morte presunta*

Riguardo all'ipotesi di morte presunta - prevista dal Codice Civile - il procedimento ha inizio da quando una persona, allontanatasi dalla sua dimora abituale, non fa avere più notizie di sé: il Tribunale può prendere atto della scomparsa del persona e nominare un curatore dei beni, dopo due anni può richiedersi la dichiarazione di assenza, dopo

dieci anni può aversi sentenza che dichiara la morte presunta. La sentenza non viene più trascritta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza, ma viene solamente annotata a margine dell'atto di nascita e di matrimonio: si procede ai successivi adempimenti come in caso di morte certa.

6. *Morte dello straniero*

Nel caso di decesso di un cittadino straniero si dovrà trasmettere copia dell'atto di morte al Ministero degli Affari Esteri affinché la trasmetta all'autorità diplomatica o consolare dello Stato estero (art. 83, D.P.R. 396/2000). Il Ministero dell'Interno, dietro segnalazione e richiesta di quello degli Esteri, in data 12 aprile 2002 aveva emanato la Circolare Miacec n. 5 con la quale, dopo aver ricordato come l'intervento del Ministero degli Affari Esteri previsto dal citato art. 83 consisteva appunto in una mera ritrasmissione degli atti di morte alle autorità diplomatico-consolari straniere, con le quali le amministrazioni italiane potevano direttamente corrispondere "ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963", invitava i Sindaci a trasmettere direttamente gli atti concernenti i cittadini stranieri alle autorità consolari competenti, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Cap. XI

Cambiamenti del nome e cognome - Rettifica di atti di stato civile - Annotazioni - Verificazioni - Estratti e certificati dello stato civile

1. *Cambiamenti e modificazioni del nome e del cognome*

Il titolo X dell'ordinamento disciplina la materia. Il 9 luglio 2012 sono entrate in vigore le modifiche al D.P.R. 396/2000 introdotte con D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54: in sostanza, tutte le variazioni del cognome, inteso sia come cambiamento dello stesso che come aggiunta di altro cognome, che erano di competenza del Ministero dell'Interno, sono state assegnate alla competenza delle diverse Prefetture che, in questo modo, sono diventate unica autorità chiamata ad occuparsi di tutte le variazioni in materia di nome e cognome, considerando che già si occupavano delle richieste di cambiamento di nome. Si tratta di una novità rilevante, con la quale il legi-

slatore ha inteso principalmente rendere più agevole il percorso dei cittadini che chiedono variazioni del nome o del cognome: in effetti, il trasferimento delle competenze, distribuendo le istanze alle diverse Prefetture, dovrebbe consentire tempi molto più rapidi, sia per l'istruttoria che per il provvedimento finale, riducendo l'attesa per i cambiamenti o aggiunte di cognome che, finché venivano decise dal Ministero dell'Interno, proprio per il numero elevatissimo, avevano una tempistica piuttosto lunga. Sono stati abrogati gli artt. 84, 85, 86, 87, 88 (in pratica, le disposizioni che prevedevano la competenza del Ministero dell'Interno in merito ai cambiamenti od aggiunte di cognome e disciplinavano gli adempimenti e le procedure da svolgersi), mentre sono stati modificati gli artt. 89, 90, 91, 92, con l'aggiunta dei nuovi compiti alle Prefetture, lasciando invariati gli artt. 93 e 94.

La richiesta di trascrizione del decreto deve essere presentata esclusivamente dalla parte interessata (l'intero procedimento è ad impulso di parte) allegando il decreto stesso, presso il Comune di residenza: quest'ultimo provvederà alla trascrizione, all'annotazione a margine dell'atto di nascita ed agli adempimenti conseguenti.

2. Procedure giudiziali di rettificazione degli atti di stato civile

Sono disciplinate dal titolo XI del D.P.R. n. 396/2000. Nessuna innovazione per la rettificazione o ricostituzione di atto distrutto o smarrito o formazione di atto omesso o ablazione di atto indebitamente formato o trascritto o annotato, che deve essere richiesta al tribunale competente che provvede in camera di consiglio. Tuttavia, qualora a seguito di tale procedimento derivi un cambiamento di cognome, l'interessato può chiedere che gli venga riconosciuto il diritto a mantenere il cognome originario.

3. Correzioni d'ufficio

Importante innovazione si trova nel caso di errori materiali di scritturazione (art. 98, D.P.R. 396/2000) commessi al momento della redazione dell'atto. In tale ipotesi l'Ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza degli interessati, provvede direttamente alla rettifica mediante annotazione che appone sull'atto dandone notizia al procuratore della Repubblica, al Prefetto ed alla parte interessata. È importante sottolineare come tale procedura sia applicabile anche agli atti pregressi e per i quali l'ufficiale dello stato

civile rileva l'errore di scritturazione dopo l'entrata in vigore del D.P.R. Sull'argomento, il Ministero dell'Interno ha diramato la nota n. 397 del 4 giugno 2008, con oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000. Interpretazione estensiva" con la quale ha ampliato notevolmente le possibilità di correzione dell'errore negli atti di stato civile a cura dell'ufficiale dello stato civile.

4. Annotazioni

Le annotazioni da apporre agli atti di stato civile sono regolate dalle norme stabilite dal titolo XII dell'ordinamento.

Tutte le annotazioni saranno eseguite direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile sia sui registri dell'anno in corso, sia su quelli di cui è depositario, senza dover richiedere l'approvazione del Procuratore della Repubblica. Ovviamente, sarà indispensabile dare comunicazione dell'annotazione al Procuratore della Repubblica od al Prefetto (quest'ultimo con riferimento ai registri dell'anno 2001 e successivi) affinché provvedano a riportarle nei registri (2° originale) depositati presso di loro. In proposito, è bene chiarire che la procedura prevista è la seguente: il comune dove si è verificato l'evento (es. matrimonio, morte, ecc) comunica al Comune dove è depositato il registro (es. luogo di nascita o di registrazione della nascita) l'annotazione da effettuare; quest'ultimo, dopo aver steso l'annotazione sul proprio registro, ne trasmette copia al Procuratore o al Prefetto competente affinché provvedano ad effettuarla nei registri in deposito presso i loro uffici.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 45 dell'11 ottobre 2004 ha richiamato le seguenti disposizioni del decreto dallo stesso emanato il 27 febbraio 2001, seguito dalla circolare n. 2 del 26 marzo 2001:

- l'art. 1, c. 2, del decreto dispone che il secondo originale dei registri, unitamente al fascicolo allegato per ciascun atto contenente i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile, sono trasmessi al Prefetto per essere depositati presso il suo ufficio;

- il successivo art. 3, c. 2, dispone, inoltre che le annotazioni previste dagli art. 102 e 103 del citato D.P.R. n. 396/2000 sono direttamente formulate dall'ufficiale dello stato civile, che invia al Prefetto copia di quelle che devono essere eseguite anche nei registri depositati presso il suo ufficio.

Occorre ricordare che le annotazioni vengono distinte in *modificative* ed *integrative*: a seconda del caso verranno o meno riportate negli estratti.

5. Verificazioni dei registri e degli archivi di stato civile

L'art. 4 del D.M. 27 febbraio 2001 stabilisce che fino all'attivazione degli archivi informatici di stato civile le verificazioni dei registri sono eseguite in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 396/2000. Il titolo XIII del predetto D.P.R. prevede che il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se i registri e gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione e può procedere in ogni tempo a verifica straordinaria disposta d'ufficio. Delle verifiche è redatto processo verbale.

6. Gli estratti degli atti ed i certificati di stato civile

6.1. Estratti per riassunto

Il rilascio di estratti e certificati è disciplinato nel titolo XIV del D.P.R. 396/2000: si compone di tre articoli, dal n. 106 al n. 108, e tratta "Degli estratti dello stato civile e dei relativi certificati".

Gli estratti per riassunto sono rilasciati riportando le indicazioni contenute nell'atto e le relative annotazioni (art. 106, D.P.R. 396/2000).

In particolare, viene ulteriormente ribadita la distinzione tra annotazioni modificative ed annotazioni integrative. Le prime sono quelle che vanno apposte quando il contenuto dell'atto viene modificato e cambiato in forza di un provvedimento o in conseguenza di una specifica procedura come, ad esempio, nel caso di cambiamento di cognome: l'annotazione viene apposta nell'atto ma non viene riportata nell'estratto, che viene rilasciato con il nuovo cognome conseguente al cambiamento.

Al contrario, le annotazioni integrative sono quelle che aggiungono ulteriori notizie all'atto e che debbono essere riportate negli estratti: ad esempio, la stipula di convenzione matrimoniale successiva alla celebrazione del matrimonio, apporta ulteriori informazioni sul regime patrimoniale degli sposi e, pertanto, la relativa annotazione deve esse-

re apposta sia nell'atto che nell'estratto che viene rilasciato.

Occorre ancora chiarire che gli estratti per riassunto ed i certificati possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna limitazione in ordine al richiedente.

6.2. Estratti per copia integrale

Nell'art. 107 si trova un'importante semplificazione riguardo al rilascio della copia integrale di un atto di stato civile. Questo avviene senza che sia necessaria l'autorizzazione della Procura della Repubblica (come avveniva con il vecchio Ordinamento) se la richiesta è avanzata da chi ne ha interesse e se il rilascio non è vietato dalla legge.

Ovviamente, per richiesta fatta da chi vi ha interesse, deve intendersi un interesse giuridicamente rilevante, come potrebbe essere, ad esempio, nel caso di diritti successori, ed il rilascio non deve essere vietato per legge, come avviene, ancora come esempio, nel caso di adozione risultante annotata nell'atto di nascita.

L'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con il terzo comma, ha ulteriormente delimitato l'applicazione di tale normativa, prevedendo che il rilascio di copia integrale sia consentita solamente ai soggetti ai quali l'atto si riferisce o su istanza comprovante l'interesse personale del richiedente per tutelare una situazione giuridicamente rilevante: questo significa che l'istanza dovrà essere ben dettagliata e contenere delle notizie sulla situazione per la quale si rende necessario richiedere la copia integrale.

6.3. Contenuto

Nell'art. 108 viene espressamente previsto il contenuto degli estratti dello stato civile. Si precisa che debbono contenere l'indicazione che trattasi estratto per riassunto o per copia integrale, che deve essere sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile o dal funzionario delegato, che deve recare il bollo dell'ufficio.

Per quanto riguarda i certificati, questi debbono contenere le generalità delle persone a cui si riferiscono e gli estremi dei relativi atti: questi ultimi dati, possono anche essere desunti dagli atti anagrafici.

6.4. L'esenzione dall'imposta di bollo

Tutti i certificati ed estratti rilasciati dai registri di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Cap. XII

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

L'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, modificato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha stabilito che le rettificazioni degli atti di stato civile di cui all'art. 454 del C.C. vengono effettuate in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Laddove una persona abbia subito delle modificazioni nei propri caratteri sessuali, si dovrà procedere alla rettifica dell'atto di nascita come se si trattasse di un errore commesso al momento della formazione dell'atto stesso, in pratica come se fosse un errore di scrittura. La differenza sostanziale è che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso produce effetto *ex tunc* e non ha effetto retroattivo (come tutte le sentenze di rettifica): dovrà, ovviamente, essere trascritta nei registri di nascita ed annotata a margine dell'atto di nascita. Su specifica istanza di parte, con la stessa sentenza si potrà procedere al cambiamento del nome ed anche all'eventuale scioglimento del matrimonio.

Cap. XIII

La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

La legge 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", composta di 5 titoli e 74 articoli, è entrata in vigore il 1° settembre 1995 per i Titoli I-II-III-V e, solamente per il Titolo IV, il 31 dicembre 1996 dopo alcuni rinvii.

Le norme di diritto internazionale privato cercano di stabilire i criteri ai quali attenersi e le disposizioni da applicarsi in presenza di determinate fattispecie o di controversie specifiche.

La legge in questione stabilisce quando la magistratura italiana abbia giurisdizione in determinate controversie, i criteri per individuare il diritto e le leggi che il magistrato dovrà applicare nelle diverse specifiche situazione e, infine, come rendere efficaci in Italia le sentenze e gli atti stranieri.

TITOLO I

Nei due articoli dei quali si compone, viene illustrato l'oggetto della legge (sussistenza della giurisdizione italiana, individuazione del diritto applicabile, efficacia in Italia delle sentenze straniere) e viene stabilito che le Convenzioni internazionali restano in vigore con la conseguenza che - laddove esistenti - le Convenzioni stesse sono da ritenersi prioritarie rispetto alle legge 218.

zione italiana, individuazione del diritto applicabile, efficacia in Italia delle sentenze straniere) e viene stabilito che le Convenzioni internazionali restano in vigore con la conseguenza che - laddove esistenti - le Convenzioni stesse sono da ritenersi prioritarie rispetto alle legge 218.

TITOLO II

I dieci articoli dei quali si compone (dal 3 al 12) sono rilevanti per l'autorità giudiziaria e non riguardano - se non limitatamente - la competenza dell'ufficiale dello stato civile.

TITOLO III

Il Titolo III dispone in merito al diritto applicabile in determinati giudizio ed in determinate valutazioni: si divide in 11 capi contenenti ben 51 articoli.

In materia di filiazione, legittimazione e riconoscimento di figli naturali il rinvio alla legge straniera è ammissibile solamente se tale legge straniera consente di stabilire il rapporto di filiazione.

Un limite all'applicabilità della legge straniera è dato dagli artt. 16 e 17 che parlano di contrarietà all'ordine pubblico e di norme italiane che debbono essere applicate quando - in considerazione del loro oggetto e del loro scopo - sono da ritenersi comunque prevalenti su quelle straniere. Tali disposizioni, in pratica, rendono inapplicabile quelle legislazioni straniere che stabiliscono in modo contrario rispetto a quella italiana che, in tali fattispecie, diventa prevalente e necessariamente applicabile: non si potrebbe, ad esempio, ammettere al matrimonio due persone dello stesso sesso - anche se previsto dalla legge straniera - perché in contrasto con le leggi fondamentali del nostro Stato. Allo stesso modo, non si potrebbe consentire più matrimoni allo straniero, anche se il suo Stato ammette la poligamia, né potrebbe ammettersi il riconoscimento da parte dello straniero di un figlio naturale italiano senza il consenso dell'altro genitore che per primo lo ha riconosciuto perché tale consenso non è richiesto dalle leggi dello Stato estero.

L'art. 19 detta un criterio per le persone in possesso di più cittadinanze: si applica la legge di quello degli Stati di appartenenza con la quale ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze c'è quella italiana, questa diventa quella prevalente.

I dodici articoli (dal 26 al 37) del Capo IV - *Rapporti di famiglia* affrontano materie particolarmente rilevanti anche per gli ufficiali di stato civile: matrimonio, rapporti tra i coniugi, filiazione, legittimazione e riconoscimento di figli naturali.

Viene evidenziato dall'art. 27 che sarà la legge nazionale di ciascuno dei nubendi a dover regolare la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio: viene dunque confermato l'art. 116 del codice civile che continua ad avere piena applicazione.

Riguardo alla forma del matrimonio, questo è valido quanto alla forma se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di uno degli sposi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza: se il matrimonio viene celebrato all'estero, sarà valido in presenza di almeno uno dei tre criteri. Se invece la celebrazione avviene in Italia, il matrimonio non sarà valido per la legge italiana qualora non vengano osservate le norme che regolano la celebrazione del matrimonio: dal codice civile per il rito civile e dalle diverse leggi per i riti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano. L'eventuale inosservanza delle norme relative ai diversi riti, produce l'invalidità del matrimonio ai sensi degli artt. 16 e 17 precedentemente esaminati. I rapporti personali tra i coniugi di diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale prevalentemente si svolge la vita matrimoniale e tale disposizione è applicabile anche per i rapporti patrimoniali: su tale punto, però, i coniugi possono convenire diversamente e cioè che siano regolati dalla legge dello Stato del quale uno è cittadino o nel quale risiede. Tale convenzione sarà opponibile ai terzi se stipulata ai sensi dell'art. 162 ed annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Riguardo alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio viene preso in considerazione il criterio della cittadinanza comune o, in mancanza, della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale si localizza.

L'art. 32, in precedenza richiamato, dispone in merito alla separazione personale, nullità, annullamento, scioglimento di matrimonio prevedendo che la giurisdizione italiana sussiste - oltre che nei casi previsti dall'art. 3 - anche quando uno degli sposi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

In merito alla trascrizione dei matrimoni omosessuali avvenuti all'estero, dal D.Lgs. n. 7/2017 è stato aggiunto l'art. 32-*bis* alla legge 218/1995 per riaffermare che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso, produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Nell'art. 32-*quinquies* della legge 218/1995, pure aggiunto dallo stesso decreto, viene precisato che

l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana, con il fine evidente di vanificare il momentaneo trasferimento all'estero di cittadini italiani, residenti in Italia, per la celebrazione di un matrimonio all'estero non previsto come tale in caso di evento in Italia.

Gli articoli dal 33 al 38, che affrontano gli aspetti della filiazione, legittimazione, riconoscimento di figlio e relativa giurisdizione, sono stati modificati dal D.Lgs. n. 154/2013: rivisti gli artt. 33, 35, 36 e 38, abrogato l'art. 34 ed aggiunto l'art. 36-bis, in sostanza tutte le disposizioni che trattavano della filiazione. Il principio ispiratore è quello di tutelare la filiazione nel modo più ampio possibile, di garantire il riconoscimento dello status di figlio anche quando questo non è previsto o non avviene secondo la legge dello Stato di appartenenza.

- *Filiazione: art. 33:* lo stato di figlio oltre ad essere determinato dalla legge nazionale del figlio, quindi dalla legge dello Stato del quale è cittadino, può essere determinato dalla legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita, se più favorevole. L'ultimo comma dell'art. 33 prevede l'applicazione necessaria delle norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio, che pertanto prevalgono sulle norme dell'ordinamento straniero che siano eventualmente in contrasto con tale principio.

- *Riconoscimento:* l'art. 35 è stato modificato, nel primo comma, aggiungendo il richiamo all'applicazione della legge italiana "... se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana". Si tratta sicuramente di un'aggiunta particolarmente rilevante perché consente il riconoscimento di filiazione, se previsto dal nostro ordinamento, nei casi non contemplati dagli ordinamenti stranieri che potevano essere invocati. La capacità del genitore di effettuare il riconoscimento è regolata dalla legge nazionale del genitore stesso. La forma del riconoscimento è stabilita dalla legge dello Stato nel quale viene effettuato o da quella che ne disciplina la sostanza.

- *Rapporti:* i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del figlio (= criterio della cittadinanza).

Il Capo V, in quattro articoli, dal 38 al 41, detta le regole relative alle norme applicabili in materia di adozione. Si stabilisce che sussiste giurisdizione italiana

se almeno uno degli adottanti e l'adottando sono italiani, oppure se sono stranieri residenti in Italia, o anche se l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. Viene poi riconosciuto che in materia di adozione dei minori restano in vigore e si applicano le leggi speciali esistenti: di conseguenza, i provvedimenti stranieri relativi all'adozione di minori necessiteranno ancora del Decreto del Tribunale per i Minorenni con il quale vengono dichiarati efficaci in Italia, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

TITOLO IV

È composto da 8 articoli (dal 64 al 71) ed affronta una tematica sicuramente complessa quale il riconoscimento in Italia di sentenze straniere e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

In ogni caso, prima di addentrarsi nella valutazione del provvedimento, l'ufficiale dello stato civile dovrà essere sicuro di aver ricevuto la sentenza nel testo integrale, rilasciata in copia autenticata dalla Cancelleria dell'autorità straniera, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione, e la richiesta di trascrizione dovrà essere presentata dall'interessato o dalla pubblica autorità competente e, infine, in caso di istanza presentata da un legale per conto di un cliente, occorre una specifica procura in calce alla domanda stessa.

Verificata preliminarmente la regolarità del documento e della richiesta di trascrizione secondo i criteri suddetti, l'ufficiale dello stato civile dovrà valutare se sussistono tutti i requisiti e le condizioni richieste dall'art. 64. In particolare, dovrà verificare che:

- *“Il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”*: occorre accertare che la sentenza sia stata emessa dall'autorità giudiziaria e non da altra autorità (ad es., in alcuni Stati, autorità amministrativa o religiosa per il divorzio: tuttavia, anche questo aspetto potrebbe non rappresentare un ostacolo alla trascrizione). Ricordiamo che la giurisdizione italiana è disciplinata dalla legge 218/1995 nell'art. 3 ma, con regole speciali riferite a casi speciali, negli artt. 22, 32, 37, 40, 42, 44, 50. Viene stabilito che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia od anche quando sia presente in Italia un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio, (ex art. 77 c.p.c.), senza tener conto della cittadinanza del convenuto. Per le materie com-

prese nella convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, quando il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e si tratti di una materia prevista dalla Convenzione stessa. Oltre alle ipotesi suindicate, è importante sottolineare che in materia di separazione personale dei coniugi, scioglimento, nullità o annullamento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste anche quando le nozze sono state celebrate in Italia o uno degli sposi è cittadino italiano (in tal senso l'art. 32). Il fatto che il luogo di celebrazione venga considerato come criterio di competenza giurisdizionale, comporta che le sentenze di divorzio emesse all'estero relative a cittadini italiani, possano essere considerate regolari sotto il profilo della giurisdizione se il matrimonio è stato celebrato nello Stato in cui il giudice ha deciso il divorzio, o se almeno uno dei coniugi sia residente in quello Stato o se almeno uno dei coniugi abbia la cittadinanza di quello Stato.

- *“L'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa”*: occorre accertare che sia stato assicurato il principio del contraddittorio e siano stati garantiti i diritti della difesa. Questo aspetto può essere verificato esaminando la sentenza dalla quale dovrebbe risultare la presenza delle parti o, almeno, la conoscenza dell'instaurarsi del giudizio.

- *“Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge”*: anche tale aspetto può essere accertato dall'esame della sentenza o da una eventuale certificazione integrativa.

- *“Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata”*: occorre accertare che risulti la data certa del passaggio in giudicato affinché la sentenza non sia più soggetta ad impugnativa. Anche in questo caso, qualora non risulti chiaramente, può essere richiesta una documentazione integrativa.

- *“Essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato”*: la verifica di tale condizione può avvenire con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla parte interessata.

- *“Non pende un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo atto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”*: anche

tale condizione può essere accertata tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla parte interessata.

• “Le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”: è un degli aspetti maggiormente complessi. Ad esempio, in caso di divorzio, occorre accertare che sia stata rispettata la dignità della persona.

L'art. 65 regola il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone ed all'esistenza di rapporti di famiglia, mentre l'art. 66 dispone in merito al riconoscimento di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (15): in entrambi i casi sono essenziali la non contrarietà all'ordine pubblico, il rispetto dei diritti della difesa, che siano stati emanati dall'autorità di uno Stato le cui norme sono richiamate dalla legge 218, che la pronuncia provenga da un'autorità giudiziaria. Qualora, dall'esame del provvedimento, risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla trascrizione ed agli adempimenti successivi.

L'art. 67 prevede l'ipotesi che vi sia contestazione in merito al riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero: in tal caso, chiunque vi abbia interesse, può rivolgersi alla Corte di Appello competente affinché vengano accertati i requisiti per il riconoscimento e possa procedersi alla trascrizione.

Occorre fare un breve inciso relativo al riconoscimento delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici precisando subito che non possono essere applicati gli artt. 64 e successivi della legge 218 e per le quali, invece, occorre fare riferimento all'art. 2 della stessa legge. Infatti, tra l'Italia e la Santa Sede esiste una Convenzione internazionale (il Concordato Lateranense) con la quale è stato previsto che le sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali ecclesiastici debbono essere deliberate dalla Corte d'Appello per poter essere trascritte nei registri dello stato civile e produrre effetti anche per lo Stato italiano: trattandosi, appunto, di una Convenzione, dovrà applicarsi l'art. 2 della legge in esame con la conseguenza che non potranno essere accolte eventuali richieste di riconoscimento ai sensi dell'art. 64.

(15) Cioè non contenziosa: le parti ricorrono al giudice in assenza di lite per avere assistenza in determinate fattispecie, come ad esempio nella nomina del tutore o nell'accordo di separazione personale.

Cap. XIV

Il cambiamento di generalità di coloro che collaborano con la giustizia

1. Legislazione e regolamento ministeriale

Con D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, è stata stabilita la “Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” che prevede delicati e riservati impegni per i servizi demografici comunali. Con D.M. 23 aprile 2004, n. 161 (G.U. n. 147/2004) è stato emanato il “Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia ed i testimoni”.

2. La richiesta di cambiamento delle generalità

La richiesta degli interessati per il cambiamento delle generalità, è inoltrata, di norma, dal Direttore del servizio centrale di protezione o da persona, specificatamente designata, dipendente dallo stesso servizio. Se la domanda comprende le generalità di figli minori, deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del Giudice tutelare.

La richiesta *non è soggetta a pubblicazione* e contro di essa non è ammessa opposizione. La Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione istruisce rapidamente la richiesta e predispone gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalità.

3. Decreto di cambiamento delle generalità

Con il decreto di cambiamento delle generalità sono attribuiti alla persona ammessa al programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile nonché dei dati sanitari e fiscali e delle altre situazioni soggettive previste dalla legge.

Quando è necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'art. 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalità, i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato (art. 15, D.M.).

4. *Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti*

Il Direttore del servizio centrale di protezione richiede ai pubblici uffici competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, *di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione*, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, *formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono*. In quest'ultimo caso il certificato, atto o provvedimento è completato a cura del servizio centrale di protezione. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata (art. 17, D.M.). Il Direttore del servizio richiede inoltre le iscrizioni occorrenti, in deroga alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in albi o registri, *compreso quello anagrafico*, relative alle persone ammesse con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti e provvedimenti rilasciati con le modalità sopra indicate, ovvero previa attestazione del Ministero dell'Interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti dal registro di cui all'art. 3 del decreto. *In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento di generalità.*

È fatto comunque divieto di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive e requisiti richiesti da leggi o regolamenti. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste sopra indicate ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni e ad ogni altro provvedimento formato o rilasciato in conformità alle disposizioni in esame, salvo espressa disposizione dell'autorità richiedente.

Per le iscrizioni anagrafiche non viene dato corso alle procedure relative con i comuni o con i Consolati di provenienza o destinazione.

5. *Esonero di responsabilità*

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica ammi-

nistrazione sono esonerati da responsabilità penale, civile e disciplinare, relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di atti, nonché al rilascio di estratti e certificati previsti dal decreto in esame.

6. *Effetti del decreto di cambiamento delle generalità*

Dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa al programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici.

Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le predette precedenti generalità.

L'autorità designata provvede a richiedere alle competenti autorità le *variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa al programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale.*

A tale indirizzo vengono effettuate le notificazioni a norma del C.P.C. e gli agenti del servizio recapitano alla persona ammessa al programma plichi ed effetti postali ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, *con esclusione della tessera elettorale.*

7. *Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione. Notificazioni*

Il Direttore del servizio centrale, direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale di protezione. Alla residenza fissata come sopra previsto sono eseguite le notificazioni a norma degli art. 157 del C.P.P. e 139 del C.P.C.

Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonché gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.

8. *Segretezza dei procedimenti*

Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità

sono coperti dal segreto d'ufficio. I pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità.

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti nelle stesse indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni d'ufficio.

Cap. XV

Comunicazione dati per via telematica

Per regolare la comunicazione di dati tra amministrazioni pubbliche, l'art. 6 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", in conformità alle disposizioni del "Codice dell'amministrazione digitale" 7 marzo 2005, n. 82 e s.m., ha stabilito che sono effettuate esclusivamente con modalità telematica:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*) e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*regolamento delle anagrafi della popolazione residente*) nonché dal T.U.

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S.*) e al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*regolamento di attuazione del T.U. sulla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero*);

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'art. 1937 del D.Lgs. 25 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*).

Con uno o più decreti del Ministro dell'interno adottati di concerto con il Ministro per la P.A., per quanto stabilito alle lett. a), b) e c), e di concerto con il Ministro della difesa per quanto alla lett. d), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione di quanto sopra stabilito.